

ALLEGATO C

**DECISIONE E RELAZIONE
SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975**

PAGINA BIANCA

INDICE

DECISIONE	<i>Pag.</i> 67
Conto del bilancio	» 79
Conto del patrimonio	» 89
Conto dell'Azienda foreste demaniali	» 96
Conto del Fondo di solidarietà nazionale	» 101
Conto del Fondo regionale assistenza ospedaliera	» 106

RELAZIONE

CAPITOLO I-a

PRESIDENZA DELLA REGIONE

— Considerazioni generali	» 111
— Atti di governo	» 113
— Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera	» 114
— Atti della Presidenza regionale	» 114
— Considerazioni sullo stato di previsione	» 115

CAPITOLO I-b

ATTI RELATIVI AL PERSONALE REGIONALE

— Considerazioni generali	Pag.	119
— Personale degli enti edilizi soppressi	»	120
— Adeguamento delle retribuzioni del personale del corpo forestale	»	121
— Ristrutturazione del ruolo tecnico delle foreste e del Corpo forestale	»	122
— Soppressione delle scuole sussidiarie e sistemazione del relativo personale	»	122
— Personale delle scuole materne regionali	»	123
— Rapporti tra la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e il decreto legislativo 28 dicembre 1970, n. 1071	»	123
— Adeguamento delle retribuzioni al costo della vita	»	124
— Principali questioni emerse nell'esercizio del controllo	»	124
— Applicazione legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, personale dei ruoli tecnici	»	124
— Applicazione articolo 75, 2° comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7; servizi prestati in carriere inferiori	»	125
— Applicazione articolo 75, 2° comma, della legge regionale n. 7/71: corrispondenza tra classe di stipendio e coefficiente « conseguito e maturato »	»	125
— Applicazione articolo 1 legge 14 agosto 1974, n. 355	»	126
— Criteri per la liquidazione della indennità di guida	»	127
— Congedi e aspettative	»	127

CAPITOLO I-c

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA AL PERSONALE REGIONALE	»	129
— Ricongiungimento e riscatto di servizi	»	133

CAPITOLO II

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE

— Considerazioni generali	Pag.	136
— Attività istituzionali	»	136
Miglioramenti fondiari	»	138
Bonifica	»	139
Caccia e pesca	»	139
Riforma agraria	»	140
Foreste ed economia montana	»	140
— Interventi dello Stato per lo sviluppo dell'agricoltura	»	140
— Fondo di solidarietà nazionale	»	142
Bonifica	»	143
Riforma agraria	»	144
Foreste ed economia montana	»	144
— Interventi per le zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968	»	144

CAPITOLO III

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI

— Considerazioni generali	»	146
— Aspetti finanziari della gestione	»	147
— Organizzazione dei servizi	»	148

CAPITOLO IV

ASSESSORATO REGIONALE DELLE FINANZE

— Considerazioni generali	Pag.	151
— Considerazioni sullo stato di previsione	»	151
— Attività istituzionali	»	151
— Autoparco regionale	»	152

CAPITOLO V

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA

— Considerazioni generali	»	154
— Considerazioni sullo stato di previsione	»	154
— Considerazioni sulla gestione	»	155
— Organizzazione dei servizi	»	156
— Beni e servizi strumentali	»	157
— Industria	»	157
— Miniere	»	160
— Commercio	»	162
— Artigianato	»	163
— Pesca	»	164

CAPITOLO VI

ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

— Considerazioni generali	Pag.	165
— Considerazioni sullo stato di previsione	»	165
— Considerazioni sulla gestione	»	166
— Attività istituzionali	»	168
Considerazioni generali	»	168
Edilizia	»	169
Interventi dello Stato	»	171
Edilizia di culto e d'interesse di enti locali	»	171
— Attività in ordine a interventi in dipendenza di calamità naturali	»	171
— Viabilità	»	172

CAPITOLO VII

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA COOPERAZIONE

— Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione	»	174
— Attività istituzionali	»	174
— Previdenza e assistenza	»	174
— Assistenza medica generica	»	176

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— Assistenza farmaceutica	Pag.	177
— Cooperazione	»	177
— Addestramento professionale	»	178
— Versamenti al fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati	»	178
— Gestioni fuori bilancio	»	178
— Interventi a favore dei lavoratori emigrati	»	180

CAPITOLO VIII

ASSESSORATO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

— Considerazioni sullo stato di previsione	»	181
— Considerazioni sulla gestione	»	181
— Attività istituzionali	»	182
Scuole materne	»	182
Istruzione elementare	»	182
Istituti d'arte — istituto tecnico-femminile di Catania — scuola magi- strale ortofrenica di Catania	»	183
Istituti sovvenzionati	»	183
Istruzione universitaria	»	183
Accademie e biblioteche	»	183
Antichità e belle arti	»	184
Assistenza scolastica	»	184
— Fondo di solidarietà nazionale	»	184

CAPITOLO IX

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'

— Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione	Pag.	186
— Attività istituzionali	»	186
— Fondo nazionale ospedaliero	»	188
— Asili nido	»	188
— Infezione colerica	»	189
— Gestione fuori bilancio	»	189
— Fondo di solidarietà nazionale	»	189
— Fondo regionale ospedaliero	»	190

CAPITOLO X

ASSESSORATO REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

— Considerazioni generali	»	191
— Considerazioni sulla gestione	»	191
— Beni e servizi strumentali	»	192
— Istruzione e cultura	»	193
— Attività di programmazione	»	193
— Urbanistica	»	194
— Provvidenze straordinarie per lo sviluppo di Licata e Palma di Montechiaro	»	195

CAPITOLO XI

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,
COMUNICAZIONI E TRASPORTI

— Considerazioni sullo stato di previsione	<i>Pag.</i> 196
— Considerazioni sulla gestione	» 197
— Gestioni fuori bilancio	» 198
— Funzionari delegati	» 198
— Attività istituzionali	» 200
Lavori pubblici	» 200
Manifestazioni turistiche	» 201
Propaganda turistica	» 202

CAPITOLO XII

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA	<i>Pag.</i> 203
---	-----------------

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione: dott. Ciro PAGLIARA - *Presidente*

Presidente di Sezione: dott. Beniamino ALIFFI

Consiglieri: dott. Giuseppe BONACCI
dott. Sedulio AMARI
dott. Salvatore CATALANO
dott. Giuseppe TRISTANO

Primo Referendario: dott. Gerlando MORREALE (*Relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana e degli annessi conti consuntivi dell'Azienda per le foreste demaniali della Regione, del Fondo di solidarietà nazionale e del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per l'esercizio finanziario 1975.

Visto il rendiconto generale oggetto del presente giudizio ai fini della pronuncia di parificazione;

Visti gli atti relativi e le scritture della Corte;

Visti l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, lo Statuto della Regione siciliana, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655 e il testo unico 12 luglio 1934 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 31 dicembre 1974, n. 63, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Re-

gione siciliana per l'esercizio 1975 e le successive variazioni;

Viste le conclusioni scritte del Procuratore generale, depositate nella segreteria della Corte il 30 giugno 1975;

Uditi, nella pubblica udienza del 9 luglio 1976, il magistrato relatore, primo referendario dott. Gerlando Morreale ed il pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale dott. Rosario Occhipinti.

FATTO

Il rendiconto generale della Regione siciliana e gli annessi conti dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, del Fondo di solidarietà nazionale e del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, sono stati presentati alla Corte dei conti il 16 giugno 1976, e, quindi, nei termini di legge.

Le risultanze del rendiconto in giudizio e degli annessi conti sono le seguenti:

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

(Esercizio 1975)

COMPETENZA

Entrate accertate:

Titolo I. — Entrate tributarie	L.	394.966.875.126
Titolo II. — Entrate extra tributarie	»	116.784.704.776
		Totale titoli I e II
	»	511.751.579.902
Spese correnti	»	223.828.930.831
		Avanzo economico
	L.	287.922.649.071
Titolo III. — Entrate derivanti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, ecc.	L.	155.820.444.698
		Totale titoli I, II e III
	L.	667.572.024.600
Accensione di prestiti	»	55.000.000.000
Entrate per partite di giro	»	375.000
		Totale complessivo delle entrate accertate
	L.	722.572.399.600

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Spese impegnate:

Titolo I. — Spese correnti	L.	223.828.930.831
Titolo II. — Spese in conto capitale	»	458.561.116.646
Totale titoli I e II	L.	682.390.047.477
Rimborso di prestiti	»	15.788.219.465
Spese per partite di giro	»	—
Totale complessivo delle spese impegnate	L.	698.178.266.942

RIEPILOGO.

Totale complessivo entrate accertate	L.	722.572.399.600
Totale complessivo spese impegnate	»	698.178.266.942
Avanzo finanziario	L.	24.394.132.658

RESIDUI DA RIPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO.

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1975	L.	225.523.752.113
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	432.336.159.116
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1975	»	6.737.403.279
Totale residui attivi al 31 dicembre 1975	L.	664.597.314.508

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1975	L.	250.983.244.182
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	377.246.364.152
Totale residui passivi al 31 dicembre 1975	L.	628.229.608.334

**CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SICILIANA**

(Esercizio 1975)

Titolo I. — Entrate e spese correnti.

Entrate accertate	L.	2.858.958.918
Spese impegnate (1)	»	2.846.308.987
		<hr/>
Avanzo economico	L.	12.649.931
		<hr/> <hr/>

Titolo II. — Entrate e spese in conto capitale.

Entrate accertate	L.	3.879.907.760
Spese impegnate	»	4.044.264.260
Accensione di prestiti	»	—
Rimborso di prestiti	»	—

RIEPILOGO.

Entrate accertate	L.	6.738.866.678
Spese impegnate	»	6.890.573.247
		<hr/>
Disavanzo finanziario	L.	151.706.569
		<hr/> <hr/>

L'ammontare degli impegni (lire 6.890.573.247) comprende l'avanzo di gestione di lire 291.668.800 da versare alla Regione, derivante quanto a lire 139.962.231 dalla gestione di competenza e quanto a lire 151.706.569 dalla gestione dei residui.

(1) Compreso l'avanzo di gestione di lire 291.668.800 (cap. 1202) da versare in conto entrata del bilancio della Regione (cap. 2651).

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RESIDUI DA RIPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO.

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1975	L.	220.870.840
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	1.009.363.159
Somme riscosse e non versate alla chiusura dell'esercizio 1975	»	—
Totale residui attivi al 31 dicembre 1975	L.	1.230.233.999

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1975	L.	4.837.824.710
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	3.321.071.543
Totale residui passivi al 31 dicembre 1975	L.	8.158.896.253

CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE
(Esercizio 1975)

Entrate:

Titolo II. — Entrate extratributarie accertate	L.	184.149.558.127
Titolo III. — Alienazione di beni patrimoniali e rimborso di crediti	»	5.000.000.000
Totale titoli II e III	L.	189.149.558.127
Accensione di prestiti	»	140.000.000.000
Totale complessivo entrate	L.	329.149.558.127

Spese:

Titolo II. — Spese in conto capitale impegnate	L.	496.909.497.196
Rimborso di prestiti	»	4.769.000.000
	L.	501.678.497.196

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RIEPILOGO.

Entrate accertate	L.	329.149.558.127
Spese impegnate	»	501.678.497.196
		<hr/>
Disavanzo finanziario	L.	172.528.939.069
		<hr/> <hr/>

RESIDUI DA RIPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO.

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1975	L.	171.172.290.832
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	66.278.379.320
		<hr/>
Totale residui attivi al 31 dicembre 1975	L.	237.450.670.152
		<hr/> <hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1975	L.	380.918.739.781
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	306.080.775.635
		<hr/>
Totale residui passivi al 31 dicembre 1975	L.	686.999.515.416
		<hr/> <hr/>

FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA
(Esercizio 1975)

Entrate:

Titolo II. — Entrate extratributarie accertate	L.	182.412.000.000
--	----	-----------------

Spese:

Titolo I. — Spese correnti impegnate	L.	182.412.000.000
--	----	-----------------

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RIEPILOGO.

Entrate accertate	L.	182.412.000.000
Spese impegnate	»	182.412.000.000
		<u>pareggio</u>

RESIDUI DA RIPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO.

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1975	L.	15.201.000.000
Totale residui attivi al 31 dicembre 1975	L.	<u>15.201.000.000</u>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1975	L.	38.164.695.585
Totale residui passivi al 31 dicembre 1975	L.	<u>38.164.695.585</u>

Ciò premesso, si rileva:

1) Con i provvedimenti appresso descritti sono stati disposti prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste: decreto del Presidente della Regione del 23 maggio 1975, n. 21060, per lire 50.000.000; decreto del Presidente della Regione del 2 dicembre 1975, n. 21250, per lire 5.000.000.

Tali decreti non risulta che abbiano finora ottenuto dall'Assemblea regionale

la convalida prescritta dall'articolo 42, ultimo comma, della legge di contabilità generale dello Stato.

2) L'avanzo finanziario della gestione di competenza dell'esercizio 1975, determinato in lire 24.394.132.658 ha ricevuto, per effetto della gestione dei residui, un miglioramento di lire 22.898.083.554, così costituito:

— eccedenza dei residui attivi sui passivi al 1° gennaio 1975	L.	11.565.652.710
— eccedenza dei residui attivi sui passivi al 31 dicembre 1975	»	<u>34.463.736.264</u>
Differenza	L.	22.898.083.554

3) Le risultanze esposte nel conto del bilancio della Regione, per le entrate riscosse e versate e per le entrate rimaste da riscuotere e da versare, concordano con quelle contenute nel riassunto generale trasmesso dalla Ragioneria generale, corredato, per quanto attiene ai versamenti, delle attestazioni di benessere del competente servizio del Tesoro.

4) Le risultanze esposte nel conto del bilancio dell'esercizio assunto in giudizio, per le spese ordinarie e pagate, concordano, per le singole partite e nel complesso finale, con le scritture della Corte.

5) Le somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1975, sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio stesso, con appositi decreti assessoriali registrati dalla Corte.

6) Fra i residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1975, come già alla chiusura dell'esercizio precedente, è inclusa, sotto la voce « somme riscosse dallo Stato e non versate alla cassa regionale », la somma di lire 12.464.730.497 relativa a pregressi rapporti finanziari fra Stato e Regione per gli esercizi dal 1946 a tutto il 1965.

7) I dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria del conto patrimoniale.

8) I dati esposti nel conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio 1975 corrispondono, quanto all'entrata, al prospetto riassuntivo prodotto dall'Azienda stessa e, quanto alle spese, alle scritture della Corte; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate alla chiusura dell'esercizio, mediante decreti registrati dalla Corte, fatta eccezione dell'importo di lire 291.668.800 incluso tra i residui del capitolo 1202 quale avanzo di gestione da versarsi alla Regione; i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono poi esattamente riportati nel conto patrimoniale.

9) I dati esposti nel conto consuntivo del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1975 corrispondono, quanto all'entrata, al prospetto riassuntivo prodotto dal Fondo medesimo; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, mediante decreti registrati dalla Corte; i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria del relativo conto patrimoniale.

10) I dati esposti nel conto consuntivo del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per l'esercizio 1975, corrispondono quanto all'entrata, al prospetto riassuntivo prodotto per il Fondo medesimo e, quanto alle spese, alle scritture della Corte; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, mediante decreti registrati dalla Corte dei conti; i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria del relativo conto patrimoniale.

Nella pubblica udienza del 9 luglio 1976, il Pubblico Ministero, illustrando le conclusioni scritte, dopo aver precisato che il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1975 è stato presentato alla Corte tempestivamente, ha osservato che nel corso dell'esercizio con decreti del Presidente della Regione nn. 21250/D.12 e 21060/D.12, sono stati disposti prelevamenti dal « Fondo di riserva per spese impreviste » per un importo complessivo di lire 55 milioni e che i provvedimenti stessi non risultano ancora convalidati dall'Assemblea regionale.

Ribadita l'attualità del problema della progressiva espansione dei residui sia attivi che passivi e la notevole entità delle giacenze di cassa, ha prospettato i possibili rimedi per ridurre i tempi di erogazione della spesa pubblica ed ha rilevato che in tema di depositi, i rapporti tra Regione e banche, per effetto della

legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, che ha determinato la misura degli interessi, si svolgono in modo chiaro e qualificante.

Dopo aver diffusamente trattato l'attività della Regione in materia di agricoltura, piccola e media industria, artigianato, turismo, difesa e conservazione del suolo, trasporti ed Enti pubblici economici regionali, il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo:

1) che venga mantenuta la riserva sulla somma di lire 12.464.730.497 assunta tra i residui attivi dei precedenti esercizi finanziari;

2) che in attesa dei preannunziati provvedimenti legislativi venga mantenuta la riserva sulla gestione del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, contenuta nelle decisioni emesse in sede dei giudizi di parificazione dell'esercizio 1972 e successivi;

3) che, richiamati gli adempimenti di spettanza dell'Assemblea regionale, venga, per il resto, dichiarato conforme alle scritture della Corte il rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1975.

DIRITTO

Dato atto che il rendiconto per l'esercizio finanziario 1975 ed i conti annessi sono stati presentati dal Presidente della Regione siciliana entro il termine di legge, le Sezioni regionali riunite considerano:

1) che per i decreti presidenziali di variazione di bilancio per il prelevamento della complessiva somma di 55.000.000 di lire dal Fondo di riserva per le spese impreviste, sulla cui convalidazione, giusta l'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato, l'Assemblea regionale non risulta che abbia ancora provveduto, deve formularsi riserva;

2) che, per la conservazione tra i residui attivi della somma di 12.464.730.497 lire, relativa a pregressi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione per il periodo fino al 1965, tuttora non definiti, deve essere tenuta ferma — in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero — la riserva già formulata nei precedenti giudizi di parificazione;

3) che non può dichiararsi la regolarità delle iscrizioni fra i residui passivi del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, della somma di lire 291.668.800 di cui al capitolo 1202, corrispondente all'avanzo di gestione da versarsi alla Regione, il cui impegno di spesa non può che sorgere dopo la chiusura dell'esercizio e subordinatamente all'accertamento dell'avanzo medesimo da parte dell'Assemblea regionale;

4) per la mancata presentazione degli atti relativi alla parte del bilancio regionale gestita dal Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana, tenuto conto della richiesta del Pubblico Ministero, deve affermarsi che, trattandosi di gestione di fondi regionali — in parte trasferiti dallo stesso bilancio della Regione — cui l'Amministrazione regionale provvede direttamente, a mezzo di propri organi, il rendiconto della gestione previsto dall'articolo 27 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è comunque — allo stato della disciplina attuale, che peraltro è da auspicare sia resa più puntuale — da sottoporsi al controllo esercitato dalla Corte sugli atti della Regione a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale del 6 maggio 1948, n. 655;

5) tuttavia, ciò non osta alla dichiarazione di regolarità contabile per quanto di ragione delle altre poste contenute nel rendiconto generale dell'esercizio oggetto del presente giudizio, nonché degli annessi conti consuntivi dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, del Fondo di solidarietà nazionale e del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

PER QUESTI MOTIVI

Le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana,

I. - Sospendono ogni pronuncia sulle effettive risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1975, per quanto attiene alla conservazione tra i residui attivi della somma di lire 12 miliardi 464.730.497, relativa a pregressi rapporti finanziari fra Stato e Regione per il periodo fino al 1965, confermando l'analoga riserva già formulata nei precedenti giudizi.

II. - Dichiarano doversi svolgere l'azione di resa di conto di competenza della Corte per quanto attiene alla parte di gestione esercitata dal Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana nell'esercizio finanziario 1975 e in quelli pregressi.

III. - Dichiarano, richiamati gli adempimenti di spettanza dell'Assemblea regionale siciliana, la regolarità, in conformità delle scritture della Corte con i dati esposti in narrativa, del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1975 e degli annessi conti dell'Azienda delle foreste demaniali, del Fondo di solidarietà nazionale e del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, ad eccezione:

1) delle risultanze contabili connesse con i provvedimenti di variazione di bilancio non convalidati dall'Assemblea, per gli importi di lire 50 e di 5 milioni;

2) della parte che inerisce alla gestione del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana;

3) della iscrizione nel conto dei residui della gestione passiva del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della somma di lire 291.668.800 quale avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1975 da versarsi alla Regione.

IV. - Dispongono di riferire all'Assemblea regionale, con la relazione unita alla presente decisione, in ordine ai risultati del controllo eseguito sugli atti del Governo e dell'Amministrazione regionale sulla gestione del bilancio regionale per l'esercizio 1975.

V. - Ordinano che il conto consuntivo — con quelli annessi — di cui al presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Regione per la successiva presentazione all'Assemblea regionale; e che, a cura della segreteria, la presente decisione, con unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 9 luglio 1976, con l'intervento dei suddetti magistrati.

IL PRESIDENTE
(Ciro Pagliara)

IL RELATORE ED ESTENSORE
(Gerlando Morreale)

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi, 9 luglio 1976.

IL SEGRETARIO
(Umberto Lo Re)

CONTO DEL BILANCIO

I. - LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1975

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 580.287.909.000.

A seguito delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1975 risultarono stabilite in via definitiva come appresso:

Entrate	L. 689.487.020.945
Spese	» 733.177.332.064
Con un disavanzo finanziario previsto in via definitiva in	L. 43.690.311.119

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate accertate	L. 722.572.399.600
Spese impegnate	» 698.178.266.942
Con un avanzo finanziario di	L. 24.394.132.658

Risulta, pertanto, alla chiusura dell'esercizio, un miglioramento, rispetto alla previsione definitiva, di lire 68.084.443.777.

I dati della gestione di competenza sopra esposti riguardano il bilancio nel

suo complesso. Si esaminano qui di seguito le risultanze del bilancio distintamente per la gestione delle entrate e per la gestione delle spese.

GESTIONE DELLE ENTRATE

Secondo la legge 1° marzo 1964, n. 62, le entrate sono suddivise in tre titoli, tributarie, extra tributarie, alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate, distinte in categorie, secondo la loro natura economica, presentano le seguenti risultanze.

	Previsioni	Accertamenti	Differenze
TITOLO I			
ENTRATE TRIBUTARIE			
Categoria I - Imposte sul patrimonio e sul reddito	206.232.300.000	232.738.903.611	26.506.603.611 (+)
Categoria II - Tasse ed imposte sugli affari	150.725.000.000	153.874.792.572	3.149.792.572 (+)
Categoria III - Imposte sui consumi e dogane	7.750.000.000	8.353.178.943	603.178.943 (+)
Totale	364.707.300.000	394.966.875.126	30.259.575.126 (+)
TITOLO II			
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE			
Categoria IV - Proventi speciali	442.000.000	1.047.813.357	605.813.357 (+)
Categoria V - Proventi dei servizi pubblici minori	2.876.000.000	3.185.037.268	309.037.268 (+)
Categoria VI - Proventi dei beni della Regione	12.648.000.000	14.357.693.792	1.709.693.792 (+)
Categoria VII - Proventi netti di aziende autonome ed utili di gestione	—	426.441.081	426.441.081 (+)
Categoria VIII - Interessi su anticipazioni e crediti vari	600.000.000	1.017.755.684	417.755.684 (+)

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni	Accertamenti	Differenze
Categoria IX - Ricuperi, rimborsi e contributi	18.388.327.000	17.234.648.710	1.153.678.290 (-)
Categoria X - Partite che si compensano nelle spese	79.046.393.945	79.515.314.884	468.920.939 (+)
Totale . . .	114.000.720.945	116.784.704.776	2.783.983.831 (+)
TITOLO III			
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI			
Categoria XI - Vendite di beni immobili ed affrancazione di canoni	10.000.000	71.196.700	61.196.700 (+)
Categoria XII - Ammortamento di beni patrimoniali	—	—	—
Categoria XIII - Rimborsi di anticipazioni e crediti vari	155.769.000.000	155.749.247.998	19.752.002 (-)
Totale . . .	155.779.000.000	155.820.444.698	41.444.698 (+)
ACCENSIONE DI PRESTITI	55.000.000.000	55.000.000.000	—
TOTALI			
Titolo I	364.707.300.000	394.966.875.126	30.259.575.126 (+)
Titolo II	114.000.720.945	116.784.704.776	2.783.983.831 (+)
Titolo III	155.779.000.000	155.820.444.698	41.444.698 (+)
Accensione prestiti	55.000.000.000	55.000.000.000	—
Entrate per partite di giro . . .	689.487.020.945	722.572.024.600	33.085.003.655 (+)
	—	375.000	375.000 (+)
	689.487.020.945	722.572.399.600	33.085.378.655 (+)

Fra le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive sono da segnalare:

TITOLO I. - ENTRATE TRIBUTARIE.

CATEGORIA I - *Imposte sul patrimonio e sul reddito.* — lire 3.423.439.350 per l'imposta sulle società e sulle obbligazioni (capitolo 1007) e lire 44.250.469.217 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (capitolo 1020).

CATEGORIA II - *Tasse ed imposte sugli affari.* — lire 8.481.102.147 per l'imposta di registro (capitolo 1201) e 1.944.117.180 lire per l'imposta di bollo (capitolo 1204).

TITOLO II. - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.

CATEGORIA IV - *Proventi speciali.* — lire 130.247.245 per diritti di verificaione dei pesi e delle misure, del saggio del marchio dei metalli preziosi, ecc. (capitolo 2001).

CATEGORIA V - *Proventi dei servizi pubblici minori.* — lire 524.510.625 per multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (capitolo 2201).

CATEGORIA VI - *Proventi dei beni della Regione.* — lire 2.085.282.003 per proventi derivanti dalla coltivazione dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi e dall'esercizio dei metanodotti (capitolo 2405) e lire 1.237.029.528 per proventi derivanti dalla coltivazione di miniere e sorgenti di acque minerali (capitolo 2408).

CATEGORIA VIII - *Interessi su anticipazioni e crediti vari.* — lire 417.755.684 per interessi dovuti sui crediti della Regione (capitolo 2801).

Per quanto attiene, invece, alle minori entrate accertate, rispetto alle previsioni definitive, le più significative sono:

— l'imposta sui redditi di ricchezza mobile comprese le quote di imposta attribuite agli stabilimenti ed impianti ubi-

cati in Sicilia dalle imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la loro sede centrale fuori del territorio della Regione (capitolo 1005), lire 12.101.571.597;

— le entrate derivanti dalla definizione delle pendenze in materia di tributi diretti di cui al decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660 convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 (capitolo 1024), lire 17.362.168.426;

— l'imposta sul valore aggiunto (capitolo 1203), lire 10.838.611.159;

— l'imposta sugli spettacoli (legge 9 ottobre 1971, n. 825 e decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640) (capitolo 1221), lire 2.136.109.960;

— gli interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione siciliana (articolo 1 legge regionale 3 gennaio 1961, n. 5 e articolo 3 della convenzione per il servizio di cassa della Regione siciliana approvata con decreto presidenziale regionale 16 settembre 1969, n. 170) (capitolo 2452), lire 1.766.521.847;

— il ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa del bilancio della Regione (capitolo 2836), lire 3.094.321.833.

Riguardo alle minori entrate accertate sui capitoli 1005, 1024, 1203, 1221, 2452 e 2836 è da mettere in evidenza che esse rappresentano, rispettivamente, circa il 36,67 per cento, 86,81 per cento, 15,48 per cento, 81,94 per cento, 18,59 per cento e il 16,90 per cento delle previsioni definitive.

ACCENSIONE DI PRESTITI.

Nel bilancio di previsione i capitoli concernenti l'accensione di prestiti risultavano iscritti per lire 55.000.000.000.

Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell'esercizio 1975 e, pertanto, in sede consuntiva si sono avuti accertamenti attivi per un importo globale pari alle previsioni definitive.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI.

Il consuntivo riguardante tale voce presenta accertamenti per complessive lire 155.749.247.988 di cui 155.547.230.694 lire rimaste da riscuotere contro una previsione definitiva di 155.769.000.000 di lire.

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA.

La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1975 per quanto riguarda le spese correnti e le entrate tributarie ed extratributarie presenta le seguenti risultanze:

Entrate tributarie ed extratributarie accertate	L. 511.751.579.902
Spese correnti impegnate	» 223.828.930.831
Avanzo economico	L. 287.922.649.071

Tenendo conto che le previsioni definitive dell'esercizio presentavano un avanzo di lire 221.662.342.945 (entrate lire 478.708.020.945 - spese lire 257.045.678.000), il risultato di cui sopra mette in evidenza un miglioramento economico di lire 66.260.306.126 derivante da maggiori entrate accertate per lire 33.043.558.957

e da minori impegni assunti per lire 33.216.747.169.

GESTIONE DELLE SPESE.

Nel bilancio di previsione le spese risultavano stabilite in via definitiva come appresso:

Spese correnti	L. 257.045.678.000
Spese in conto capitale	» 460.343.433.064
Totale	L. 717.389.111.064

In sede consuntiva risulta che sono stati assunti i seguenti impegni:

Spese correnti	L. 223.828.930.831
Spese in conto capitale	» 458.561.116.646
Totale	L. 682.390.047.477

Le minori spese impegnate — economie — rappresentate dalla differenza tra le previsioni definitive e gli impegni am-

montanti a lire 34.999.063.587, costituiscono un miglioramento nella gestione del bilancio 1975 rispetto alle previsioni de-

finitive stesse pari all'8,70 per cento della spesa corrente e al 9,96 per cento della spesa in conto capitale.

Fra le economie di maggior rilievo sono degne di menzione le seguenti:

lire 2.845.500.000 negli interessi e spese sui mutui da contrarre per la provvista dei fondi occorrenti per l'anno 1974 (legge regionale 9 maggio 1974, n. 12) (capitolo 10808);

lire 4.196.086.000 negli interessi e spese sui mutui da contrarre per le finalità della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, articolo 54 (capitolo 10809);

Residui passivi	L.	565.213.973.637
Residui attivi	»	576.779.626.347
Con una eccedenza attiva di	L.	11.565.652.710

La massa dei residui attivi e passivi sopraindicati esistente al 1° gennaio 1975 nel corso dell'esercizio ha subito delle variazioni. Le più rilevanti sono le seguenti:

Aumenti nei residui attivi.

Nella categoria I - Imposte sul patrimonio e sul reddito: lire 868.762.284 per le entrate derivanti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 597) (capitolo 1020).

Nella categoria II - Tasse ed imposte sugli affari: lire 219.242.260 per tasse ed imposte relative ai canoni di abbonamento alla televisione (capitolo 1216).

Nella categoria IV - Proventi dei beni della Regione: lire 251.563.591 per redditi dei terreni e fabbricati (capitolo 2401).

Diminuzioni nei residui attivi.

Imposta di registro (legge 9 ottobre 1971, n. 825 e decreto del Presidente

lire 12.811.000.000 negli interessi e spese sui mutui da contrarre per le finalità della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18 (articoli 5 e 6, 3° e 4° comma).

II. - LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Alla chiusura del precedente esercizio 1974, le risultanze dei residui dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori, erano le seguenti:

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634) (capitolo 1201), lire 930.123.679.

Entrate derivanti dalla definizione delle pendenze in materia di tributi indiretti, con esclusione di quelle riguardanti l'IVA di cui al decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 (capitolo 1231), lire 1.428.128.011.

Diminuzioni nei residui passivi.

Lire 1.256.000.000 per fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (capitolo 20911); lire 1.434.592.676 per fondo destinato alle coperture di oneri dipendenti da provvedimenti che abbiano fini produttivi e promozionali (capitolo 20912); lire 1.970.000.000 per fondo per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (capitolo 20913).

**III. - LA GESTIONE DI CASSA
PER CONTO DEL BILANCIO**

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione di bilancio per l'esercizio 1975 si concretano, per quanto concerne l'entrata, in un ammontare di versamenti per

lire 633.666.809.644 e, per quanto si riferisce alla spesa, in un totale di pagamenti per lire 611.176.646.896, con una eccedenza attiva di lire 22.490.162.748.

Le operazioni medesime, in relazione agli esercizi ai quali si riferiscono, sono state imputate al bilancio come segue:

Versamenti.

In conto competenza	L.	492.061.588.921
In conto residui	»	141.605.220.723
		<u>L. 633.666.809.644</u>

Pagamenti.

In conto competenza	L.	447.195.022.760
In conto residui	»	163.981.624.136
		<u>L. 611.176.646.896</u>
Eccedenza attiva come sopra	L.	<u>22.490.162.748</u>

Per quanto concerne i versamenti si osserva che il loro importo complessivo rappresenta il 48,80 per cento dell'ammontare totale degli accertamenti (1).

In ordine ai pagamenti si evidenzia che la sopraindicata cifra corrisponde al 49,31 per cento dell'ammontare complessivo degli impegni (2).

Sempre in materia di pagamenti, è

da notare che per quelli riguardanti la competenza dell'esercizio, il loro importo è di lire 447.195.022.760 su un totale di impegni di lire 698.178.266.942 pari al 64,05 per cento. Per ciò che attiene, invece, ai residui, i pagamenti in conto dei medesimi ammontano a 163.981.624.136 lire su un totale di impegni per lire 541.227.988.288 pari al 30,29 per cento.

(1) Competenza	L.	722.572.399.600
Residui	»	575.691.724.552
		<u>L. 1.298.264.124.152</u>
(2) Competenza	L.	698.178.266.942
Residui	»	541.227.988.288
		<u>L. 1.239.406.255.230</u>

IV. - I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1975

Alla chiusura dell'esercizio 1975, i residui da riportare al nuovo esercizio e

cioè i residui provenienti dalla competenza e i residui dei residui degli esercizi precedenti, figurano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L.	664.597.314.508
Residui passivi	»	628.229.608.334
Con una eccedenza attiva di	L.	36.367.706.174
che, rispetto a quella attiva accertata alla chiusura del precedente esercizio in	»	11.565.652.710
indica un miglioramento nella situazione dei residui di	L.	24.802.053.464

Fra la chiusura dell'esercizio 1974 e quella dell'esercizio 1975 si è registrato un incremento nei residui attivi di lire 87.817.688.166 corrispondente al 13,21 per cento e un incremento nei residui pas-

sivi di lire 63.015.634.697 pari al 10,03 per cento (nell'esercizio precedente detti tassi d'incremento erano rispettivamente del 18,08 per cento e del 14,54 per cento).

I residui attivi sono costituiti da:

Somme riscosse e non versate	L.	6.737.403.279
Somme rimaste da riscuotere	»	657.859.911.229

Delle somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1975 sono da segnalare quelle relative ai seguenti capitoli:

Capitolo 1011 — Imposta sulle successioni e donazioni: lire 11.161.219.131;

Capitolo 1199 — Somma da versarsi dallo Stato relativa ad imposte sul patrimonio e sul reddito in dipendenza delle operazioni di congruaggio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione: lire 8.088.778.734;

Capitolo 1201 — Imposta sul registro: lire 15.191.301.804;

Capitolo 2201 — Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative: lire 5.347.604.781;

Capitolo 2801 — Interessi dovuti sui crediti della Regione: lire 1.505.341.736;

Capitolo 2951 — Versamenti dello Stato o di altri Enti per interventi da effettuare nel territorio della Regione per l'agricoltura e le foreste: 5.056.782.000 lire;

Capitolo 3255 — Recupero di somme anticipate a termine delle leggi regio-

nali 3 aprile 1956, n. 22; 4 agosto 1960, n. 34; 30 dicembre 1960, n. 54 e 29 marzo 1963, n. 27: lire 247.831.644.949.

Per quanto riguarda i residui passivi da iscrivere nel bilancio dell'esercizio 1976, sono da menzionare, in considerazione dell'elevato importo, quelli relativi ai seguenti capitoli di bilancio:

Capitolo 21221 — Spese a pagamento non differito relative a residui in conto capitale per opere di miglioramento fondiario eseguite a norma dell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 4 (articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60): lire 18.977.626.072;

Capitolo 21382 — Somma da versare all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) per l'attuazione dei compiti attribuiti allo stesso dalla legge regionale 10 agosto 1965, n. 21: lire 34.300.000.000;

Capitolo 21452 — Contributi da concedere a termini dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1952, n. 991, relativi ad opere di miglioramento fondiario (articolo 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910): lire 3.153.942.201;

Capitolo 21651 — Completamento dei programmi per lo sviluppo agricolo dei comuni terremotati: 19.978.866.780 lire;

Capitolo 26121 — Contributi a favore degli Enti ed istituti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e dalla legge regionale 10 luglio 1953, n. 38 per la costruzione di alloggi a carattere popolare: 24.607.149.757 lire;

Capitolo 10561 — Somma da versare allo Stato ai sensi del 2° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 e successive norme di attuazione dello Statuto della Regione: 24.000.000.000 di lire.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SOMME RIMASTE DA PAGARE IN ALCUNI SETTORI AMMINISTRATIVI
(Rendiconto esercizio finanziario 1975)

SETTORI	Somme impegnate sulla competenza 1975	Residui passivi esistenti all'inizio del 1975	Totale delle somme da pagare nel 1975	Pagamenti effettuati nel 1975 (Competenza e residui)	Somme rimaste da pagare	Economie
AGRICOLTURA						
Apparecchiature contro il gelo e la grandine (capitolo 21133)	993.770.170	426.170.420	1.419.940.390	982.032.365	435.264.240	2.643.985
Sviluppo zootecnico (capitoli 21140, 21143, 21705, 21774 e 21779)	1.379.523.980	5.808.405.614	7.187.929.594	1.441.974.593	5.708.725.371	37.229.630
Contributo per la gestione di impianti per la conservazione, commercializzazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli (capitolo 21185)	1.299.507.260	2.480.001.439	3.779.508.699	1.662.096.151	1.929.035.163	188.377.385
Miglioramenti fondiari (capitoli da 21221 a 21251)	43.128.467.735	56.402.222.399	99.530.690.134	29.704.729.117	69.109.521.447	716.439.570
Spese di studio, progettazione, esecuzione di opere irrigue (capitolo 21562)	—	5.509.257.617	5.509.257.617	1.624.298.645	3.884.958.222	750
LAVORI PUBBLICI						
Edilizia popolare (capitoli da 26102 a 26153)	23.387.000.872	40.223.739.301	63.610.740.173	4.421.213.785	57.884.005.236	1.303.521.152
Viabilità (capitolo 26308)	—	6.317.252.317	6.317.252.317	2.415.607.036	3.882.303.458	19.341.823
Opere marittime e idrauliche e varie (capitoli 26353, 26354, 26355 e 26357)	—	5.764.094.788	5.764.094.788	2.801.995.269	2.942.197.969	19.901.550
SANITA'						
Attrezzature ospedaliere (capitoli 28201, 28202, 28221 e 28222)	16.367.177.520	21.495.025.783	37.862.203.303	6.423.044.889	31.305.185.819	133.972.595
PUBBLICA ISTRUZIONE						
Accademie, biblioteche e scavi archeologici (capitoli da 17651 a 17731)	504.799.025	694.326.641	1.199.125.666	585.291.170	516.837.060	96.997.436

CONTO DEL PATRIMONIO

I. — SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 il conto generale del patrimonio della Regione presenta le seguenti risultanze complessive:

Attività	L.	879.513.381.189
Passività	»	666.884.510.859
<hr/>		
Con una eccedenza attiva di	L.	212.628.870.330
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1974	»	169.024.662.273
<hr/>		
segna un miglioramento di	L.	43.604.208.057

determinato dalle variazioni qui di seguito compendiate, verificatesi durante l'esercizio 1975 nelle consistenze patrimoniali accertate al 31 dicembre 1974.

PER LE ATTIVITA'.

Aumenti:

Nelle finanziarie	L.	922.771.753.941
Nelle disponibili	»	—
Nelle non disponibili	»	250.933.534
<hr/>		
	L.	923.022.687.475

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I dati inerenti alla situazione finanziaria alla chiusura degli esercizi 1974 e 1975 sono qui di seguito riportati con l'indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi finanziari durante l'esercizio 1975.

	Alla chiusura dell'esercizio 1974	Alla chiusura dell'esercizio 1975	Variazioni nell'esercizio 1975
ATTIVITA' FINANZIARIE			
Conto di cassa	52.248.743.265	74.577.644.560	22.328.901.295 (+)
Crediti di tesoreria	9.951.491.015	9.809.178.510	142.312.505 (-)
Residui attivi di bilancio	576.779.626.347	664.597.314.508	87.817.688.161 (+)
Totale	638.979.860.627	748.984.137.578	110.004.276.951 (+)
PASSIVITA' FINANZIARIE			
Debiti di tesoreria	4.001.438.454	3.697.864.496	303.573.958 (-)
Residui passivi di bilancio	565.213.973.637	628.229.608.334	63.015.634.697 (+)
Totale	569.215.412.091	631.927.472.830	62.712.060.739 (+)
Differenza tra le attività e passività finanziarie	69.764.448.536	117.056.664.748	47.292.216.212 (+)

III. — ATTIVITA' E PASSIVITA' NON FINANZIARIE

Alla chiusura dell'esercizio 1975, le attività e le passività non finanziarie della Regione ammontavano rispettivamente a lire 130.529.243.611 e a lire 34.957.038.029 con una eccedenza attiva di 95.572.205.582 lire. Confrontando tale eccedenza con

quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1974, pari a lire 99.260.213.737 si rileva che durante l'esercizio 1975, in questo settore del patrimonio regionale, si è avuto un peggioramento di lire 3.688.008.155 determinato dalle variazioni sottoindicate:

PER LE ATTIVITA'.

Aumenti:

Negli immobili, mobili, crediti e titoli di credito	L.	—
Nei beni destinati ai servizi della Regione	»	206.354.210
Nel materiale scientifico ed artistico	»	44.579.324
	L.	<u>250.933.534</u>

Diminuzioni:

Negli immobili, mobili e titoli di credito	»	611.868.688
Diminuzione nelle attività	L.	<u>360.935.154</u>

PER LE PASSIVITA'.

Aumenti:

Nelle consolidate, perpetue, redimibili e diverse L. 5.013.928.801

Diminuzioni:

Nelle consolidate, perpetue, redimibili e diverse »	1.686.855.800
Aumento netto delle passività	L. 3.327.073.001
Torna, così, il peggioramento nelle attività finanziarie sopraindicato in	L. <u>3.688.008.155</u>

IV. — RISULTATO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1975

Come innanzi rilevato, il conto del patrimonio della Regione per l'esercizio 1975 si è chiuso con un miglioramento di lire 43.604.208.057 rispetto alle risultanze dell'esercizio precedente.

Tale miglioramento deriva dalle seguenti variazioni patrimoniali:

— aumenti nelle attività	L.	109.643.341.797
— aumenti nelle passività	»	66.039.133.740
		Miglioramento
	L.	43.604.208.057

Le componenti nette del miglioramento anzidetto sono riportate nel seguente conto delle rendite e delle spese dovute tanto alla gestione del bilancio, quanto alla gestione del patrimonio.

PARTE ATTIVA

Gestione del bilancio di competenza.

1) Entrata di bilancio epurata dai movimenti patrimoniali	L.	722.399.279.092
---	----	-----------------

Gestione dei residui di bilancio.

2) Diminuzione dei residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti	»	18.972.056.548
---	---	----------------

Spese imputate ai residui passivi per acquisto di beni e per estinzione di passività:

— beni destinati ai servizi della Regione	L.	109.246.284
— materiale scientifico ed artistico	»	11.580.849
— estinzione di passività	»	427.970.000
		»
		548.797.133

Gestione della tesoreria.

3) Diminuzione delle passività finanziarie	»	—
		Totale
	L.	741.920.132.773

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gestione del patrimonio non finanziario.

1) Aumento nei beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito	L.	—
2) Aumento nei beni di natura industriale	»	—
3) Aumento nei beni destinati ai servizi	»	—
4) Aumento nel materiale scientifico ed artistico	»	—
5) Diminuzione nelle passività consolidate, perpetue, redimibili e diverse	»	—
Totale		L. —

PARTE PASSIVA

Gestione del bilancio di competenza.

1) Spesa di bilancio depurata dai movimenti patrimoniali	L.	696.789.274.741
--	----	-----------------

Gestione dei residui di bilancio.

2) Aumento nei residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti	»	1.087.901.795
3) Entrate imputate ai residui attivi per vendita di beni, esazione di crediti ed accensione di passività:		
— beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito	L.	10.778.180
— accensione di passività	»	427.970.000
		» 438.748.180

Gestione di tesoreria.

4) Diminuzione delle attività finanziarie	»	—
Totale		L. 698.315.924.716

Gestione del patrimonio non finanziario.

1) Diminuzione nei beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito	L.	—
Totale		L. —

**CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975**

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1975

Nel bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1975 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 5.860.000.000.

A seguito delle variazioni di bilancio, apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1975 risultano stabilite in via definitiva, e sempre a pareggio, nella somma complessiva di lire 6.749.269.075.

In sede consuntiva si sono avuti i seguenti risultati:

Per le entrate, accertamenti ammontanti a	L.	6.738.866.678
Per le spese, impegni ammontanti a	»	6.890.573.247
		<hr/>
Con un disavanzo accertato in	L.	151.706.569
		<hr/> <hr/>

L'ammontare degli impegni (lire 6.890.573.247) comprende l'avanzo di gestione di lire 291.668.800, da versare alla Regione determinato come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA.

Entrate.

Previsioni definitive	L.	6.749.269.075
Accertamenti effettuati	»	6.738.866.678
		<hr/>
Minori accertamenti	L.	10.402.397

Spese.

Previsioni definitive	L.	6.749.269.075
Impegni assunti	»	6.598.904.447
		<hr/>
Economie	L.	150.364.628
		<hr/>
Avanzo della gestione di competenza	L.	139.962.231

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

GESTIONE DEI RESIDUI.

Residui attivi:

Al 1° gennaio 1975	L.	1.116.721.654
Al 31 dicembre 1975	»	1.159.241.638
Maggiori accertamenti	L.	42.519.984

Residui passivi:

Al 1° gennaio 1975	L.	6.792.169.710
Al 31 dicembre 1975	»	6.682.983.125
Economie	L.	109.186.585
Avanzo della gestione dei residui	L.	151.706.569
Avanzo complessivo di gestione	L.	291.668.800

I dati della gestione di competenza sopra riportati riguardano il bilancio nel suo complesso.

Le risultanze della gestione relative a ciascun titolo del bilancio sono esaminate qui di seguito:

TITOLO I. — ENTRATE E SPESE CORRENTI

Per ciò che concerne tale titolo di bilancio, la gestione di competenza presenta i seguenti risultati:

Entrate accertate	L.	2.858.958.918
Spese impegnate	» (1)	2.554.620.187
Avanzo economico	L.	304.338.731

che, rispetto alla previsione definitiva,

Entrate	L.	2.860.000.000
Spese	»	2.705.000.000
Avanzo economico	L.	155.000.000
indica un miglioramento di	L.	149.338.731

(1) Escluso l'avanzo di gestione di lire 291.668.800 (cap. 1202) da versare in conto entrata del bilancio della Regione (cap. 2651).

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TITOLO II. — ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Per ciò che riguarda tale titolo di bilancio, la gestione di competenza presenta le seguenti risultanze:

Entrate accertate	L.	3.879.907.760
Spese impegnate	»	4.044.264.260
Disavanzo accertato	L.	164.356.500

che, rispetto alla previsione definitiva,

Entrate	L.	3.889.269.075
Spese	»	4.044.269.075
Disavanzo	L.	155.000.000
rappresenta un peggioramento di	L.	9.356.500

Fra le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive sono da segnalare quelle che si riferiscono ai seguenti capitoli di bilancio:

Capitolo 1204 — Canoni di concessioni di pascoli	L.	30.782.688
Capitolo 1205 — Canoni di concessioni di cave	»	10.480.140

Per quanto riguarda, invece, i minori accertamenti di entrata sono da segnalare quelli relativi ai seguenti capitoli:

Capitolo 1203 — Canoni di concessioni di terreni demaniali	L.	40.275.692
Capitolo 1001 — Vendita dei prodotti delle foreste demaniali	»	8.141.121

Circa le economie accertate rispetto alle previsioni definitive di spesa, sono da menzionare, per il loro elevato importo, le seguenti:

lire 11.240.300 — nelle spese per indennità di missione (capitolo n. 1104);

lire 34.413.205 — nelle spese per manutenzione di immobili, strade, ponti, chiudenti, sorgive ed acquedotti (capitolo 1123);

lire 22.768.681 — nelle spese per la lotta antincendi, compresa la manutenzione dei viali di sicurezza (capitolo 1120);

lire 5.409.140 — nelle spese postali, telegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche (capitolo 1110);

lire 7.404.408 — fitto di locali e canoni di acqua (capitolo 1108);

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lire 5.000.000 — nella commissione sul movimento generale di cassa (capitolo 1118);

lire 2.630.000 — nelle spese per il Consiglio di amministrazione dell'Azienda

e per il suo funzionamento, compresi i compensi, i gettoni di presenza e le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto ai membri del Consiglio stesso (capitolo 1101).

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Alla chiusura del precedente esercizio le risultanze dei residui, compresi quelli dell'esercizio 1974, erano le seguenti:

Residui attivi	L.	1.116.721.654
Residui passivi	»	6.792.169.710
		<hr/>
Con una eccedenza passiva di	L.	5.675.448.056

III. — LA GESTIONE DI CASSA PER IL CONTO DEL BILANCIO

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1975 presentano le seguenti risultanze:

Versamenti:

— in conto competenza	L.	6.517.995.838
— in conto residui	»	149.878.479
		<hr/>
	L.	6.667.874.317

Pagamenti:

— in conto competenza	L.	2.052.748.537
— in conto residui	»	3.361.911.582
		<hr/>
	L.	5.414.660.119
		<hr/>
Con una eccedenza attiva di	L.	1.253.214.198
		<hr/> <hr/>

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

IV. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1975

Alla chiusura dell'esercizio 1975 i residui da riportare all'esercizio 1976 figurano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L.	1.230.233.999
Residui passivi	»	<u>8.158.896.253</u>
Con una eccedenza passiva di	L.	6.928.662.254
che, rispetto a quella esistente alla chiusura del precedente esercizio in	»	<u>5.675.448.056</u>
pone in luce un peggioramento di	L.	<u><u>1.253.214.198</u></u>

V. — LA SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 il conto generale del patrimonio dell'Azienda presenta le seguenti risultanze complessive:

Attività	L.	10.364.228.593
Passività	»	<u>8.260.062.417</u>
Con una eccedenza attiva di	L.	2.104.166.176
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1974 pari a	»	<u>1.739.874.528</u>
segna un miglioramento di	L.	364.291.648

determinato dalle variazioni qui di seguito compendiate, verificatesi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975, nella consistenza patrimoniale accertata al 31 dicembre 1974:

PER LE ATTIVITA'.

Aumenti:

— nelle attività finanziarie	L.	6.931.265.141
— negli immobili, mobili e oggetti diversi	»	464.908.577
— nel materiale scientifico ed artistico	»	500.000
	L.	<u>7.396.673.718</u>

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Diminuzioni:

— nelle attività finanziarie	L.	5.564.538.598	
— nei crediti e titoli vari di credito	»	—	
			L. 5.564.538.598
Aumento netto nelle attività	L.		1.832.135.120

PER LE PASSIVITA'.

Aumenti:

— nelle passività finanziarie	L.	4.837.824.710
— nelle passività patrimoniali	»	101.127.942
	L.	4.938.952.652

Diminuzioni:

— nelle passività finanziarie	L.	3.471.109.180
Aumento netto nelle passività	L.	1.467.843.472
Torna così il miglioramento come sopra indicato di	L.	364.291.648

**FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE
DELL'ESERCIZIO 1975**

CONTO DEL BILANCIO

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1975

Nel bilancio di previsione del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1975 le entrate e le spese erano previste a pareggio nella somma di lire 148.010.000.000.

A seguito delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni risultano, in via definitiva, come appresso:

Entrate	L.	357.199.000.000
Spese	»	501.689.000.000
Con un disavanzo previsto in	L.	144.490.000.000

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Detto disavanzo deriva dalle variazioni di bilancio qui di seguito riportate che hanno determinato un aumento nella spesa senza una corrispondente variazione compensativa nelle entrate.

lire 136.990 milioni — spesa cui si è fatto fronte con le sopravvenienze attive accertate a tutto il 31 dicembre 1974, ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e b) legge regionale 2 maggio 1975, n. 18 (decreto presidenziale 21157 del 28 giugno 1975).

lire 4.000 milioni — spesa alla quale è stato provveduto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, utilizzando parte delle disponibilità residue del capitolo di bilancio 2151 relativo all'esercizio 1974 (decreto presidenziale 21068 del 23 aprile 1975).

lire 3.500 milioni — spesa coperta con parte delle sopravvenienze attive accertate al 31 dicembre 1974 - articolo 19 legge regionale 28 novembre 1970, n. 48 (decreto presidenziale 21095 del 6 maggio 1975).

lire 144.490 milioni — Totale.

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate accertate	L. 329.149.558.127
Spese impegnate	» 501.678.497.196
con un disavanzo accertato di	L. 172.528.939.069

Risulta, pertanto, a chiusura dell'esercizio, un peggioramento, rispetto alle previsioni definitive, di lire 218.038.939.069.

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

I residui degli esercizi anteriori risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente sono stati ripresi nel 1975 per gli importi qui sotto indicati:

Residui passivi	L. 403.647.268.873
Residui attivi	» 101.930.391.485
con una eccedenza passiva di	L. 301.716.877.388

Dal consuntivo in esame si rileva che il sopraindicato importo dei residui attivi ha subito, durante l'esercizio 1975, un aumento di lire 14.696.032.744 mentre l'importo dei residui passivi ha subito, complessivamente, durante lo stesso esercizio, variazioni in diminuzione per lire 5.358.473.937.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Pertanto, nella gestione dei residui si è registrato un miglioramento di lire 20.054.506.581.

Tenuto conto, poi, delle somme riscosse e versate (lire 50.348.044.909) e di

quelle pagate (lire 92.208.019.301), le risultanze complessive della gestione dei residui, provenienti dagli esercizi 1974 e precedenti, al 31 dicembre 1975 risultano così stabilite:

Residui attivi.

Consistenza al 1° gennaio 1975	L. 101.930.391.485
Variazioni nel corso dell'esercizio 1975	» 14.696.032.744(+)
	<u>L. 116.626.424.229</u>
Somme riscosse e versate nell'esercizio 1975	» 50.348.044.909
Residui dei residui attivi al 31 dicembre 1975	L. 66.278.379.320

Residui passivi.

Consistenza al 1° gennaio 1975	L. 403.647.268.873
Variazioni nell'esercizio 1975	» 5.358.473.937(-)
	<u>L. 398.288.794.936</u>
Somme pagate	» 92.208.019.301
Residui dei residui passivi al 31 dicembre 1975	L. 306.080.775.635
Eccedenza passiva al 31 dicembre 1975	» 239.802.396.315
Eccedenza passiva al 31 dicembre 1974	» 230.003.314.007
Eccedenza passiva al 31 dicembre 1975 rispetto al 31 dicembre 1974	L. 9.799.082.308

III. — LA GESTIONE DI CASSA PER IL CONTO DEL BILANCIO

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1975 presentano le seguenti risultanze:

Versamenti:

In conto competenza	L. 157.977.267.295
In conto residui	» 50.348.044.909
	<u>L. 208.325.312.204</u>

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Pagamenti:

In conto competenza	L.	120.759.757.415	
In conto residui	»	92.208.019.301	
			L. 212.967.776.716
con una eccedenza passiva di	L.		4.642.464.512

IV. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1975

Alla chiusura dell'esercizio 1975 i residui da riportare all'esercizio 1976 figurano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi.

Residui provenienti dall'esercizio 1974 e precedenti	L.	66.278.379.320
Residui provenienti dall'esercizio 1975	»	171.172.290.832
Totale dei residui attivi al 1° gennaio 1976	L.	237.450.670.152

Residui passivi.

Residui provenienti dall'esercizio 1974 e precedenti	L.	306.080.775.635
Residui provenienti dall'esercizio 1975	»	380.918.739.781
Totale dei residui passivi al 1° gennaio 1976	L.	686.999.515.416
Eccedenza passiva	»	449.548.845.264
Tale eccedenza raffrontata con quella esistente al 1° gennaio 1975 pari a	»	301.716.877.388
evidenzia un peggioramento di	L.	147.831.967.876

FONDO DI CASSA — RESIDUI ATTIVI — RESIDUI PASSIVI

Le attività e le passività patrimoniali del Fondo alla chiusura dell'esercizio 1975 ammontano rispettivamente a lire 676.331.714.942 e a lire 687 miliardi 022.750.416 con una eccedenza passiva di lire 10.691.035.474.

Ponendo a raffronto tale eccedenza passiva con quella attiva esistente alla chiusura dell'esercizio 1974 pari a lire 141.783.396.914 risulta che la situazione patrimoniale nell'esercizio 1975 ha subito un peggioramento di lire 152.474.432.388.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I dati della situazione patrimoniale riferiti alla chiusura degli esercizi 1974 e 1975 sono qui di seguito riportati con la indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi patrimoniali nel corso dell'esercizio 1975.

	Alla chiusura dell'esercizio 1974	Alla chiusura dell'esercizio 1975	Variazioni verificatesi durante l'esercizio 1975
ATTIVITA'			
Conto di cassa	414.757.107.567	410.554.093.680	4.203.013.887 (-)
Residui attivi	101.930.391.485	237.450.670.152	135.520.278.667 (+)
Crediti di tesoreria	28.842.427.315	28.326.951.110	515.476.205 (-)
Totale delle attività	545.529.926.367	676.331.714.942	130.801.788.575 (+)
PASSIVITA'			
Residui passivi	403.647.268.873	686.999.515.416	283.352.246.543 (+)
Debiti di tesoreria	99.260.580	23.235.000	76.025.580 (-)
Totale delle passività	403.746.529.453	687.022.750.416	283.276.220.963 (+)
RIEPILOGO			
Attività	545.529.926.367	676.331.714.942	130.801.788.575 (+)
Passività	403.746.529.453	687.022.750.416	283.276.220.963 (+)
Differenze	141.783.396.914 (+)	10.691.035.474 (-)	152.474.432.388 (-)

Il peggioramento di lire 152.474.432.388, registrato nella consistenza patrimoniale è stato determinato:

- dal disavanzo della gestione di competenza L. 172.528.939.069
- l'avanzo della gestione dei residui » 20.054.506.681

**FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA
CONTO DEL BILANCIO**

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA

I capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, inserito nel bilancio della Regione siciliana sotto l'appendice n. 3 (articolo 2, legge regionale 3 giugno 1975, n. 27), figuravano iscritti negli stati di previsione soltanto per memoria.

Nel corso dell'esercizio 1975 sono affluiti all'entrata, per versamenti effet-

tuati dallo Stato, fondi ammontanti a lire 182.412.000.000. Tali fondi sono stati ripartiti ed iscritti nei capitoli di spesa di detto bilancio.

Le previsioni definitive risultano così stabilite a pareggio in lire 182 miliardi 412.000.000.

In sede consuntiva si sono avuti i seguenti risultati:

Entrate accertate	L.	182.412.000.000
Impegni assunti	»	182.412.000.000

II. — GESTIONE DEI RESIDUI

Nell'esercizio 1975 non v'è stata alcuna operazione di gestione afferente ai residui in quanto il Fondo regionale per la assistenza ospedaliera è stato istituito nel corso dello stesso anno 1975.

III. — GESTIONE DI CASSA

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio hanno dato i seguenti risultati:

Versamenti:

— in conto competenza	L.	167.211.000.000
— in conto residui	»	—
Totale		L. 167.211.000.000

Pagamenti:

— in conto competenza	L.	144.247.304.415
— in conto residui	»	—
Totale		L. 144.247.304.415

Eccedenza attiva	L.	<u>22.963.695.585</u>
----------------------------	----	-----------------------

IV. — RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1975

Alla chiusura dell'esercizio 1975, sono da riportare all'esercizio 1976 i residui sotto indicati:

Residui attivi.

Somme accertate e non versate L. 15.201.000.000

Residui passivi.

Somme impegnate e non pagate » 38.164.695.585

Eccedenza residui passivi L. 22.963.695.585

CONTO DEL PATRIMONIO

In assenza di beni immobili e mobili, la consistenza patrimoniale del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è costituita soltanto dalle attività e passività finanziarie sottoelencate:

Attività.

Cassa L. 22.963.965.545

Residui attivi » 15.201.000.000

Totale L. 38.164.965.545

Passività.

Residui passivi L. 38.164.695.585

Differenza L. —

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

a) PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

CONSIDERAZIONI GENERALI.

Un particolare fenomeno giuridico che si è reso evidente nel corso del 1975, riguarda il contenuto di numerose leggi regionali pubblicate nel periodo anzidetto, nelle quali, per la prima volta, sono configurati particolari poteri attribuiti alla competenza delle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale.

Il fenomeno in questione merita una notazione in quanto il principio che viene introdotto attua una deroga alle fondamentali attribuzioni di organi regionali appartenenti a poteri diversi.

In relazione alle attribuzioni stabilite dalle leggi indicate, le Commissioni legislative dell'Assemblea regionale debbono:

a) ricevere comunicazione dei seguenti atti:

- programma di utilizzazione del fondo di solidarietà nazionale per il 1975 (legge regionale 31 dicembre 1974, n. 62);
- programma di distribuzione degli stanziamenti per il rinnovo e il miglioramento delle attrezzature dei mattatoi (legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60);

— interventi per la lotta fitosanitaria (legge regionale 12 maggio 1975, n. 20);

b) ricevere una relazione, da parte dell'Assessore competente, prima dell'approvazione da parte di questi, dei seguenti atti:

— deliberazioni riguardanti l'Ente minerario siciliano (EMS), e l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) - legge regionale 14 marzo 1975, n. 7, legge regionale 6 giugno 1975, n. 47 e legge regionale 16 agosto 1975, n. 59;

— deliberazioni dell'EMS riguardo la S.p.a. Industria Sali Potassici e Affini (ISPEA) - legge regionale 6 giugno 1975, n. 48;

— rendiconto della gestione delle miniere di zolfo (legge regionale 6 giugno 1975, n. 42);

— provvedimento di determinazione del costo massimo ammissibile per gli alloggi che usufruiscono di contributi regionali (legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79);

c) esprimere parere o essere sentite sui seguenti atti:

- progetto-obiettivo, per il miglioramento e l'efficienza produttiva degli agrumeti (legge regionale 3 giugno 1975, n. 24);
- regolamenti per l'attuazione dei provvedimenti a favore degli emigranti, per il funzionamento della consulta regionale della emigrazione e provvedimenti per la individuazione dei comuni da associare per il funzionamento dei centri sociali per l'emigrazione (legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 e legge regionale 16 agosto 1975, n. 60);
- provvedimenti per l'assistenza ospedaliera e precisamente: il programma per la utilizzazione dei fondi stanziati dalle leggi statali, l'attribuzione delle somme occorrenti per il finanziamento delle opere in conto capitale, la organizzazione dei servizi necessari per l'assistenza ospedaliera, l'utilizzazione del personale degli enti mutualistici (legge regionale 3 giugno 1975, n. 27);
- programma di utilizzazione degli incentivi per l'attività edilizia delle cooperative ed anche i singoli provvedimenti di concessione dei contributi e di autorizzazione alla vendita degli alloggi (art. 8 legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79);
- programma degli interventi per la difesa delle strutture forestali e l'inventario dei beni boscosi (legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88).

Con le norme sopra elencate, si viene ad affidare alle Commissioni una funzione riconducibile a quella attività consultiva che si esplica nella formazione dei provvedimenti amministrativi. Detta funzione è evidente in tutti i casi in cui

all'Amministrazione s'impone l'obbligo di richiedere parere alle Commissioni medesime; ma essa può dirsi presente anche in quegli altri casi in cui l'Amministrazione è tenuta a riferire, a relazionare, in via preventiva, rispetto al compimento di atti che sono di sua competenza giacché siffatto adempimento non può aver altro scopo che quello di consentire l'espressione di un giudizio sugli atti che l'Amministrazione andrà ad adottare.

E a questo punto è di chiara evidenza che la funzione consultiva, in quanto correlata all'attività amministrativa, non può che spettare al Governo e non all'Assemblea regionale.

In ordine alla organizzazione amministrativa regionale, è da segnalare la legge regionale 29 dicembre 1975, n. 86 che prevede la elaborazione, da parte di apposita commissione, di tre progetti di riforma riguardanti: l'amministrazione periferica nonché l'ordinamento degli enti locali.

Secondo l'articolo 2 della legge, è stato stabilito che la riforma dovrà tendere a « superare l'attuale assetto organizzativo sulla base di principi di efficienza, collegialità, partecipazione e pubblicità dell'azione amministrativa ». Gli stessi principi erano già enunciati nella legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale e sulla base di essi è stato già elaborato uno schema di regolamento di esecuzione predisposto (appena alcuni giorni prima della pubblicazione della legge n. 86) da un gruppo di esperti, comportando una spesa di 8 milioni e mezzo.

Per lo studio e la stesura del progetto della riforma da attuarsi, la legge ha previsto una Commissione di 15 docenti universitari la quale può eventualmente avvalersi anche di esperti per l'effettuazione di indagini, studi e ricerche particolari, nonché degli uffici dell'Amministrazione per documentazioni varie e infine di un gruppo di lavoro appo-

sitamente da istituire per l'espletamento dei compiti di segreteria.

ATTI DI GOVERNO

Gli atti amministrativi adottati dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta di governo e che sono stati sottoposti al visto della Corte, rientrano fondamentalmente nei seguenti tipi:

- a) approvazione di piani territoriali;
- b) costituzione di commissioni provinciali di controllo;
- c) decisioni su ricorsi straordinari al Presidente della Regione;
- d) prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

A) I piani territoriali approvati sono stati il piano territoriale di coordinamento etneo e il piano comprensoriale n. 3, riguardante la zona meridionale del palermitano (Montelepre e Partinico) e le zone costiere di Trapani, Castellammare del Golfo e Alcamo.

Dal piano comprensoriale n. 6 già approvato con decreto presidenziale 15 gennaio 1973 e riguardante la zona sud-occidentale dell'Isola, è stato operato lo stralcio dell'area comprendente il monte Kronio la quale è stata assoggettata ad un particolare assetto territoriale, ancora da definire, che tenga conto delle esigenze di sfruttamento del bacino idrotermale di Sciacca, in cui è inserita.

I decreti presidenziali di approvazione del piano n. 3 e dello stralcio dal piano n. 6 sono stati adottati in parziale difformità dalle deliberazioni delle assemblee dei comuni interessati, i quali intervengono nella elaborazione dei piani, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 recante provvedimenti per la ripresa delle zone terremotate.

Nel piano n. 3 (trapanese-palermitano) sono state inserite di autorità, nel decreto di approvazione, due prescrizioni (impropriamente denominate « stralcio »).

La prima di queste prescrizioni è il vincolo di inedificabilità assoluta nella intera fascia costiera per una profondità di 200 metri, l'altra è la destinazione a verde agricolo della restante fascia dell'entroterra.

Le deliberazioni consortili adottate dai comuni invece, avrebbero consentito programmi di fabbricazione sia sulle zone costiere che nell'area idrotermale sulla quale sorge il monte Kronio.

In entrambi i casi l'intervento autoritativo del Presidente è stato ritenuto legittimo, in quanto l'articolo 6 della legge conferisce al Presidente, su parere degli organi regionali tecnici-urbanistici, poteri di modifica del piano deliberato dalle assemblee consortili dei comuni, senza bisogno che su quelle modifiche le assemblee medesime siano di nuovo chiamate a deliberare.

B) Il governo regionale ha proceduto nel 1975 alla rinnovazione delle Commissioni provinciali di controllo di Messina e di Enna scadute da molti anni, ponendo così rimedio, sia pure parzialmente e con ritardo, alle numerose censure mosse dalla Corte.

Restano da rinnovare la Commissione della provincia di Ragusa (scaduta da oltre 11 anni) e quella della provincia di Caltanissetta.

Un tale regime di proroga, che ormai è difficile giustificare anche ricorrendo al motivo della inerzia dei Consigli provinciali nella elezione dei loro rappresentanti, espone a rischi di invalidazione tutta l'attività locale di controllo.

C) In sede di esame di provvedimenti decisori di ricorsi straordinari del Presidente della Regione si è avuto occasione di affermare il principio, ormai pacifico in dottrina e in giurisprudenza, che l'autorità adita è vincolata ai motivi che sono stati adottati dal ricorrente e non può annullare l'atto per motivi diversi rilevati d'ufficio.

D) Per quanto riguarda i provvedimenti di prelevamenti dal fondo di ri-

serva per le spese impreviste è stata ribadita la giurisprudenza formata dalla Corte dei conti circa le condizioni necessarie per procedere all'operazione, e cioè l'imprevedibilità e non continuità della spesa e la indifferibilità di essa, con l'obbligo quanto a quest'ultima di una congrua motivazione.

FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA.

Il fondo per l'assistenza ospedaliera istituito dallo Stato è stato attribuito alla Regione siciliana finora nella quota del 6,75 per cento in base ai criteri fissati nell'articolo 16 del decreto legislativo 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

La Regione a sua volta, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, che reca norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera, distribuisce la quota ad essa spettante a vari settori (assistenza ospedaliera, personale degli enti mutualistici comandato presso la Regione, assistenza svolta da cliniche universitarie e private in regime di convenzione, assistenza ospedaliera all'estero, assistenza indiretta).

I criteri di misura di tale distribuzione, operata da un apposito comitato interassessoriale, debbono essere tre: l'ammontare della somma di volta in volta erogata dallo Stato, le spese che, per i vari settori, sono state rilevate nell'anno precedente e le spese inerenti le convenzioni con cliniche universitarie e private.

Salvo una vaga indicazione della spesa globale sostenuta dagli ospedali regionali per l'assistenza erogata nel corso del 1975 (164 miliardi circa per spese correnti e 4 miliardi per spese in conto capitale), l'assegnazione dei fondi ai vari settori è stata compiuta senza l'utilizzazione dei due ultimi criteri suesposti e ciò per la mancata approvazione dei bi-

lanci degli enti ospedalieri e per la mancata stipula delle convenzioni con le cliniche.

Queste due ultime circostanze hanno in pratica impedito per il 1975 la puntuale attuazione del procedimento di distribuzione dei fondi, e il comitato interassessoriale, nel riparto dei fondi stessi, non ha potuto che seguire criteri generici.

I decreti che hanno stanziato i fondi nei vari capitoli di bilancio corrispondenti ai settori sopradescritti, sono stati tuttavia ammessi a registrazione limitatamente all'esercizio 1975, data la fase di avvio del nuovo sistema di assistenza sanitaria per cui è comprensibile che, nei primi tempi, si incontrino obiettive difficoltà che non potrebbero giustificare l'arresto di un servizio che è di interesse pubblico vitale.

Un decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, ha fuso in unico ente ospedaliero due ospedali provinciali esistenti in Messina, l'ospedale « Piemonte » e l'ospedale « Regina Margherita ».

Al nuovo ente ospedaliero così costituito è stata attribuita la classifica di ente ospedaliero generale regionale prevista dall'articolo 20 della legge 12 dicembre 1968, n. 132.

Il provvedimento è stato adottato su parere conforme del Consiglio provinciale di sanità — previa istruttoria condotta dal medico provinciale —.

Questi, pur concludendo favorevolmente, aveva tuttavia messo in evidenza, per alcuni reparti, delle gravi carenze le quali avrebbero potuto sconsigliare nel merito la classificazione di ospedale generale regionale.

ATTI DELLA PRESIDENZA REGIONALE

Sempre in tema di assistenza ospedaliera, è da richiamare quanto già posto in evidenza nelle precedenti relazioni circa l'operazione di risanamento della situazione debitoria degli ospedali accertata

fino a tutto il 1971, risanamento attuato mediante il prelievo di 40 miliardi dai fondi di cassa regionali (legge regionale 22 luglio 1972, n. 38).

Il rendiconto, il cui obbligo è già scaduto con il 31 dicembre 1974, deve mostrare la corrispondenza fra le spese che con il fondo in questione sono state sostenute dagli ospedali e i criteri di spesa che gli ospedali medesimi, con apposite deliberazioni, si sono impegnati ad adottare secondo le prescrizioni che a suo tempo, a seguito di rilievi formulati in sede di controllo, l'Amministrazione ha emanato con la circolare della Ragioneria generale n. 917 dell'11 giugno 1973.

Questo rendiconto, ovviamente, non si è potuto ritenere costituito da un semplice prospetto, quale era stato inviato alla Corte, contenente le somme erogate ai singoli enti ospedalieri. Esso venne pertanto restituito all'Amministrazione ed è stato recentemente riprodotto comprendendo anche i dati relativi al 1975.

Il fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione è retto da un Consiglio di amministrazione ancora incompleto, perché mancante di alcuni membri decaduti dal diritto di parteciparvi e non sostituiti.

I decreti di sostituzione dei detti componenti sono stati invero emanati dall'Amministrazione, ma non ammessi a visto della Corte, perché intervenuti tutti in regime di « prorogatio » dell'organo che dal 1971 non è stato più rinnovato.

Si è perciò mantenuto fermo il principio della inammissibilità della sostituzione dei membri di collegi scaduti.

Il fondo non ha prodotto il rendiconto.

A proposito del regime tributario da applicare ai contratti di prestatori d'opera, si è ritenuto che nel caso di consulenti, incaricati di fornire all'Amministrazione studi o altri servizi ai sensi dell'articolo 380 t. u. imp. civ. dello Stato, il compenso spettante va assoggettato alla ritenuta d'acconto sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta da

applicare mediante ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

I consulenti, infatti, ricevono un compenso che costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e rientra perciò nella previsione della lettera b) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Diverso regime tributario è da applicare invece alle persone giuridiche che intrattengono con l'Amministrazione rapporti di servizio: il compenso ad esse attribuito va assoggettato infatti all'imposta sul valore aggiunto: e poiché tale imposta è a carico dell'Amministrazione committente, il pagamento dell'IVA deve essere disposto a favore del prestatore d'opera contestualmente con l'atto che dispone il pagamento del compenso.

E' stato questo il caso della commissione di conto che è versata al banco di Sicilia per lo svolgimento del servizio di cassa regionale, commissione che deve essere appunto maggiorata dell'importo dell'IVA.

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI PREVISIONE

Come già posto in evidenza nelle precedenti relazioni, puramente figurativi sono in gran parte gli stanziamenti sulla categoria V — interessi — della rubrica riguardante la Ragioneria generale della Regione.

Questi interessi infatti, contabilizzati con mandati verdi, da estinguere con quietanze di entrata, si riferiscono a mutui autorizzati (con leggi regionali) ma non effettivamente somministrati dagli istituti di credito mutuatari, non essendo mai verificata in questi ultimi anni la condizione posta dalla legge relativa alla somministrazione, e cioè la deficienza di cassa.

Quanto ai capitoli « per memoria » esistenti nel bilancio di previsione 1975,

sembrano utili alcune osservazioni preliminari avvertendo peraltro che per l'esercizio 1976 l'argomento dovrà essere ben altrimenti approfondito, dato che un'intera appendice al bilancio, quella contenente il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, è stata iscritta « per memoria ».

Nonostante l'antica prassi che consente la presenza di questi capitoli, deve mettersene in dubbio sia la legittimità che la utilità.

Il regolamento di contabilità di Stato, in aderenza dell'osservanza del principio di universalità del bilancio, stabilisce che tutte le entrate debbono essere iscritte nel bilancio di previsione (articolo 219) e che tutte le spese si iscrivono in bilancio per la somma che si ritiene necessaria (articolo 142).

I capitoli « per memoria » mancando di stanziamento, derogano a questo principio e la deroga si giustifica con l'imprevedibilità di entrate che siano connesse con spese eventuali (es. rimborsi per anticipazioni soltanto eventuali) oppure con l'imprevedibilità di spese che siano dipendenti da entrate eventuali (es. spese da finanziarsi con mutui di incerta realizzazione, concorsi a favore di enti per tributi eventualmente riscossi).

Nessuna di queste necessità ricorre nel bilancio della Regione siciliana, ed anzi, molti di questi capitoli concernono spese obbligatorie, per cui lo stanziamento, ogni qualvolta se ne presenta la necessità, viene istituito mediante prelievo dalle spese obbligatorie e d'ordine, con la lunga procedura della variazione di bilancio e con conseguente rilevante ritardo nel pagamento ai creditori.

Quanto meno, l'iscrizione dei capitoli per memoria dovrebbe essere limitata a quelle spese che, in sede di redazione del bilancio, appaiono soltanto possibili nel loro « an » e non dovrebbe essere consentita invece per quelle spese che sono agevolmente prevedibili, restando incerto soltanto il « quantum » della loro erogazione.

A questo tipo appartengono la gran parte dei capitoli di spesa iscritti per il titolo in parola e cioè le spese di liti, arbitraggi, risarcimenti, i residui passivi perenti e reclamati dai creditori, gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali (prevedibili in larga misura) e i riparti, fra enti beneficiari, di quote di imposte assegnate alla Regione.

Molti dei capitoli iscritti « per memoria » restano poi in pratica completamente privi di stanziamento.

Per quanto riguarda i capitoli « per memoria » iscritti in entrata, questi — numerosissimi — si riferiscono generalmente a quote di tributi spettanti alla Regione ed a rimborsi di anticipazioni concesse a favore di enti vari, per le quali potrebbe essere agevole calcolarne il gettito o in base a quello dell'esercizio precedente oppure in base alle previsioni di entrata del bilancio dello Stato allorché trattasi di misura in percentuale o addizionali di imposte di spettanza statale (la addizionale 5% sull'imposta di circolazione).

Il sistema comporta un difetto delle previsioni che potrebbe giustificarsi soltanto se avesse carattere quantitativo; ma la mancanza di questi stanziamenti — ben più gravemente — potrebbe turbare l'equilibrio generale del bilancio facendo venir meno la funzione a cui deve assolvere la previsione del bilancio.

Allorché si ha riguardo alle varie specie di entrata la cui realizzazione è certa anche se ne è indeterminato l'ammontare, potrebbe verificarsi che il reperimento dei mezzi necessari per far fronte a nuove leggi di spesa, venga a dipendere in larga misura dagli adempimenti amministrativi relativi al calcolo degli accertamenti di entrata (le poste di spesa sono infatti difficilmente riducibili per la loro rigidità).

Le variazioni apportate al bilancio regionale 1975 con la legge regionale 29

dicembre 1975, n. 91 (pubblicata a chiusura di esercizio), consistono:

- nell'aumento di 50.150 milioni dell'entrata (di cui per maggiori accertamenti tributari 30.000 milioni a titolo di IRPEF);
- nella diminuzione di spesa corrente per 1.654 milioni. In particolare sono stati ridotti di 1.400 milioni lo stanziamento del capitolo concernente « interessi sui mutui contratti o da contrarre per gli enti pubblici economici regionali (Az. ASI, EMS, ESPI) » e di 250 milioni gli stanziamenti dei capitoli di spesa di assistenza sociale;
- nell'aumento di spesa per 51.804 milioni.

Sono stati corrispondentemente aumentati (« ripristinati ») in primo luogo, gli stanziamenti che nel corso dell'esercizio erano stati ridotti per far fronte alle spese per il c.d. « progetto-obiettivo » per le miniere zolfifere, posto con la legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 (non sono stati però ripristinati gli stanziamenti che erano stati ridotti sui capitoli riguardanti i centri di assistenza agricola, i rimboschimenti e i contributi per miglioramento fondiario).

Sono stati anche aumentati capitoli riguardanti opere in conto capitale (per poco più di 15 miliardi).

Gli altri aumenti riguardano spese correnti e assommano a più di 35 miliardi, comprendendo fra questi, per la loro natura, anche le anticipazioni ai comuni e alle amministrazioni provinciali, le quali nel bilancio si trovano inserite fra le spese in conto capitale.

La legge ha protratto fino al 20 gennaio 1976 la facoltà all'Amministrazione di prendere impegni sui capitoli incrementati.

Una norma particolare consente la spesa di 4 milioni e 200 mila lire per funzioni di rappresentanza esercitate dal Presidente regionale in anni antecedenti il 1973.

Le variazioni al bilancio di previsione hanno dato luogo all'esame di due questioni che nella Regione siciliana si presentano peculiari. Una riguarda l'utilizzazione dell'avanzo finanziario risultante dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, l'altra le variazioni compensative fra capitoli di spesa della parte in conto capitale.

Alcune leggi regionali (v. legge regionale 25 ottobre 1975, n. 70) prescrivono che a determinate spese « si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1974 ».

Non si tratta, nella specie, di un avanzo finanziario del conto del bilancio, che nell'anno 1974 si è chiuso con un disavanzo, ma del saldo attivo di quel particolare conto che va tecnicamente sotto il nome di conto del tesoro e che nel rendiconto generale è inserito nel conto del patrimonio.

Allo stesso modo che nello Stato, infatti, il rendiconto generale della Regione siciliana si compone di due parti: la prima, costituita dal conto del bilancio, attiene alle gestioni separate della competenza e dei residui; la seconda, concernente il conto del patrimonio, attiene alla gestione del patrimonio.

Il conto del patrimonio, a sua volta, viene considerato ed esposto in due parti distinte, l'una riguardante le componenti non finanziarie, e cioè i risultati della gestione dei beni patrimoniali, l'altra le componenti finanziarie.

Quest'ultima parte finanziaria figura, anche nella Regione siciliana, come conto del tesoro, sottoconto del conto generale del patrimonio, e comprende nella parte passiva i debiti di tesoreria e i residui passivi; nella parte attiva, il saldo del conto di cassa, i crediti di tesoreria e i residui attivi.

Nel 1974 la passività del conto era stata di 569 miliardi circa e l'attività di 639 miliardi circa. Il saldo attivo del conto era stato perciò di 69 miliardi circa.

È a questo saldo attivo che le leggi innanzi dette si sono riferite, con la denominazione di « avanzo finanziario », per ordinare la copertura delle spese da esse disposte.

Questo mezzo di copertura è reso possibile nella Regione siciliana per le notevoli giacenze di cassa esistenti e che rappresentano nella specie effettive disponibilità finanziarie e non mezzi o risorse di tesoreria.

Tuttavia, il provvedimento adottato non manca di suscitare qualche dubbio sulla legittimità del mezzo di copertura cui si è fatto ricorso, essendosi autorevolmente affermato che le disponibilità necessarie per la copertura di nuove o maggiori spese vanno ricercate nell'ambito stesso del bilancio: non quindi *aliunde*, sul conto del patrimonio, senza le contestuali variazioni compensative — in bilancio — a fronte dei nuovi o maggiori oneri assunti.

Le perplessità così manifestate esigerebbero perciò una ulteriore riflessione, da parte degli organi regionali, sulla soluzione del tanto discusso problema, da riguardarsi anche sotto l'aspetto dei principi generali dell'annualità e della competenza del bilancio, ai quali è tutt'ora informato, al pari di quello dello Stato, l'ordinamento contabile della Regione.

Altra questione, riguardo alle variazioni di bilancio, è quella posta dall'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 6, che recita: « Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, ha facoltà di provvedere con propri decreti, in relazione ad effettive necessità, alle variazioni compensative tra gli stanziamenti di bilancio relativi a spese in conto capitale autorizzate da speciali disposizioni legislative ripartite in più anni, fermi restando l'ammontare complessivo delle assegnazioni di spesa e la durata di esse ».

La prima — e finora unica applicazione di questa norma — è stata fatta dalla Regione con un decreto di variazione che ha diminuito capitoli di parte capitale, riguardanti contributi a pescatori e cooperative, e aumentato corrispondentemente (per 1 miliardo e 270 milioni) il capitolo, pure in conto capitale, concernente il fondo di dotazione dell'ESPI.

La deliberazione della Giunta ha motivato l'operazione con la necessità dell'ESPI di procedere al pagamento urgente dei salari ai dipendenti delle società collegate.

Ne è conseguito, pertanto, uno spostamento di fondi dagli investimenti, rappresentati dai contributi per la pesca e l'attività cooperativa, verso una necessità sostanzialmente di carattere corrente, come è il pagamento dei salari.

Questa variazione compensativa è stato possibile adottarla soltanto grazie alla lata locuzione usata dalla legge.

Questa, nel circoscrivere l'ambito della compensazione alle « spese in conto capitale », non ha tenuto conto della realtà dei bilanci regionali, dove nella parte capitale sono inserite non soltanto quelle spese che costituiscono investimenti in senso tecnico, cioè che sono destinate alla formazione del capitale delle imprese pubbliche e private, bensì anche le spese di funzionamento proprie di enti pubblici economici, e che vengono anch'esse finanziate dal bilancio della Regione attraverso incrementi dei fondi di dotazione.

Una siffatta applicazione della legge, però, rende problematica la compensazione dalla stessa prescritta e che, per essere effettiva, dovrebbe comportare, negli esercizi futuri, la diminuzione del capitolo che si è incrementato in questo esercizio e il corrispondente aumento degli stanziamenti già ridotti.

CAPITOLO I

b) ATTI DEL PERSONALE REGIONALE

CONSIDERAZIONI GENERALI

Premessa

Nel corso del 1975 non vi sono state sostanziali innovazioni legislative in materia di ordinamento del personale della Regione siciliana, tuttora disciplinato dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni fra le quali, fondamentali, quelle introdotte con la legge regionale 1° agosto 1974, n. 30.

Tuttavia, non poche leggi — delle quali si dirà più oltre — hanno avuto ad oggetto la regolamentazione o la ristrutturazione di particolari settori dell'Amministrazione regionale, con conseguenti effetti sullo stato giuridico ed economico di talune categorie di dipendenti.

L'attività amministrativa in materia è stata anche nello scorso anno prevalentemente rivolta all'attuazione delle norme contenute nella citata legge 30 del 1974, che ha comportato la necessità di procedere alla rideterminazione della posizione giuridica ed economica di tutti i dipendenti regionali.

Al 31 dicembre 1975 risultavano in servizio presso la Regione siciliana 6.011 dipendenti, così distinti:

Dirigenti	n. 1.099
Assistenti	» 1.864
Archivisti dattilografi	» 1.667
Commessi	» 827
Agenti tecnici	» 320
Operai	» 27
Sottufficiali del Corpo forestale	» 47
Guardie del Corpo forestale	» 160

Durante l'anno, sono stati banditi quattro nuovi concorsi per la nomina nella carriera direttiva e di concetto di personale tecnico nonché per l'assunzione di 37 allievi guardie forestali.

Dei concorsi banditi nel precedente anno, soltanto uno è stato definito con la nomina dei vincitori, mentre è stata approvata la graduatoria di altri quattro.

I concorsi interni previsti dalla legge regionale n. 7 del 1971, banditi nel 1972, per il passaggio alle qualifiche superiori, non sono stati perfezionati e ultimati.

Per la corresponsione al personale regionale delle retribuzioni è stata sostenuta nell'esercizio 1975 la spesa globale di lire 61.299 milioni di cui 58.264 nella competenza e lire 3.035 in conto residui.

A) PERSONALE DEGLI ENTI EDILIZI SOPPRESSI.

Durante il 1975 la Regione siciliana ha emanato tre leggi riguardanti il personale degli enti edilizi soppressi; la legge 24 marzo 1975, n. 10; la legge 6 giugno 1975, n. 43 e la legge 16 agosto 1975, n. 54.

Per una chiara comprensione delle ragioni e delle finalità delle citate leggi, occorre premettere che con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, emanato in esecuzione della delega conferita al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, venne previsto, fra l'altro, il trasferimento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso enti o uffici operanti nel territorio di una singola regione, da ripartirsi fra le regioni, il consorzio regionale e gli Istituti autonomi case popolari del capoluogo regionale con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero che esercita la vigilanza sull'ente interessato.

Sebbene la Presidenza della Regione, all'uopo interpellata, avesse fatto presente l'impossibilità di operare alcuna immissione di personale nei ruoli della Regione essendovi numerosissime unità in soprannumero rispetto alla consistenza degli organici determinati con la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, il Ministro dei lavori pubblici, con decreto del 23 dicembre 1974, n. 15423, emanato a norma dell'articolo 18, III e IV comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 1972, disponeva il trasferimento — con decorrenza 1° gennaio 1975 — del personale degli enti

edilizi soppressi, in servizio nell'ambito della Regione siciliana, con le seguenti assegnazioni:

a) n. 64 unità all'ente Regione siciliana;

b) n. 36 unità in via provvisoria pure alla Regione siciliana per essere destinate in via definitiva a prestare servizio presso il costituendo Consorzio regionale tra gli IACP;

c) n. 93 unità ripartite tra sette IACP provinciali e l'IACP di Acireale.

Contro il sopracitato decreto, il Presidente della Regione siciliana proponeva ricorso per conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale, chiedendo che fosse preliminarmente sospesa l'esecuzione dell'impugnato provvedimento e, nel merito, che ne fosse pronunciato l'annullamento per violazione degli articoli 14, lettere f), g) e q), 20, 36 e 43 dello Statuto regionale e dell'articolo 97 della Costituzione, previa, occorrendo, dichiarazione incidentale di illegittimità costituzionale dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione.

Frattanto, in attesa della definizione dei rapporti tra lo Stato e la Regione, la legge regionale 24 marzo 1975, n. 10 autorizzava la Presidenza della Regione ad anticipare, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 1975, al personale degli enti edilizi soppressi individuato con il citato decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'80% della retribuzione mensile netta spettante a ciascuna unità nell'ultimo mese di servizio presso gli enti di rispettiva provenienza.

La legge aveva la chiara finalità di venire incontro alle pressanti e ben comprensibili esigenze del personale interessato, che da tre mesi non percepiva alcuna retribuzione né da parte degli enti di appartenenza, ormai soppressi, né dallo Stato né dalla Regione.

Successivamente la stessa agevolazione venne estesa al mese di maggio 1975 con la legge regionale 6 giugno 1975, n. 43, la quale, all'articolo 2, autorizzò altresì l'Amministrazione regionale ad utilizzare presso i suoi uffici centrali e periferici, il personale proveniente dai soppressi enti a decorrere dal 1° giugno 1975 e non oltre dieci giorni dal deposito in cancelleria della sentenza della Corte costituzionale concernente la risoluzione del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione.

A distanza di poco più di un mese, interveniva, poi, la pronuncia della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 206, depositata in cancelleria il 15 luglio 1975, dichiarava ammissibile il ricorso della Regione siciliana, relativamente ai motivi con cui si assumeva la violazione dell'articolo 43 dello Statuto speciale, e conseguentemente, annullava il decreto del Ministro dei lavori pubblici affermando che il trasferimento alla Regione siciliana del personale degli enti edilizi soppressi doveva aver luogo secondo le norme all'uopo determinate dalla commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto.

A seguito della citata sentenza, la Regione provvedeva, quindi, ad emanare la legge 16 agosto 1975, n. 54. Quest'ultima legge autorizzava fino al 31 dicembre 1975 l'ulteriore utilizzazione da parte dell'Amministrazione regionale del personale degli enti edilizi soppressi, « salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione, da attuare ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stesso personale da adottare nel rispetto delle competenze regionali ». Veniva altresì stabilito che al personale interessato sarebbe stato corrisposto, durante il periodo di utilizzazione presso la Regione, un trattamento economico mensile nella misura di un tredicesimo del trattamento economico fondamentale a ciascuno spettante presso gli enti di rispettiva provenienza, salva ogni deter-

minazione relativa alla definizione dei rapporti finanziari concernenti tale personale ai sensi dell'articolo 18, terzultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

In attuazione delle tre leggi regionali, nel corso del 1975 la Presidenza della Regione ha disposto pagamenti per complessive lire 299.719.530 imputati al capitolo 10298, appositamente istituito con decreto del Presidente della Regione 21070 del 1° aprile 1975.

B) ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE.

La legge regionale 3 giugno 1975, n. 28 ha fissato, a decorrere dal 1° marzo 1974, nuove misure retributive ed ha esteso al personale del Corpo forestale della Regione le norme contenute nelle note della tabella di cui all'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, e cioè l'attribuzione di aumenti periodici nella misura del 4 per cento al personale delle varie qualifiche che percepisce l'ultima classe di stipendio, nonché la commisurazione dell'adeguamento retributivo ad una « fascia » di lire 115.000, a decorrere dal 1° gennaio 1975, e di lire 130.000 a decorrere dal 1° gennaio 1976.

In favore dello stesso personale (sottufficiali e guardie) si è poi, provveduto, sempre nel corso del 1975, alla rivalutazione della misura e della quota pensionabile dell'indennità di istituto, in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 — istitutiva del Corpo forestale della Regione — il quale prevede che, in considerazione degli obblighi di reperibilità e disponibilità anche fuori del normale orario di servizio, ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo forestale della Regione « venga corrisposta una indennità mensile per servizio di istituto nella misura previ-

sta dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni ».

Richiamandosi a tale norma di rinvio, l'Amministrazione ha, quindi, proceduto alla rivalutazione della misura e della quota pensionabile della indennità, adeguandole ai nuovi importi fissati dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e, nel contempo, ha provveduto ad attribuire al personale regionale in parola il supplemento giornaliero della stessa indennità, previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 135.

C) RISTRUTTURAZIONE DEL RUOLO TECNICO DELLE FORESTE E DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE.

Fra le ultime leggi approvate dall'Assemblea nello scorso anno, merita particolare menzione la legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, concernente « interventi per la difesa e conservazione del suolo ed adeguamento delle strutture operative forestali » con la quale si è provveduto, fra l'altro, ad una sostanziale riforma dei ruoli del personale tecnico delle foreste e del Corpo forestale regionale.

L'articolo 21 della citata legge, infatti, prevede che dei ruoli organici del Corpo forestale previsti dall'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, fanno parte gli agenti tecnici addetti ai servizi forestali di cui alla tabella « C » annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e pertanto la previsione dei posti di tale categoria viene soppressa dalla suddetta tabella.

Nel ruolo degli agenti tecnici del Corpo forestale sono inquadrati gli agenti tecnici, nonché i commessi che alla data del 1° gennaio 1975 risultano effettivamente adibiti alle mansioni previste dall'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36. Per la copertura dei posti ancora disponibili dopo l'anzidetto inquadramento, la legge prevede, invece, il pubblico concorso per titoli ed esami.

Il ruolo tecnico delle foreste è stato così ristrutturato:

Dirigente tecnico forestale . . .	n.	60
Assistente tecnico forestale . . .	»	120
Agente tecnico forestale . . .	»	350

Il ruolo dei sottufficiali e guardie forestali è stato così ristrutturato:

Maresciallo	} n.	86
Brigadiere			
Guardia			» 400

D) SOPPRESSIONE DELLE SCUOLE SUSSIDIARIE E SISTEMAZIONE DEL RELATIVO PERSONALE.

Le scuole sussidiarie vennero istituite con legge regionale 23 settembre 1947, n. 13 per supplire alle carenze dello Stato in materia di istituzioni di scuole elementari in campagna e in montagna o, comunque, in località distanti almeno due chilometri dalla più vicina scuola elementare. Esse funzionavano in base alle disposizioni vigenti per le analoghe scuole elementari dello Stato (orari, programmi, esami, ecc.).

Fino all'aprile del 1972 i relativi insegnanti erano semplicemente incaricati. Poi, con legge regionale 5 aprile 1972, n. 23, agli stessi vennero estesi lo stato giuridico, il trattamento economico, di quiescenza e di previdenza spettanti agli insegnanti elementari non di ruolo statali non licenziabili per indisponibilità di posti.

Con legge regionale n. 38 del 3 giugno 1975, sono state emanate disposizioni al fine di definire la posizione di detti insegnanti, e precisamente:

1) sono state soppresse le scuole sussidiarie, perché, ai sensi della legge nazionale 24 settembre 1971, n. 820, lo Stato si è assunto l'obbligo di istituire scuole elementari in tutte le località, anche di montagna, dove siano almeno 5 alunni; di conseguenza sono venute meno

le ragioni che giustificavano l'esistenza delle scuole sussidiarie;

2) in conseguenza della soppressione delle scuole sussidiarie, è stato stabilito che gli insegnanti vengano utilizzati nelle attività scolastiche e parascolastiche indicate negli articoli 4 e 9 della stessa legge;

3) il personale verrà immesso, mediante concorso per soli titoli, in un apposito ruolo speciale ad esaurimento istituito presso l'Assessorato regionale per la pubblica istruzione con D. A. n. 835 del 7 agosto 1975.

Al personale collocato in detto ruolo sarà attribuito lo stato giuridico ed economico spettante agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali.

Degna di particolare nota è la disposizione secondo cui il pagamento delle retribuzioni sarà operato a cura dei Provveditori agli studi, ai quali sono stati forniti i fondi necessari mediante aperture di credito annuali di importo pari agli stanziamenti di bilancio.

E) PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE REGIONALI.

La legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, con la quale si è provveduto ad un generale riordinamento della scuola materna regionale, che in Sicilia costituisce una importante struttura integrante della scuola materna statale, ha anche compiutamente disciplinato la materia dell'inquadramento in ruolo, dello stato giuridico ed economico, della quiescenza e previdenza del relativo personale.

Con decorrenza 1° ottobre 1975, è stato istituito un ruolo speciale ad esaurimento nel quale saranno inserite, a domanda, le insegnanti e le bambine incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1974-75 ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

L'inquadramento in ruolo è subordinato al superamento di appositi corsi,

analoghi a quelli organizzati dallo Stato, le modalità di svolgimento dei quali sono state determinate con i decreti dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

La legge contiene, poi, particolari disposizioni per il riconoscimento del servizio pre-ruolo, lo stato giuridico ed economico, il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, le supplenze, i corsi di aggiornamento.

Come per il personale delle scuole sussidiarie, è, infine, previsto che il pagamento delle retribuzioni è demandato al Provveditore agli studi, mentre le altre somme necessarie al funzionamento delle scuole materne saranno accreditate senza limiti di importo, ai sindaci, che sono tenuti a presentare i relativi rendiconti entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

F) RAPPORTI TRA LA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1971, N. 7 ED IL DECRETO LEGISLATIVO 28 DICEMBRE 1970, N. 1079.

Com'è stato illustrato nella relazione dello scorso anno, la Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, con deliberazione adottata nell'adunanza del 24 settembre 1974, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione ai provvedimenti di annullamento dei decreti con i quali, nei riguardi di un limitato numero di dipendenti regionali, che si trovavano nelle condizioni stabilite dall'articolo 2, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, erano stati attribuiti i benefici da tale ultima norma previsti. Ad avviso della Sezione, infatti, alla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45 non poteva essere riconosciuta natura interpretativa né, quindi, efficacia retroattiva, cosicché essa si rivelava non idonea ad incidere sui rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tale questione ha avuto un seguito nel corso del 1975, avendo il Presidente

della Regione riproposto per l'esame da parte delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana i provvedimenti di annullamento ai quali la Sezione del controllo aveva ricusato il visto.

Le Sezioni riunite, però, con deliberazione adottata nell'adunanza del 16 aprile 1975, hanno affermato che le norme degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte relativa all'istituto della registrazione con riserva, non consentono di procedere all'esame della fondatezza o meno delle cause per le quali la Sezione del controllo ha ricusato il visto, « cioè non consentono un riesame pieno, di merito, della questione riproposta, bensì soltanto l'accertamento della eventuale cessazione delle cause del precedente diniego del visto, e dunque soltanto dell'eventuale sopravvenienza di fatti giuridici rilevanti, attinenti ai presupposti di legittimità degli atti già sottoposti alla Sezione del controllo, nonché della eventuale sussistenza di motivi, sempre attinenti a tali presupposti, che non fossero già stati prospettati alla Sezione stessa ».

Conseguentemente, le Sezioni riunite, constatato che nella specie non era intervenuto e non sussisteva alcuno dei predetti elementi idonei a far ritenere cessata la causa del precedente rifiuto del visto e della registrazione, confermano la deliberazione della Sezione del controllo.

G) ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL COSTO DELLA VITA.

A norma dell'articolo 4 della legge regionale del 26 ottobre 1972, n. 53, la percentuale di variazione da utilizzarsi per l'adeguamento delle retribuzioni del personale regionale è data dalla differenza ottenuta sottraendo dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (già indice del costo della vita) relativo al me-

se di ottobre dell'anno precedente a quello in cui l'adeguamento delle retribuzioni si riferisce l'indice corrispondente relativo al mese di ottobre dell'anno immediatamente precedente.

In base al combinato disposto dall'anzidetta norma e di quella contenuta nell'articolo 8 (nota e) della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 1975, la percentuale di variazione va applicata di anno in anno fino al limite di lire 115.000 mensili, elevato a lire 130.000 mensili dal 1° gennaio 1976, l'Amministrazione regionale, sulla scorta dei dati forniti dall'Istituto centrale di statistica, ha determinato nella misura del 36 per cento la percentuale di variazione per l'anno 1975 (decreto presidenziale n. 695 del 13 dicembre 1974).

L'adeguamento così determinato ha comportato un aumento delle retribuzioni del personale regionale di lire 41.400 mensili.

ATTI DEL PERSONALE REGIONALE

PRINCIPALI QUESTIONI EMERSE NELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO.

1) *Applicazione della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30: personale dei ruoli tecnici - variazione dei tempi di permanenza nelle singole classi di stipendio.*

Un'importante questione è sorta in conseguenza dell'applicazione della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30 per effetto delle modificazioni da questa introdotte nella tabella « N » con riferimento non solo alla misura delle retribuzioni mensili ma anche ai tempi di permanenza in alcune classi di stipendio.

Per quanto riguarda la carriera direttiva tecnica, a far tempo dal 1° marzo 1974, data di applicazione della legge, l'anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio è quella di anni quattro e non più di tre anni, due mesi e 12 giorni. Conseguentemente il personale appartenente alla carriera direttiva

tecnica transita ora alla 3ª classe di stipendio soltanto al compimento della maggiore anzianità di anni quattro, a nulla rilevando il fatto che alcuni dirigenti tecnici fossero già pervenuti alla 3ª classe in base alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge modificatrice.

Invero, questi dipendenti non possono vantare alcun diritto alla conservazione dell'anzidetto 3º livello retributivo, tanto più che la legge 7/1971 così come la legge 30/1974 non enumerano le classi di stipendio, ma si limitano a fissarne gli importi in relazione all'anzianità posseduta nella qualifica di appartenenza. I dipendenti che siano venuti a trovarsi in tali condizioni possono vantare, invece, il diritto a non vedere peggiorato il trattamento economico a seguito dell'applicazione della legge 30 e in tal senso, a salvaguardia di tale diritto, è possibile il ricorso ai principi generali in base ai quali è ammessa l'attribuzione di tanti aumenti periodici quanti sono necessari ad assicurare una retribuzione non inferiore a quella precedentemente percepita dagli interessati.

Tali considerazioni sono state condivise dall'Amministrazione, che in un primo tempo aveva invece sostenuto la tesi secondo cui l'« applicazione della legge 30 del 1974 doveva in ogni caso comportare la conferma della classe di stipendio di cui ciascun dipendente era precedentemente in godimento ».

2) *Applicazione articolo 75, 2º comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7: servizi prestati in carriere inferiori.*

Anche durante lo scorso anno sono insorti non pochi problemi circa l'applicazione delle norme contenute nella legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, in particolare per quanto concerne la valutabilità, ai fini del 2º comma dell'articolo 75 di detta legge, di servizi prestati in carriere diverse da quella di appartenenza.

L'Amministrazione aveva sostenuto che nei casi in cui il servizio reso in carriere inferiori fosse stato già valutato nel precedente ordinamento secondo i criteri in quell'ordinamento stabilito, doveva ritenersi che il servizio stesso costituisse a tutti gli effetti anzianità di servizio acquisita in aggiunta all'anzianità posseduta nella carriera di appartenenza e che, conseguentemente, il personale interessato avesse un vero e proprio diritto ad ottenere la valutazione anche ai fini del 2º comma dell'articolo 75.

Senonché la Sezione del controllo, con deliberazione n. 140 del 15 gennaio 1975, respingeva tale assunto, affermando che la precedente normativa delle carriere non può continuare ad applicarsi al personale regionale dopo la riforma introdotta, con effetto dal 1º luglio 1970, dalla legge regionale n. 7 del 1971, dato che, avendo questa sostituito alla carriera ordinata gerarchicamente in qualifiche una progressione prettamente economica, l'incompatibilità è di tutta evidenza. Difatti, precisava la Sezione, l'articolo 75 nel disciplinare il trattamento economico del personale nella prima applicazione del nuovo ordinamento, ha disposto chiaramente doversi prendere a base « l'anzianità posseduta nella carriera di appartenenza » al 1º luglio 1970 e solo per il personale proveniente dalla carriera direttiva dei ruoli misti di ragioneria e amministrativi ha concesso, in via del tutto eccezionale, la possibilità di valutare, in misura del 50 per cento, l'anzianità posseduta nella carriera di concetto degli stessi ruoli misti.

3) *Applicazione articolo 75 - 1º comma - della legge regionale n. 7/1971: corrispondenza fra classe di stipendio e coefficiente « conseguito e maturato ».*

Un'altra rilevante questione connessa all'applicazione dell'articolo 75 della legge n. 7/1971 ha avuto ad oggetto la definizione del termine « coefficiente maturato », contenuto nel 1º comma del ci-

tato articolo 75, che stabilisce i criteri di corrispondenza con le nuove classi di stipendio. In particolare, non si è ritenuto di poter condividere la tesi sostenuta dall'Amministrazione, secondo cui al termine « coefficiente maturato » dovesse essere attribuito diverso significato a seconda che si facesse riferimento al 1° comma dell'articolo 75 ovvero al 3° comma dello stesso articolo, dove pure ricorre la stessa espressione.

In realtà, le due disposizioni citate sono sostanzialmente identiche, con la sola differenza del momento al quale deve essere riferita la corrispondenza fra i cessati coefficienti e le nuove classi di stipendio. Mentre la disposizione del 1° comma, infatti, è rivolta all'attribuzione immediata, con decorrenza 1° luglio 1970, del trattamento economico previsto dalla tabella « N » sulla base delle corrispondenze determinate nella tabella « O » tra i cessati coefficienti e le nuove classi di stipendio, sulla base del coefficiente posseduto o maturato al 1° gennaio 1970, la disposizione del 3° comma, introducendo una deroga alla regola di carattere generale contenuta al 1° comma, prevede che la corrispondenza fra classi di stipendio ed ex coefficiente possa essere altresì stabilita, anziché sulla base del coefficiente posseduto o maturato al 1° luglio 1970, sulla base di quello conseguito o maturato fra tale data e quella di pubblicazione della legge.

Sia nell'uno che nell'altro caso, dunque, il termine « maturato » non può che essere inteso nello stesso significato, data l'evidente sostanziale identità esistente fra le due disposizioni.

Ciò precisato, si è poi ribadito che l'articolo 75 della legge 7, parlando di coefficiente « maturato » si riferisce a quei dipendenti nei confronti dei quali, pur sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi per il conferimento della qualifica superiore, non sia stato emesso, per circostanze sopravvenute, il relativo decreto di promozione. In proposito, si

è osservato che per potere dare solida concretezza al termine « maturato », occorre che si siano realizzati tutti i presupposti giuridici che sarebbero stati posti a fondamento dell'atto costitutivo e, cioè, oltre la favorevole valutazione in un pregresso procedimento concorsuale in uno scrutinio per merito comparativo, l'utile collocazione nella graduatoria di merito in relazione ai posti messi a concorso o a quelli disponibili da conferire mediante scrutinio.

4) *Applicazione articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355, concernente il divieto di assumere in impieghi o di dare incarichi a persone che già fruiscono di trattamenti di quiescenza liquidati a norma della legge 336/1970.*

Si è posto il problema se il divieto di cui alla norma sopra citata dovesse considerarsi operante anche nei casi di nomina a segretario particolare del Presidente o degli Assessori della Regione.

Alla soluzione negativa potevasi accedere per il fatto che la nomina a segretario particolare, sebbene non dia luogo alla instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, è pur sempre riconducibile alla fattispecie dell'incarico previsto dalla legge 355/1974, tanto più che la legge stessa prevede espressamente i casi (partecipazione ad organi collegiali e a commissioni) in cui il divieto non opera.

Diverso era invece il punto di vista dell'Amministrazione secondo la quale l'esercizio delle funzioni di segretario particolare non è riconducibile né ad un rapporto di pubblico impiego né ad un incarico e che il rapporto giuridico che viene ad instaurarsi fra il segretario particolare e l'Amministrazione regionale deve ipotizzarsi come rapporto fiduciario con il Presidente o l'Assessore, rapporto del tutto peculiare come è dimostrato dal fatto che non è richiesto il possesso dei requisiti necessari per la

nomina a pubblico impiego, non è prescritto il giuramento e non sussiste l'osservanza di particolari doveri.

E sulla base di tali considerazioni è infine prevalso il punto di vista dell'Amministrazione.

5) *Criteri per la liquidazione dell'indennità di guida prevista dal n. 5 della tabella « N » annessa alla legge regionale 1971, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.*

Ai sensi del n. 5 della tabella « N » annessa alla legge regionale n. 7 del 1971, al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli regionali è attribuita una indennità di guida in aggiunta alle competenze spettanti per legge e « solo per i periodi di svolgimento delle mansioni di guida ».

A sua volta, l'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, dispone testualmente: « all'inizio di ogni anno ed ai fini di quanto previsto nel presente articolo il Presidente della Regione, in rapporto alle esigenze degli uffici centrali e periferici, designa, con proprio decreto, gli agenti tecnici da adibire alla conduzione degli autoveicoli. Agli agenti tecnici designati spetta, a norma del paragrafo 5 della tabella N della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, l'indennità di guida che va erogata nell'importo fisso forfettario indicato nello stesso paragrafo ».

Infine, l'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30 prevede che l'indennità stessa « è determinata in lire 20.000 mensili lorde ed è riservata al personale addetto esclusivamente e continuativamente alla conduzione degli autoveicoli e solo per i periodi di effettivo svolgimento delle mansioni ».

In sede di applicazione di tali norme, sono sorte perplessità circa i criteri da

seguire per l'attribuzione di detta indennità, dubitandosi, in particolare, se essa dovesse essere corrisposta solo per i periodi di effettivo svolgimento delle mansioni, come sancito dal citato articolo 10 della legge 1974, ovvero per tutto il periodo in cui il dipendente sia rimasto addetto, ai sensi dell'articolo 27 della legge del 1972, alla guida di autoveicoli dell'Amministrazione regionale.

Quest'ultimo criterio è stato, infine, ritenuto il più aderente al sistema normativo nella considerazione che l'espressione « personale addetto esclusivamente alla conduzione degli autoveicoli » deve ritenersi in correlazione con il disposto dell'articolo 27 della legge 1972, ossia non già con riferimento ad una situazione di fatto (l'espletamento effettivo, esclusivo e continuativo delle mansioni di guida), ma piuttosto ad una situazione di diritto: l'essere cioè, adibito il personale di che trattasi a mansioni di guida in via esclusiva (cioè con esclusione di altre mansioni astrattamente ricollegabili alla qualifica dallo stesso personale rivestita) ed altresì continuativa (cioè non accidentalmente o saltuariamente).

6) *Congedi e aspettative.*

In tema di congedi e aspettative deve dirsi, innanzitutto, che si è constatata una sempre più accentuata tendenza da parte dell'Amministrazione ad adottare i relativi provvedimenti di concessione in sanatoria, ossia dopo la scadenza del termine del congedo o dell'aspettativa e, spesso, a distanza di molto tempo da tale scadenza. È auspicabile, perciò, che l'Amministrazione, al fine di evitare o, quanto meno, ridurre l'anzidetto inconveniente, richiami il personale dipendente ad una più attenta osservanza delle norme che disciplinano la concessione di congedi e di aspettative, in particolare per quanto concerne la tempestiva pre-

sentazione delle relative istanze, e proceda con maggiore sollecitudine agli accertamenti di propria competenza nei casi previsti dalla legge.

Si è anche rilevato che a volte, al termine di un periodo di aspettativa per motivi di salute, veniva concesso, allo stesso impiegato e per gli stessi motivi che avevano dato luogo all'aspettativa, un periodo di congedo straordinario.

Al riguardo, richiamando le norme di cui agli articoli 66, 2° comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si è però avuto modo di osservare che il congedo straordinario per motivi di salute può essere concesso soltanto prima e non dopo la concessione dell'aspettativa dovuta agli stessi motivi.

CAPITOLO I

c) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA AL PERSONALE REGIONALE

Durante l'anno 1975 l'attività concernente la materia del trattamento di quiescenza è proseguita intensamente sia per l'incremento dei collocamenti a riposo, sia in conseguenza della riliquidazione delle pensioni operata in applicazione della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30.

Il numero dei nuovi pensionati è stato di 254 unità e con essi la cifra complessiva dei pensionati regionali è salita, al 31 dicembre 1975, a 1.624.

L'esodo del personale appartenente alla categoria degli ex combattenti e assimilati, che fruisce dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, è proseguito nel rispetto del programma previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, che ha ordinato per contingenti semestrali del 10 per cento i collocamenti a riposo. Allo scopo l'Amministrazione regionale ha emesso il decreto presidenziale 2415 del 27 febbraio 1975, col quale ha provveduto a ripartire per singole qualifiche e nell'arco di dieci semestralità, le 806 domande presentate.

I collocamenti a riposo relativi al 1° contingente, previsti nel numero di 76 unità, sono avvenuti con decorrenza 1° luglio 1975. Durante l'esercizio, però, altre 66 unità di personale, appartenenti a

scaglioni successivi al primo, sono state cancellate dai ruoli e ammesse a fruire di tutti i benefici previsti, per effetto dell'articolo 1 della predetta legge n. 355, che, in deroga al programma di esodo, ha fatto salvi i casi di raggiungimento dei limiti massimi di servizio, di dispensa e di decesso.

Il numero di questi ultimi collocamenti a riposo (66 unità), ove si confronti con quello relativo ai collocamenti a riposo disposti col 1° scaglione (76 unità), conferma la tendenza dei dipendenti ad abbandonare precocemente il servizio attivo.

Tuttavia è da osservare che, nonostante ciò, il numero complessivo (142) dei collocamenti a riposo avvenuti in applicazione delle norme sull'esodo, appare piuttosto contenuto rispetto al numero complessivo (254) dei collocamenti a riposo avvenuti nel corso dell'anno. Nel precedente esercizio, invece, su un totale di 235 pensionamenti, ben 200 avvennero ai sensi della legge 336.

I provvedimenti esaminati durante l'anno, concernenti l'esodo volontario, hanno dato luogo in sede di controllo a qualche questione.

Anzitutto è da segnalare un provvedimento col quale l'Amministrazione ha disposto l'eliminazione dai contingenti dei collocamenti a riposo del nominativo di un dipendente il quale aveva presentato l'apposita istanza in data 23 luglio 1974, cioè entro il termine previsto a pena di decadenza dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261.

Il provvedimento veniva giustificato con la circostanza che l'interessato non aveva presentato nel termine previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, di conversione e modifica del precedente decreto-legge, la domanda di conferma del collocamento a riposo. Ma in sede di controllo è stato rilevato che l'8° comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355, sancisce l'obbligo della conferma solo per le istanze presentate tra il 30 giugno 1974 e il giorno di pubblicazione del decreto-legge n. 261 (9 luglio 1974), ma non anche per le istanze presentate successivamente a quest'ultima data, le quali, non assoggettate all'anzidetta conferma, diventano *ex lege* irrevocabili.

Un'altra questione ha riguardato il decreto di collocamento a riposo di un dipendente per raggiunti limiti di età nel cui dispositivo era stata inserita una riserva secondo la quale si sarebbe proceduto alla eventuale rideterminazione della pensione qualora l'interessato avesse presentato, nei termini previsti dall'articolo 1 della legge n. 355, la documentazione attestante il possesso di una delle qualifiche che danno titolo a fruire dei benefici della legge n. 336.

In sede di controllo si è osservato al riguardo, che la predetta norma ha inteso prorogare i termini per la presentazione della domanda solo ai fini del collocamento a riposo e non già per concedere dei benefici a coloro i quali sono già stati collocati a riposo. La riprova è data dalla disposizione contenuta nel 5° comma del citato articolo 1 della legge n. 355, la quale precisa che la presentazione delle domande dovrà avvenire non

oltre il termine previsto per l'esodo dell'ultimo contingente, con l'evidente riferimento alla sola possibilità di un futuro collocamento a riposo con l'attribuzione di tutti i benefici.

L'attività riguardante la riliquidazione delle pensioni ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, è stata particolarmente laboriosa, sia perché ha interessato l'intera massa dei pensionati, che come già detto raggiunge una cifra ragguardevole, sia perché sono sorti notevoli problemi connessi alla difficoltà di applicare la predetta norma a un notevole numero di fattispecie aventi caratteri sostanzialmente differenti.

Un primo problema ha riguardato i criteri di riliquidazione delle pensioni in favore di un gruppo di ex guardie giurate delle Aziende delle Foreste demaniali della Regione collocate a riposo in epoca remota, e alle quali erano state riliquidate le pensioni, ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, attribuendo la classe unica di lire 130.000, prevista per i commessi e gli agenti tecnici, con un numero vario di aumenti periodici. Tale trattamento rimase immutato anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1972, n. 24 (recante norme sul trattamento economico e normativo delle guardie in conseguenza dell'istituzione del Corpo forestale regionale), perché la legge stessa non prevede alcun adeguamento delle pensioni, del personale collocato a riposo prima della sua entrata in vigore, al nuovo sistema di retribuzioni articolato in 6 classi di stipendio. Cosicché, all'atto della riliquidazione delle pensioni ex articolo 15 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, tale personale si è trovato con un trattamento di pensione equiparato ai commessi piuttosto che alle guardie del Corpo forestale.

Stante tale situazione, la riliquidazione è avvenuta sulla base del trattamento economico dei commessi e non già del

diverso trattamento riservato alle guardie forestali, proprio perché la legge n. 24 nella specie non poté trovare applicazione. Infatti, la riliquidazione basata su una ricostruzione del trattamento economico con riferimento ai criteri previsti dalla legge 24 sarebbe stata artificiosa, anche se l'equiparazione delle ex guardie ai commessi può sembrare anomala.

Una seconda questione ha riguardato la riliquidazione delle pensioni in favore dei bidelli delle scuole professionali, per i quali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, si è fatto ricorso a dei parametri previsti dalla legge 1° agosto 1974, n. 34, che ha disciplinato il trattamento economico e normativo del personale transitato nei ruoli amministrativi della Regione, in conseguenza della soppressione delle scuole professionali regionali.

È da premettere che con l'articolo 77 della legge regionale 23 marzo 1971 n. 7, al personale in argomento fu esteso il trattamento economico previsto dalla legge stessa per il personale di ruoli ordinari in base alle corrispondenze indicate nella allegata tabella « O ». Solo che allora tale trattamento ebbe carattere provvisorio in quanto si era in attesa di una nuova disciplina della materia concernente il personale delle scuole professionali. Essendo stati equiparati ai commessi, i bidelli ebbero attribuita la classe di lire 130.000 con un numero di aumenti periodici rapportati alla somma dei servizi di ruolo e non di ruolo, questi ultimi valutati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1960, n. 21. Anche il personale già in pensione aveva avuto liquidato il trattamento di quiescenza in base a quegli stessi criteri. Con l'entrata in vigore della legge n. 30 che ha introdotto per il personale ausiliario un sistema retributivo articolato in sei classi di stipendio, la riliquidazione delle pensioni in favore dei bidelli avrebbe dovuto essere effettuata in

analogia a quella prevista per il personale ausiliario, cioè valutando, ai fini della individuazione della classe spettante l'anzianità che era stata considerata in precedenza utile ai fini della determinazione degli aumenti periodici nella classe unica di L. 130.000. Senonché l'Amministrazione ha ritenuto opportuno adottare i criteri dettati dall'articolo 5 della legge regionale n. 34, per la ragione che, diversamente, si sarebbe creata una stridente sperequazione di trattamento fra il personale collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della medesima legge e quello collocato a riposo successivamente.

Per il personale in servizio, la predetta norma, infatti, ha stabilito che ai fini dell'inquadramento è da attribuirsi il trattamento economico previsto dalla tabella « N » annessa alla legge 23 marzo 1971, n. 7 e successive modificazioni, secondo le corrispondenze previste dalla tabella « O » sostituendo alla previsione della classe unica concernente la ex carriera del personale ausiliario, tre nuove classi in corrispondenza di tre ex coefficienti.

Da questo confronto tra gli ex coefficienti e le nuove classi emerge la volontà del legislatore di dare una nuova e definitiva sistemazione a detto personale, attribuendo il trattamento previsto dalla legge n. 30 sulla base di un confronto con il sistema vigente prima della legge n. 7. Il legislatore cioè, richiamando per la corrispondenza gli ex coefficienti, ha ignorato che nel frattempo il trattamento economico era stato determinato in base alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 7, evidentemente perché questa disciplina aveva avuto carattere transitorio.

Ciò stante, ai fini della determinazione delle classi di stipendio utili per la riliquidazione delle pensioni si prospettavano due soluzioni: o prendere in considerazione i servizi in precedenza valutati ai sensi della legge n. 7, ovvero adottare il criterio, valido per il perso-

nale in servizio, di raffrontare il coefficiente di stipendio in possesso da parte di ogni singolo pensionato alla data del collocamento a riposo con la rispettiva classe.

I due criteri portavano ovviamente a risultati differenti; adottando il primo criterio, infatti, sarebbero state attribuite delle classi di stipendio anche superiori alla terza: ma, il legislatore ha previsto solo tre classi per il personale in servizio. La disparità di trattamento fra le due categorie sarebbe stata allora evidente, ove si pensi alla misura del trattamento di pensione liquidato ai bidelli collocati a riposo immediatamente dopo il loro inquadramento nel nuovo ruolo. Questi ultimi, infatti, nonostante il rilevante numero di anni di servizio non di ruolo prestato, hanno ottenuto una pensione calcolata su un trattamento economico che, al limite massimo, è stato pari alla terza classe di stipendio.

Anche in questo caso si è ritenuto di dover prendere a base per la liquidazione del trattamento di quiescenza, la classe di stipendio corrispondente al coefficiente posseduto da ogni singolo pensionato all'atto del collocamento a riposo.

Con la deliberazione n. 139, emessa dalla Sezione del controllo nell'adunanza del 15 gennaio 1975, si è conclusa una questione che ha riguardato l'applicazione delle norme concernenti l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per il carico dei figli maggiorenni conviventi e a carico che frequentino corsi universitari.

L'Amministrazione regionale fino ad allora aveva ritenuto di attribuire il beneficio delle predette quote oltre che ai figli maggiorenni universitari che frequentavano i corsi legali, anche per i figli universitari fuori corso, nella convinzione di poter applicare in tal senso la norma contenuta nell'articolo 3 - 2° comma - della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11. Ma già dal 1973 in sede di controllo si era osservato che, pur essendo

diversa la formulazione della predetta norma rispetto a quella dell'articolo 1 della legge statale 11 febbraio 1963, n. 79 — in cui è espressamente previsto che le quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni universitari competono per la durata del corso legale degli studi — doveva ritenersi che il legislatore regionale non avesse inteso discostarsi da tale criterio. Anche perché la norma regionale dispone testualmente che dette quote « sono corrisposte fino al 26° anno di età per i figli conviventi a carico che frequentino corsi universitari ».

Nelle controdeduzioni l'Amministrazione aveva sostenuto che la limitazione della concessione dell'aggiunta di famiglia alla durata del corso legale degli studi non poteva rinvenirsi nella norma regionale la quale, a differenza della norma statale, avrebbe posto come unico requisito che lo studente non avesse superato il 26° anno di età.

Deferita la questione alla Sezione del controllo, questa ha ritenuto illegittimo il beneficio *de quo*, argomentando principalmente dalla nuova normativa posta dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali.

Il paragrafo 2 della tabella « N » allegata alla predetta legge, infatti, dopo aver determinato la nuova misura mensile delle quote e le persone per le quali esse spettano, stabilisce testualmente: « restano ferme le altre disposizioni che disciplinano l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale statale ».

La Sezione ha ritenuto che tale norma, che fa parte di una legge con cui è stata disciplinata *ex novo* la materia del trattamento economico del personale regionale, ha abrogato la precedente nel senso di sancire l'estensione al personale regionale di tutte le disposizioni che disciplinano l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale statale, con esclusione di quanto espressamente da essa stessa disciplinato. Ne discende

che, stante l'attuale legislazione, deve applicarsi, nell'ipotesi trattata, l'articolo 1 della legge statale 11 febbraio 1963, n. 79, in cui è disposto che le quote di aggiunta di famiglia compentono « anche per i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Università, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età ».

Indirettamente, la decisione della Sezione ha prodotto una immediata conseguenza anche in merito all'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per le figlie nubili maggiorenni.

Invero, in precedenza, equivocando su un testo legislativo ambiguo, le predette quote erano state attribuite per le figlie nubili, senza alcun limite di età. Il citato 2° comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 11, infatti, prevedeva la corresponsione « fino al 26° anno di età per i figli conviventi a carico che frequentino corsi universitari, e per le figlie nubili », ritenendosi con ciò che il limite di età fosse riferibile solo ai figli universitari e non anche alle figlie nubili.

In conseguenza ora della interpretazione della Sezione che ha ritenuto tale norma tacitamente abrogata da quella successiva contenuta nella legge n. 7, per le figlie nubili le quote d'aggiunta di famiglia possono essere attribuite soltanto al raggiungimento della loro maggiore età, non rinvenendosi nella legislazione statale, in virtù del rinvio di cui si è detto, alcuna norma che consenta l'estensione del beneficio oltre tale limite.

In tale contesto si inseriscono le norme contenute nella legge statale 31 luglio 1975, n. 364, che fissano i nuovi limiti di età per i figli da considerare a carico, in relazione alle nuove disposizioni nella maggiore età. L'articolo 7 della predetta legge indica al 18° anno di età il limite generale per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia. Queste sono corrisposte fino al 21° anno di età qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale di studi, ma

non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università. Sono corrisposte altresì, fino al 21° anno di età per i figli occupati come apprendisti.

Infine, è da accennare alle procedure seguite per la attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale cessato dal servizio. Dopo l'emissione del decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza con cui vengono confermate le quote godute fino alla data del collocamento a riposo, il conferimento di nuove quote avviene senza l'adozione di provvedimento formale, a cura del Fondo di quiescenza per il personale regionale. Tale procedura, non prevista da alcuna legge regionale, viene adottata in analogia a quella prevista dall'articolo 5 della legge 30 giugno 1972, n. 423 per le amministrazioni statali dove a provvedere in merito è la Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione; procedura questa che non ha dato luogo ad inconvenienti, e che anzi si risolve in un vantaggio per lo snellimento e la semplificazione che comporta.

RICONGIUNGIMENTO E RISCATTO DI SERVIZI.

In tema di valutazione di servizi, l'articolo 83 della legge regionale 23 marzo 1971 n. 7, ha consentito il ricongiungimento di servizi di ruolo e non di ruolo prestati da dipendenti regionali presso lo Stato o altri enti pubblici, con i servizi successivamente prestati nell'Amministrazione regionale.

Circa la copertura dell'onere derivate dalla valutazione dei servizi di ruolo, la medesima norma ha previsto che, per il recupero delle quote dei trattamenti di quiescenza e previdenza dovute dai competenti enti, avrebbe provveduto direttamente l'Amministrazione regionale con le modalità previste dall'articolo 33 — secondo comma — della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2. Il riferimento a quest'ultima norma è stato però vano in quanto essa, lungi dal dettare alcuna modalità operativa, si limita a prevedere il

recupero, da parte dell'Amministrazione regionale, delle quote parti dei trattamenti di quiescenza dovute dai competenti enti in relazione ai servizi prestati dal personale transitato a suo tempo nei ruoli regionali per effetto di opzione. Ora il recupero di tali quote è subordinato alla stipulazione di accordi, previsti dal secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1953, n. 34, che regolino i rapporti finanziari tra le amministrazioni di provenienza e la Regione. E poiché tali accordi non sono ancora intervenuti, la Regione siciliana, oltre a continuare ad addossarsi integralmente l'onere dei trattamenti liquidati al personale optante, viene a sopportare ora anche l'onere derivante dai nuovi ricongiungimenti.

Al riguardo, deve perciò ribadirsi la necessità, già segnalata in precedenti relazioni, che l'Amministrazione regionale pervenga entro breve termine alle previste intese con lo Stato e con altri enti pubblici, al fine di regolarizzare una situazione che si riflette pesantemente sulla gestione finanziaria del Fondo di quiescenza fra le cui fonti di finanziamento l'articolo 30, lettera *d*) della legge regionale n. 2 del 1962 espressamente prevede le somme derivanti dall'attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1953, n. 34.

Durante il corso dell'anno si sono presentati numerosi casi di riscatto di servizio non di ruolo prestato da dipendenti con mansioni diverse da quelle proprie della carriera in cui sono attualmente inquadrati, il che si rivela in contrasto col disposto dell'ultimo comma dell'articolo 83 della legge regionale 23 marzo 1974, n. 7, che prevede la valutazione, previo riscatto, ai fini di quiescenza, del servizio comunque prestato anteriormente alla immissione nei ruoli con mansioni proprie della carriera di appartenenza.

La maggiore frequenza dei casi si è constatata per i decreti riguardanti il personale amministrativo dell'Assessorato Agricoltura il quale ha prestato servizio,

prima dell'inquadramento nei ruoli, formalmente con la qualifica di bracciante agricolo giornaliero, ma disimpegnando di fatto mansioni di natura non salariale.

In sede di controllo i decreti relativi sono stati ammessi a registrazione, ma limitatamente ai casi per i quali è stato dimostrato dall'Amministrazione, attraverso atti ufficiali, che i servizi sono stati resi con mansioni corrispondenti a quelle attualmente svolte.

Un interessante problema è poi emerso dall'esame di un provvedimento di riconoscimento di servizi non di ruolo senza onere di riscatto la cui risoluzione nel senso prospettato dall'Amministrazione avrebbe comportato enormi conseguenze in tutta la materia del riscatto dei servizi. L'Amministrazione faceva constatare dalle premesse del provvedimento di ritenere per l'effetto applicabile l'articolo 11 del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1973, n. 1092, che prevede l'esclusione dell'onere del riscatto per i dipendenti dello Stato. L'applicazione di questa norma, a giudizio dell'Amministrazione, sarebbe stata possibile in quanto l'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45, che esclude l'applicabilità nella Regione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, non poteva dichiarare incompatibili con la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1092, perché ancora non emanate a quella data. Si è sostenuto, in sostanza, che la legge regionale n. 45 che ha interpretato gli articoli 75 e 86 della legge regionale n. 7, concernenti rispettivamente il trattamento economico del personale regionale e l'organizzazione degli Uffici dello Stato da trasferire alle regioni, non poteva prevedere una eventuale interpretazione autentica dell'articolo 83 della legge regionale n. 7, che concerne la materia del riscatto dei servizi in quanto

allora il già citato Testo Unico statale non era stato ancora emanato.

Seguendo tale logica, però, qualsiasi norma emanata dallo Stato in materia di personale, che non rientri nell'ambito della legge di delega n. 249, sarebbe sempre applicabile in sede regionale. Ma lo articolo 87 della legge regionale n. 7 non consente una tale estensione automatica delle leggi statali, avendo posto il limite della loro compatibilità con le leggi regionali.

Infatti, l'applicabilità in sede regionale delle norme statali in materia di personale è ipotizzabile solo nei casi per i quali la legislazione regionale non abbia dettato una propria completa disciplina. Ma la materia dei riscatti dei servizi è stata, invece, completamente disciplinata dal combinato disposto degli articoli 83 della legge 7 e 30 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, i quali prevedono, rispettivamente, la valutazione dei servizi non di ruolo previo riscatto e la determi-

nazione delle aliquote dei contributi a carico dell'Amministrazione e dei dipendenti.

Fra l'altro, è da sottolineare che una estensione della nuova norma statale inciderebbe sulle fonti di finanziamento del Fondo di quiescenza, le quali sono regolate dal predetto articolo 30 della legge regionale n. 2. Ora, se si consideri che l'ultimo comma dell'articolo 83 della legge regionale n. 7 ha espressamente sancito che il riconoscimento del servizio può avvenire solo previo riscatto e che proprio lo stesso articolo 83 al secondo comma richiama per la determinazione del contributo di riscatto l'articolo 30 della legge regionale n. 2, si deve dedurre che la modifica del sistema contributivo attinente alla materia dei riscatti non può avvenire che attraverso una norma regionale espressa.

E alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto in sede di controllo di non poter ammettere al visto il provvedimento.

CAPITOLO II

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

CONSIDERAZIONI GENERALI.

La previsione di spesa per l'Assessorato dell'agricoltura, risultante dal bilancio per l'esercizio 1975, è stata di lire 103.511,2 milioni, dei quali 22.525 per spese correnti e 80.986,2 per spese in conto capitale.

Confrontando queste previsioni con quelle dell'esercizio 1974, si nota una riduzione della spesa corrente per 540 milioni ed un aumento della spesa in conto capitale per 19.362,2 milioni.

Il miglioramento del rapporto tra spese correnti e spese in conto capitale appare tuttavia meno accentuato, se si tiene conto della natura di talune spese incluse nel titolo secondo del bilancio, che consente la loro classificazione, almeno per una parte, tra quelle di funzionamento e di mantenimento.

In questa situazione, che si verifica, ad esempio, per i capitoli 21225, 21141, 21144, 21150, 21382, 21451 e 21453, bisogna individuare le spese che, pur classificate nel bilancio come di investimento, presentano, invece, natura corrente e portare poi il loro totale sia in aumento rispetto al totale della spesa corrente risul-

tante dal bilancio e sia, correlativamente, in diminuzione dal totale della spesa in conto capitale, quale risulta dal medesimo bilancio.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

Produzione agricola. — La rubrica intitolata alla produzione agricola è presente nei due titoli di bilancio.

Tra le spese correnti figurano gli stanziamenti di 70 milioni (40 milioni in più rispetto all'esercizio 1974) per l'attrezzatura ed il funzionamento dell'azienda sperimentale vivaistica di agrumicoltura (con il pagamento di 50,3 milioni sulla competenza e di 3,8 milioni sui residui) e quello di 200 milioni (110 milioni in più rispetto all'anno precedente) per l'impianto e la conduzione, ivi compresi i canoni di terreni, dei vivai di viti americane e di piante fruttifere (con pagamenti di 139,5 milioni sulla competenza e di 82 milioni sui residui).

Altri stanziamenti riguardano contributi in favore del Giardino coloniale di Palermo, nella misura di tre milioni, rimasta invariata da un ventennio, interamente pagati nella competenza; dell'Isti-

tuto regionale della vite e del vino nella misura di 255 milioni con un aumento di 50 milioni rispetto all'esercizio precedente, interamente pagati sulla competenza; delle cooperative che affidano a tecnici agricoli la consulenza tecnica delle loro aziende, nella misura di 5 milioni, invariati rispetto all'esercizio precedente con il pagamento di 3,7 milioni sui residui; della stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia, nella misura di 50 milioni prevista dalla legge regionale 1° agosto 1974, n. 33, interamente pagati sulla competenza.

Tra gli stanziamenti per spese in conto capitale figurano 1.700 milioni per l'assunzione da parte della Regione delle funzioni amministrative già esercitate dalla Cassa per il Mezzogiorno in favore dei Centri di assistenza agricola operanti in Sicilia, con il pagamento di 1.242,8 milioni sulla competenza e di 3,4 milioni sui residui; 1.000 milioni per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature idonee alla lotta contro il gelo e la grandine, con un aumento di 400 milioni rispetto all'esercizio precedente e con pagamenti di 579,8 milioni sulla competenza e di 402,2 milioni sui residui.

Quest'ultimo stanziamento, nel corso dell'esercizio, è stato quasi completamente impegnato per il finanziamento di iniziative da realizzare soltanto in due province: precisamente in quella di Catania per 757,6 milioni ed in quella di Siracusa per 228 milioni. Altro stanziamento è quello di 1.000 milioni per assicurare una razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, con pagamenti di 389,4 milioni sulla competenza e di 62,7 milioni sui residui. Anche quest'ultimo stanziamento è stato impegnato quasi completamente nel corso dell'esercizio e gli impegni assunti risultano concentrati, per oltre il 60 per cento dello stanziamento, nella provincia di Palermo, per il 16 per cento nella provincia di Catania, per il 7 per cento in quella di Messina, mentre per il 7,3 per cento complessiva-

mente, nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Siracusa.

Bisogna ricordare, infine, per l'importanza attuale degli interventi che essi consentono all'Amministrazione, gli stanziamenti, per complessivi 9.500 milioni, iscritti in sei distinti capitoli, aventi tutti come fine il miglioramento e lo sviluppo della zootecnia, con pagamenti di 6.964,9 milioni sulla competenza e di 232,8 milioni sui residui.

Tutela economica dei prodotti agricoli. — Lo stanziamento risultante dalla legge di approvazione del bilancio è stato, in questo settore, di 10.321,5 milioni, dei quali 4.116,5 per spese correnti e 6.205 per spese in conto capitale, con un aumento di 607 milioni rispetto allo stanziamento dell'esercizio precedente.

Gli stanziamenti per spese correnti concernono 26,5 milioni in favore del Consorzio obbligatorio tra i produttori della manna per spese di funzionamento o per la realizzazione di fini istituzionali con il pagamento di 26 milioni sulla competenza; 40 milioni, con un aumento di 10 milioni rispetto all'esercizio precedente, in favore dell'Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (ASCEBEM) per lo studio organico dei prodotti dell'assetto e della tutela del territorio dell'Isola, con particolare riguardo agli aspetti della bonifica, dell'irrigazione, dei miglioramenti fondiari, delle strutture agricole e dell'assistenza tecnica con il pagamento di 11,9 milioni sui residui; 4.100 milioni in favore dell'Istituto regionale della vite e del vino a titolo di contributo per l'integrazione del bilancio e per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della cooperazione ed alla penetrazione, anche all'estero, dei vini siciliani, interamente pagati sulla competenza dell'esercizio.

Tra gli stanziamenti per spese in conto capitale figurano 30 milioni per il concorso nel pagamento degli interessi sulle

operazioni di credito effettuate dal consorzio obbligatorio tra i produttori di manna, garantite dalla Regione, con il pagamento di 6,6 milioni sulla competenza; 5.550 milioni per contributi in favore dei produttori di uve sulle spese complessive di gestione per il conferimento dell'uva prodotta con il pagamento di 4.799,4 milioni sulla competenza e di 66,7 milioni sui residui; 1.300 milioni, con un aumento di 500 milioni rispetto all'esercizio precedente, per contributi in favore di società fra enti pubblici a partecipazione maggioritaria pubblica, società cooperative e loro consorzi per la gestione e l'esercizio di impianti per la conservazione, commercializzazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, con il pagamento di 1.662 milioni sui residui; 75 milioni per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui straordinari *una tantum* concessi alle società cooperative e loro consorzi, aventi sede ed operanti in Sicilia, che svolgono attività nei settori agricolo, vitivinicolo e zootecnico e che gestiscono impianti o depositi consortili realizzati o ampliati con o senza il concorso dello Stato, per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari qualunque sia il termine, nonché da prestiti dei soci risultanti in bilancio, da spese di primo impianto non coperte da contributi e comunque da debiti aventi data certa ed in essere alla data del 31 maggio 1973. Detti mutui, assistiti dal contributo regionale sugli interessi in maniera che sulle cooperative e loro consorzi gravino interessi passivi dell'1,50 per cento annuo, potranno avere una durata non superiore a 20 anni e potranno essere concessi per importi compresi entro il 90 per cento delle predette passività, purché alla totale estinzione delle medesime concorra, per la restante quota, la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

E' tuttavia necessario sottolineare che questi mutui, vengono concessi in base ad una semplice dimostrazione contabile dell'esistenza di passività onerose, sen-

za alcuna indagine diretta ad accertare le ragioni che hanno determinato il sorgere di quelle passività. Non sono stati effettuati pagamenti nel corso dell'esercizio.

Miglioramenti fondiari. — Le spese per la realizzazione dei miglioramenti fondiari sono tutte in conto capitale e presentano lo stanziamento di 33.400 milioni, con un aumento di 5.580 milioni rispetto all'esercizio precedente.

Gli stanziamenti riguardano: 9.700 milioni, con un aumento di 400 milioni rispetto all'anno precedente, per opere generali di miglioramento fondiario, con pagamenti di 1.348 milioni sulla competenza e di 6.713,8 milioni sui residui. Nel corso dell'esercizio, lo stanziamento è stato quasi completamente impegnato (precisamente per 9.695 milioni). L'esame della distribuzione territoriale degli impegni di spesa, mostra che questi superano i 1.000 milioni in quattro province: Palermo con 1.766,4 milioni; Agrigento con 1.522,5 milioni; Ragusa con 1.418,4 milioni; Catania con 1.257,5 milioni. Nelle rimanenti cinque province gli impegni sono compresi tra gli 890,5 milioni in provincia di Siracusa ed i 542,5 milioni in provincia di Enna.

Altri stanziamenti inclusi nella rubrica in esame, concernono: 3.500 milioni per la costruzione di serre e di opere destinate alla protezione delle colture flororticole, con pagamenti di 530,8 milioni sulla competenza e di 3.370,1 milioni sui residui; 6.000 milioni, con un aumento di 1.500 milioni rispetto all'esercizio precedente, per acquisto di macchine agricole, con pagamenti di 4.529,5 milioni sulla competenza e di 2.395,3 milioni sui residui; 4.500 milioni per il concorso degli interessi sui prestiti di esercizio, erogati dagli istituti esercenti il credito agrario, in favore delle aziende agricole colpite da eventi calamitosi verificatisi negli anni 1970, 1971 e nel dicembre 1972 - gennaio 1973, con il pagamento di 58,6 milioni sulla

competenza e di 2.118,5 milioni sui residui; 4.000 milioni per sovvenzioni in favore dei coltivatori diretti singoli o associati per il risarcimento dei danni derivanti dalle alluvioni del dicembre 1972-gennaio 1973 con il pagamento di 629,1 milioni sulla competenza e di 4.024,8 milioni sui residui; 540 milioni per concorso negli interessi sui mutui concessi a favore degli imprenditori agricoli che abbiano riportato gravi danni alle strutture ed alle produzioni nel quinquennio 1964-69 per effetto di eccezionali avversità atmosferiche, con il pagamento di 1,8 milioni sui residui; 400 milioni per concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi alle cooperative agricole del settore vitivinicolo e loro consorzi, all'Istituto regionale della vite e del vino, ai consorzi agrari provinciali ed agli altri enti per gli enopoli da essi gestiti con il pagamento di 398,1 milioni sui residui; 2.500 milioni per concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di imprenditori singoli ed associati e di cooperative agricole, con il pagamento di 319,3 milioni sui residui; 2.000 milioni per concorso negli interessi sui mutui per il miglioramento delle strutture aziendali, senza alcun pagamento.

Bonifica. — Il bilancio, originariamente, non recava stanziamenti per le spese correnti concernenti opere di bonifica. Erano previsti due capitoli di spesa, senza stanziamento, per lavori di manutenzione delle trazzere ed altre vie rurali e, rispettivamente, delle opere di bonifica, compresi i borghi rurali. Nel corso dell'esercizio lo Assessorato ha gestito i residui dei suindicati capitoli, effettuando spese per 473,5 milioni e, rispettivamente, per 828,1 milioni, mentre, per la realizzazione dei citati lavori di manutenzione, ha provveduto agli impegni di spesa a carico di due capitoli (2262 e 2263) del bilancio del fondo di solidarietà nazionale, effettuando spese per 116,5 milioni e, rispettivamente, per 469,7 milioni sulla competenza.

Verso la fine dell'esercizio, tra le spese correnti è stato iscritto, ai sensi della legge 29 dicembre 1975, n. 91, concernente variazioni di bilancio, il capitolo 12021, di nuova istituzione, con lo stanziamento di 784 milioni, senza alcun pagamento sulla competenza e con spese di 297,3 milioni sui residui, per compensare i consorzi di bonifica il cui territorio è compreso tra quello dei comuni terremotati, della mancata riscossione dei contributi consorziali iscritti a ruolo per gli anni 1968, 1969 e 1970, dei quali è stato disposto lo sgravio con la legge regionale 3 gennaio 1968, n. 1 e successive modificazioni.

Lo stanziamento per le spese in conto capitale ammonta a 375 milioni, dei quali 300 per l'avvio di impianti irrigui con il pagamento di 110 milioni sui residui, e 75 milioni per concorso nell'ammortamento di mutui contratti da consorzi di bonifica e consorzi di bonifica montana per la estinzione delle passività in essere alla data del 31 dicembre 1973, senza alcun pagamento.

Va segnalato che, anche per la rubrica in esame, all'esiguo stanziamento suindicato, ne corrisponde altro più cospicuo nella rubrica omonima compresa nello stato di previsione del bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

Caccia e pesca. — Lo stanziamento per gli interventi nei settori della caccia e della pesca è inserito soltanto tra le spese correnti con una previsione di 450,5 milioni che, rispetto all'esercizio precedente, presenta una riduzione di 49,5 milioni. Lo stanziamento comprende 47,5 milioni da ripartire tra i comitati provinciali della caccia, il laboratorio di zoologia applicata alla caccia e le associazioni venatorie per il finanziamento di attività tecniche e specifiche, con il pagamento di 46,2 milioni sulla competenza; 400 milioni da pagare ad enti e privati a titolo di contributi per l'acquisto di riproduttori, per iniziative di ripopolamento, con l'attrezzatura degli al-

levamenti di selvaggina e per la sorveglianza, con il pagamento di 399,9 milioni sulla competenza.

Riforma agraria. — Questa rubrica, inserita nel titolo secondo del bilancio, reca lo stanziamento di 21.565 milioni, 5 dei quali per la compilazione dei piani particolari di utilizzazione e di miglioramento dei fondi, con il pagamento di 8.275 lire sui residui, ed i rimanenti 21.500 da versare all'Ente di sviluppo agricolo per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, con il pagamento di 13.500 milioni sui residui.

E' il caso di segnalare che lo stanziamento in favore dell'ESA inizialmente di 18.500 milioni, è stato incrementato nel corso dell'esercizio, di 3.000 milioni ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, al fine di consentire l'erogazione di un assegno integrativo al personale dipendente dal predetto ente.

Foreste ed economia montana. — Lo stanziamento risulta di 6.760 milioni, con un aumento di 803 milioni rispetto all'esercizio precedente, ed è suddiviso in 840 milioni per le spese correnti ed in 5.920 milioni per quelle in conto capitale. La previsione delle spese correnti riguarda, per 600 milioni, l'impianto, la coltura, la manutenzione e l'affitto dei vivai forestali con il pagamento di 9,7 milioni sui residui; per 40 milioni le sperimentazioni, ivi compresa l'acclimatazione di piante, senza pagamenti; e per 200 milioni, la lotta contro i parassiti delle piante forestali, senza alcun pagamento.

Per le spese in conto capitale risultano gli stanziamenti di 50 milioni per la costruzione ed il riattamento di rifugi da destinare agli agenti forestali per la custodia delle opere di sistemazione idraulico-forestale con il pagamento di 11,6 milioni sui residui; 160 milioni per indennizzo dei minori redditi derivanti da occupazioni di terreni o da limitazioni alle consuetudinarie utilizzazioni di boschi

vincolati con il pagamento di 65,1 milioni sulla competenza e di 64,1 milioni sui residui; 500 milioni per l'attuazione di rimboschimenti di terreni sottoposti al relativo vincolo per la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati e per rimboschimenti di dune e sabbie mobili con pagamenti di 15,7 milioni sulla competenza e di 180,1 milioni sui residui; 30 milioni per la progettazione del piano di bonifica montana con il pagamento di 23 milioni sui residui; 1.500 milioni per l'attrezzatura, i mezzi, le dotazioni e la propaganda occorrenti per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi con pagamenti di 651,1 milioni sulla competenza e di 127,9 milioni sui residui.

Alcune previsioni di spesa in conto capitale, riguardano trasferimenti di somme, quali 2.500 milioni interamente pagati sulla competenza, con un aumento di 500 milioni rispetto all'esercizio precedente, per contributo straordinario a pareggio del bilancio preventivo dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione siciliana, iscritti al capitolo 21451; 30 milioni per contributi relativi ai patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti con pagamenti di 3,4 milioni sulla competenza e di 54,1 milioni sui residui; 150 milioni per contributi per rimboschimenti volontari, con il pagamento di 159,4 milioni sui residui.

Interventi dello Stato per lo sviluppo dell'agricoltura. — La rubrica concerne stanziamenti, affidati in gestione alla Regione, disposti con leggi statali di carattere eccezionale, quali il secondo piano verde di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910; il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 1971, n. 592, con il quale sono state autorizzate, per l'anno finanziario 1971, nuove spese per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910 e per l'attuazione di ulteriori interventi straordinari in agricoltura; la legge 27 luglio

1960, n. 739 e successive modifiche apportate da ultimo con legge 25 maggio 1970, n. 364, concernenti provvidenze per le aziende danneggiate da eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche.

I capitoli di bilancio, nei quali tali stanziamenti risultano iscritti, presentano spesso una denominazione identica a quella di altri capitoli nei quali sono stanziata somme proprie del bilancio regionale.

Bisogna tuttavia considerare che le norme regionali sono generalmente più favorevoli di quelle statali, almeno nella misura del contributo sensibilmente maggiore, e quindi iniziative di ugual natura possono ricevere sovvenzioni in diversa misura soltanto in relazione alla imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio anziché ad un altro.

Tale imputazione peraltro viene fatta dalla Amministrazione discrezionalmente senza seguire prestabiliti criteri di scelta per l'ammissione dell'opera all'una o all'altra provvidenza.

Lo stanziamento della rubrica, di 3.641,28 milioni, comprende 75 milioni per concorso nell'ammortamento dei mutui contratti da consorzi di bonifica e consorzi di bonifica montana per la estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965, senza pagamenti, ed, in genere, contributi relativi agli interessi dovuti su:

— mutui straordinari concessi *una tantum* alle cooperative per la trasformazione di passività onerose, 25 milioni, senza pagamenti;

— mutui concessi per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, 464,78 milioni, con il pagamento di 2,8 milioni sui residui;

— mutui concessi dagli istituti esercenti il credito agrario per opere di miglioramento fondiario, 186 milioni, con il pagamento di 9,2 milioni sui residui;

— mutui destinati all'esecuzione di opere per sviluppare e migliorare il patri-

monio zootecnico, 180 milioni, con il pagamento di 33,7 milioni sui residui;

— mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, ampliamento, ammodernamento di ricoveri per il bestiame e mutui integrativi per gli impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, 100 milioni, con il pagamento di 2,8 milioni sulla competenza e di 927 milioni sui residui;

— mutui concessi a favore degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole di conduzione che abbiano riportato gravi danni alle strutture o alle produzioni nel quinquennio 1964-69 per effetto di eccezionali avversità atmosferiche e di eccezionali calamità naturali, 150 milioni, con il pagamento di 12,5 milioni sui residui;

— prestiti di esercizio erogati per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiati da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, 335 milioni, con il pagamento di 90,5 milioni sui residui;

— prestiti di esercizio concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali, 470,5 milioni, con il pagamento di un milione sui residui.

Le vigenti norme statali tendono soprattutto a favorire la cooperazione e la associazione tra i produttori agricoli attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di determinate attività che se svolte da agricoltori singoli, ricevono una sovvenzione percentualmente minore o non vengono sussidiate.

Il fine di stimolare la formazione di cooperative e di associazioni tra produttori agricoli è stato imposto dal legislatore per consentire agli agricoltori di presen-

tarsi con strutture produttive concentrate e con adeguate disponibilità di capitali su un mercato che, nella dimensione ordinaria, è diventato europeo-comunitario.

Anche la Regione siciliana, con le proprie leggi concernenti l'attività agricola ed emanate nell'ambito della competenza esclusiva attribuitale in questa materia dallo Statuto, ha mostrato di perseguire il medesimo fine.

Lo strumento che si è voluto utilizzare, però, avrebbe dovuto essere adottato con particolari accorgimenti per realizzare, nell'ambito dell'economia agraria isolana, unità produttive di maggiori dimensioni ed economicamente più salde rispetto a quelle esistenti, rimaste generalmente racchiuse entro gli angusti confini della famiglia patriarcale.

Accorgimenti, invece, non ne sono stati adottati dallo Stato e nemmeno dalla Regione e quindi lo strumento associativo è risultato niente altro che un nome diverso per indicare le medesime strutture produttive del passato.

Gli esempi si possono cogliere in molti provvedimenti di concessione di benefici in favore di associazioni di agricoltori, o di cooperative agricole, costituite tra gli appartenenti ad una stessa famiglia e spesso, dall'atto costitutivo e dallo statuto, può desumersi che alla formazione della volontà dell'associazione o della cooperativa contribuiscano pochissime persone.

Le associazioni e le cooperative, poi, hanno sempre un patrimonio ridotto ad una espressione economicamente insignificante, eppure sono destinatarie di contributi di notevole ammontare, generalmente di decine e centinaia di milioni, che in pochi casi, raggiungono e superano anche il miliardo di lire.

La effettiva realizzazione della finalità della legge, invece, avrebbe dovuto consigliare l'accertamento di determinati presupposti, concernenti soprattutto il numero dei soci, la consistenza patrimoniale della cooperativa o della associazione, la formazione della volontà.

La situazione legislativa attuale, però, non consente di evitare che contributi di considerevole ammontare vengano pagati a cooperative od associazioni che chiaramente si presentano come moderna denominazione di strutture produttive superate che denunciano attraverso gli irrisori capitali di cui dispongono, una costituzionale fragilità economica che si traduce in mancanza di ogni autonoma possibilità operativa.

FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE.

Il bilancio del fondo di solidarietà nazionale, per l'esercizio finanziario 1975, indica lo stanziamento di 69.299 milioni, con un aumento di 58.903 milioni rispetto all'esercizio precedente e concerne l'azione e gli interventi dell'Amministrazione nel campo economico.

Le previsioni di spesa vengono qui appresso esaminate secondo l'ordine delle rubriche nelle quali sono raggruppate.

Miglioramenti fondiari. — Lo stanziamento di complessivi 13.000 milioni comprende 6.000 milioni per la realizzazione di nuove costruzioni e riattamenti di strade vicinali e interpoderali, con il pagamento di 676,9 milioni sui residui; e 7.000 milioni per la realizzazione delle strutture di trasformazione e commercializzazione, con relative attrezzature e pertinenze, atte ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, con il pagamento di 977,7 milioni sulla competenza.

I predetti stanziamenti sono stati impegnati quasi completamente nel corso dell'esercizio, il primo per 5.975,8 milioni, il secondo per 6.835,8 milioni.

Gli impegni, considerati secondo la loro distribuzione territoriale, risultano effettuati, relativamente alle opere stradali, per somme superiori a mille milioni nelle province di: Agrigento con 1.659,6 milio-

ni, Ragusa con 1.550,1 milioni, Palermo con 1.253,4 milioni e Caltanissetta con 1.148 milioni, mentre in altre quattro province sono ripartiti 364,5 milioni (e precisamente in quella di Catania 204,4 milioni, Messina 98 milioni, Siracusa 52,3 milioni e Trapani 9,7 milioni). Nessun impegno, infine, risulta assunto per la provincia di Enna.

Gli impegni per la realizzazione delle strutture di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, risultano invece concentrati in provincia di Trapani con 4.142,7 milioni, sono molto meno consistenti in altre quattro province (Catania con 786,8 milioni, Agrigento con 716,5 milioni, Ragusa con 657,5 milioni, Palermo con 298,1 milioni, Siracusa con 191,7 milioni) e assumono valore simbolico nella provincia di Caltanissetta con 42,2 milioni e sono assenti nelle province di Enna e Messina.

Bonifica. — Lo stanziamento, di complessivi 48.299 milioni, comprende 6.000 milioni per la viabilità rurale, la trasformazione di trazzere in rotabili aventi le caratteristiche tecniche delle strade di bonifica e per gli acquedotti rurali, con pagamenti di 1.468,9 milioni sulla competenza e di 7.229,3 milioni sui residui.

Del suindicato stanziamento di 6.000 milioni, nel corso dell'esercizio sono stati impegnati 4.756,6 milioni concentrati, per una parte considerevole, in provincia di Messina con 3.871,2 milioni, e ripartiti, per il resto, nelle province di Catania con 433,1 milioni, Caltanissetta con 254,4 milioni e Ragusa con 197,9 milioni, mentre nessun impegno di spesa è stato assunto per le province di Agrigento, Enna, Palermo, Siracusa e Trapani.

Altro stanziamento considerevole, compreso nella rubrica in esame, è quello di 5.000 milioni per opere di bonifica di competenza della Regione e per interventi antianofelici, con pagamenti di 174,5 milioni sulla competenza e di 280,8 milioni sui residui. Nel corso dell'esercizio, sul-

l'indicato stanziamento per opere di bonifica, sono stati impegnati 3.631,9 milioni, che risultano distribuiti per opere di realizzazione nelle province: di Ragusa per 1.704,3 milioni; di Catania per 1.368,5 milioni; di Caltanissetta per 734,8 milioni; di Enna per 651,1 milioni; di Agrigento per 140,9 milioni; di Trapani per 25,9 milioni e di Palermo per 6 milioni, mentre non sono stati assunti impegni nelle province di Messina e Siracusa.

Particolare importanza per lo sviluppo dell'economia agricola delle zone interessate, assumono gli stanziamenti per le dighe che consistono in 1.943 milioni per la costruzione di un vaso in provincia di Enna, nel bacino imbrifero del fiume Salso sul torrente Olivo, senza alcun pagamento, ed in 25.856 milioni per il completamento di dighe in corso di costruzione, con il pagamento di 1.766,4 milioni sui residui.

Su quest'ultimo stanziamento sono stati impegnati 10.722,2 milioni per il completamento di dighe la cui realizzazione è stata affidata in concessione all'ESA. Nel corso dell'esercizio, sui residui del medesimo capitolo per il completamento di dighe sono stati impegnati 17.272,8 milioni, dei quali 3.221,6 per il completamento di dighe affidate in concessione all'ESA.

Altri stanziamenti riguardano: 500 milioni per la riattivazione, il completamento e la costruzione di abbeveratoi pubblici, comprese le spese di progettazione e delle opere accessorie, con il pagamento di 8,3 milioni sui residui; 3.000 milioni per la manutenzione delle trazzere in corso di trasformazione e di sistemazione e delle vie rurali di uso pubblico, con il pagamento di 116,5 milioni sulla competenza; 3.000 milioni per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, compresi i borghi rurali, con il pagamento di 469,7 milioni sulla competenza.

Nella rubrica intitolata alla bonifica, compresa nel bilancio del fondo di solidarietà nazionale, risultano iscritti alcuni ca-

pitoli di spesa, senza stanziamento, per i quali l'Assessorato, nel corso dell'esercizio, ha gestito i residui. Si notano, per il considerevole importo dei residui, il capitolo 2251, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, con particolare riguardo alle opere di irrigazione, con residui per 11.556,5 milioni e con il pagamento di 3.447 milioni; il capitolo 2252 per l'esecuzione di opere di viabilità al servizio della agricoltura, compresi la trasformazione o il completamento di tratti funzionali di trazzere trasformate in rotabili, con residui per 6.609 milioni e con pagamenti di 1.908 milioni; il capitolo 2272 concernente somma da versare all'ESA per l'esecuzione di piani zionali di sviluppo agricolo nei territori dei comuni terremotati, con 22.261,1 milioni e con il pagamento di 1.589,9 milioni.

Riforma agraria. — Non sono stati previsti stanziamenti per l'esercizio 1975.

Foreste ed economia montana. — La rubrica riguarda previsioni di spesa per 11.000 milioni, concernenti, per 5.000 milioni, opere di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrarie di bacini montani ed opere pubbliche di bonifica montana con pagamenti di 263,4 milioni sulla competenza e di 829,1 milioni sui residui; dei suindicati 5.000 milioni, sono stati impegnati 4.362,9 milioni per opere da realizzare soltanto nelle province di Catania per 1.487,8 milioni e di Messina per 2.875,1 milioni.

Altri stanziamenti della rubrica sono quelli di 3.000 milioni per la manutenzione delle opere comprese nei bacini montani, nei territori vincolati nei comprensori di bonifica montana, con pagamento di 646,5 milioni sulla competenza; e 3.000 milioni da versare all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per la attuazione di particolari interventi interamente pagati sulla competenza.

INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DAI TERREMOTI DEL 1967 E 1968.

La legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 è stata emanata per promuovere la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968. In particolare l'articolo 6 ha stabilito che, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, l'EMS, l'ESA e l'ESPI, ciascuno nell'ambito della propria competenza, avrebbero dovuto presentare programmi di interventi coordinati per le zone colpite dal terremoto, mentre il Governo regionale, entro un mese dalla presentazione, avrebbe dovuto coordinare ed approvare i predetti programmi di intervento che avrebbero dovuto essere realizzati con i fondi di dotazione degli enti interessati, mentre, per i programmi di intervento dell'ESA è stata autorizzata la spesa di 2.500 milioni.

La Giunta regionale, con deliberazione del gennaio 1969, ha approvato il programma di intervento per le zone colpite dal terremoto elaborato (ma non approvato) dall'ESA, mentre l'Ente di sviluppo agricolo ha approvato il detto programma solo successivamente, con delibera n. 39/C.A. del 6 marzo 1969.

E' interessante tuttavia notare che, pur contemplando la legge anche le zone colpite dal terremoto del 1968, che ha notoriamente provocato i danni maggiori in provincia di Trapani, il programma predisposto dall'ESA ed approvato dal Governo prevede la ripartizione dello stanziamento di 2.500 milioni per opere da realizzare in provincia di Messina con 1.760,35 milioni, in provincia di Palermo con 200 milioni, in provincia di Enna con 528,3 milioni, mentre nella provincia di Trapani è prevista la spesa di 11,35 milioni.

Ancora più interessante è, inoltre, notare che le somme suindicate sono state messe a disposizione dell'ESA nei primi mesi dell'anno 1974, e cioè dopo sei anni dalla pubblicazione della legge.

La legge regionale 18 luglio 1968 n. 20, all'articolo 10, ha autorizzato l'ESA a pre-

disporre piani zionali di sviluppo agricolo per i territori dei comuni terremotati dell'Isola, con espressa deroga dalle norme che subordinano la redazione dei piani zionali alla approvazione del piano generale di sviluppo economico e sociale della Sicilia e di quello di sviluppo dell'intera superficie agraria del territorio della Regione.

La stessa legge ha stabilito che, entro 90 giorni dalla sua pubblicazione, avrebbe dovuto essere redatto il piano zonale di sviluppo agricolo dei territori maggiormente colpiti dal sisma, per la cui realizzazione ha autorizzato la spesa di 25.000 milioni.

L'ESA ha predisposto ed approvato, con delibera 353 del 25 giugno 1969, un programma stralcio comprendente 158 opere, di cui 2 irrigue, 18 di approvvigionamento idrico, 23 di impianti elettrici, 47 di viabilità rurale, 4 di edilizia sociale, 33 di sistemazione idraulico-forestale, 13 di ricerche idrologiche e 18 riguardanti l'industria agraria. La spesa complessiva, prevista in 27.933,4 milioni, veniva finanziata con lo stanziamento di 25.000 milioni, iscritto al capitolo 2272 del bilancio del fondo di solidarietà nazionale, e per la rimanente somma di 2.933,4 milioni, con fondi in dotazione dell'ESA.

L'Ente cominciò, quindi a predisporre, per ciascuna delle opere incluse nel programma, i progetti esecutivi, dei quali una trentina circa risultavano approvati (ed i relativi decreti registrati dalla Corte dei conti) quando con legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, al fine di sem-

plificare ed accelerare le procedure di spesa, si dispose l'accreditamento all'ESA della intera somma necessaria alla realizzazione delle opere previste nel programma stralcio approvato. Inoltre all'articolo 34 della stessa legge si stabilì che il parere favorevole espresso dal comitato tecnico-amministrativo costituisca provvedimento di approvazione dei progetti stessi.

Si è potuto constatare come, nel corso degli esercizi 1972, 1973 e 1974, le somme accreditate all'ESA per i suindicati fini sono state scarsamente utilizzate, tanto che all'inizio dell'esercizio 1975, della somma complessiva di 25.000 milioni risultavano spesi 2.738,8 milioni, e nel corso dell'esercizio 1975 sono stati spesi 1.589,9 milioni.

I ritardi nella realizzazione delle opere incluse nel programma, verificatisi in un periodo di sensibile aumento dei prezzi, hanno determinato una notevole riduzione delle opere da realizzare con il suindicato finanziamento.

La gestione di questi fondi, ha posto in evidenza alcuni errori verificatisi nella contabilità, per cui l'ESA ha provveduto a pagamenti per la realizzazione di opere comprese nel ripetuto programma stralcio, con fondi del proprio bilancio, anziché con ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento emessi dalla Regione.

Correlativamente, l'Ente ha provveduto ad imputare ai 25.000 milioni accreditatigli dalla Regione, pagamenti per la realizzazione di opere non incluse nel programma, finanziate con i fondi propri dell'ESA.

CAPITOLO III

ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI
CONSIDERAZIONI GENERALI E ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

CONSIDERAZIONI GENERALI.

In precedenti relazioni sono state diffusamente illustrate le attribuzioni demandate dalla vigente legislazione allo Assessorato per gli Enti locali della Regione siciliana ed è stato opportunamente sottolineato come l'attività di questa branca dell'Amministrazione regionale è prevalentemente attività giuridico-amministrativa, la quale non può essere dimostrata se non in termini incompleti dal bilancio di previsione.

In base alle indicazioni desumibili da quest'ultimo, infatti, si sarebbe portati a ritenere che all'anzidetto assessorato compete precipuamente provvedere in materia di assistenza pubblica, mentre in realtà le attribuzioni principali sono sicuramente quelle che attengono all'ordinamento, alle circoscrizioni ed al controllo delle Amministrazioni provinciali, comunali e consortili (articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regione), ossia a quell'ampia sfera di poteri che implicano anche l'esercizio di una generale vigilanza su tali enti, attuata sia mediante il controllo sostitutivo di attività (commissari *ad acta*) o di orga-

ni (commissari straordinari) sia mediante il servizio ispettivo svolto periodicamente da funzionari dell'Assessorato e da quelli delle Commissioni provinciali di controllo.

Sono rimaste, invece, sottratte alla sfera di competenza dell'Assessorato degli Enti locali le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non avendo ancora la Regione legiferato in questa materia, che pure l'articolo 14 dello Statuto riserva alla sua esclusiva competenza. Ma c'è da pensare che la situazione sia destinata a mutare sostanzialmente entro termini assai brevi, essendo state ormai approvate, con decreto del Presidente della Repubblica n. 636 in data 30 agosto 1975, le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed opere pie.

Le norme di attuazione prevedono che le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle successive modificazioni ed integrazioni alla legge stessa, dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli

enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sicilia, di cui all'articolo 14, lettera *m*) dello Statuto della Regione, sono esercitate dagli organi della Regione.

Un'altra importante innovazione introdotta nel campo dell'ordinamento degli Enti locali nel corso del 1975 è senz'altro quella dell'istituzione dei consigli di quartiere, che rappresenta uno dei primi esempi di concreta attuazione della sempre più diffusa ed avvertita esigenza di assicurare una effettiva e diretta partecipazione del cittadino all'amministrazione della cosa pubblica e consentire, ad un tempo, un sempre maggiore decentramento amministrativo.

La legge regionale 3 novembre 1975, n. 71, prevede che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, i consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia o con più di 50 mila abitanti provvedono a ripartire il territorio del comune in quartieri. La ripartizione in quartieri è facoltativa per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, mentre debbono essere in ogni caso costituite in quartieri le frazioni o borgate isolate territorialmente rispetto al capoluogo del comune.

A ciascun quartiere è preposto, con funzione consultiva e di propulsione dell'attività del Comune, un consiglio che verrà eletto, in concomitanza con l'elezione del consiglio comunale, dagli elettori iscritti nelle sezioni elettorali del quartiere stesso.

Sul finire del 1975, l'Assemblea della Regione siciliana ha approvato un altro importante provvedimento, che prelude ad un profondo rinnovamento amministrativo: la legge regionale 29 dicembre 1975, n. 86, concernente la istituzione di una commissione di studi legislativi per la riforma dell'organizzazione amministrativa regionale ed il riordinamento degli enti locali.

La citata legge prevede che l'istituenda commissione di studi — che sarà presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato e sarà com-

posta da un certo numero di docenti universitari — dovrà provvedere, fra l'altro, all'elaborazione di progetti articolati di riforma dell'ordinamento degli enti locali. A tal fine, si avrà riguardo, in particolare, alla ristrutturazione degli enti locali su livelli comunali e comprensoriali entrambi destinatari del più ampio decentramento amministrativo, con riferimento ai modelli organizzativi individuati dalla legislazione più avanzata, nonché dagli studi effettuati nell'ambito dei paesi della Comunità economica europea in materia di servizi pubblici degli enti locali.

Aspetti finanziari della gestione.

Secondo le previsioni di bilancio, gli stanziamenti di spesa ammontavano nel complesso a lire 19.543.005.000, di cui lire 19.518.005.000 per la parte corrente.

Nel corso dell'esercizio sono intervenute variazioni in più e in meno che hanno interessato soltanto la spesa di parte corrente, per un incremento complessivo di lire 1.857.060.000.

La situazione definitiva degli stanziamenti è venuta così a stabilirsi: spese di parte corrente lire 21.375.065.000; spese in conto capitale, lire 25 milioni, e cioè, nel complesso, lire 21.400.065.000.

Gli stanziamenti più cospicui risultano quelli compresi nella sezione IV, concernente « azioni e interventi nel campo sociale », in particolare, fra le spese comprese nella rubrica 2, assistenza pubblica, le più rilevanti sono quelle di cui ai capitoli 13714, 13716 e 13713: la spesa totale dei pagamenti disposti nell'esercizio 1975 ammonta a lire 16.433.373.343.

— sul capitolo 13714, concernente le spese di integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato per le finalità di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28, relative al ricovero di minori, vecchi ed inabili al lavoro, si sono avute nel corso del 1975 spese per un totale di lire

8.429.562.050 di cui lire 6.835.885.800 in conto competenza e lire 1.583.676.250 in conto residui, su uno stanziamento iniziale di lire 9.000 milioni e definitivo di lire 1.000 milioni;

— sul capitolo 13716, concernente il fondo per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza ad integrazione degli interventi statali, si sono avute spese per un totale di lire 2.511.705.000, tutte in conto competenza, su uno stanziamento iniziale di lire 2.406.705.000 e definitivo di lire 2.556.705.000;

— sul capitolo 13713, concernente la concessione di un assegno mensile ai minorati fisici e psichici irrecuperabili, si sono avute spese per un totale di lire 2.125.129.970, di cui lire 1.920.312.610 in conto competenza e lire 204.817.360 in conto residui, su uno stanziamento iniziale di lire 2.000 milioni e definitivo di lire 2.300 milioni.

Non vi sono state, invece, spese in conto capitale, essendo rimasto del tutto inutilizzato lo stanziamento di lire 25 milioni del capitolo 23203 — che è l'unico del titolo II — concernente la concessione di contributi in favore dei comuni della Regione per la finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15 sull'energia elettrica nei comuni dell'Isola.

Per far fronte al pagamento di residui passivi relativi a spese che non trovavano corrispondenza nei capitoli della competenza, sono stati istituiti nel corso del 1975 cinque capitoli aggiunti.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.

Giusta la tabella A annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 sull'ordinamento degli uffici e del personale della Amministrazione regionale, l'Assessorato è organizzato in due direzioni regionali: quella degli Enti locali e quella della

solidarietà sociale, comprendenti l'una quindici gruppi di lavoro e l'altra sette.

Presso ciascuna direzione regionale è istituito un servizio ispettivo cui sono demandati gli interventi ispettivi e sostitutivi nei settori di rispettiva competenza.

Nel settore dipendente dalla Direzione regionale degli Enti locali sono operanti le seguenti commissioni:

1) *Commissione regionale per la finanza locale*: prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977 con le attribuzioni che ha nel resto d'Italia la commissione centrale per la finanza locale. Costituita con decreto del Presidente della Regione è composta da funzionari amministrativi e di Ragioneria della Regione, di due magistrati — uno del Consiglio di giustizia amministrativa e uno della Corte dei conti — di due funzionari statali. Dura in carica quattro anni ed è stata, da ultimo, rinnovata col decreto del Presidente della Regione 11 marzo 1971.

2) *Commissione consultiva in materia di concessione di contributi agli enti locali territoriali* prevista dall'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56 per gli effetti di cui alla legge regionale 14 dicembre 1953, n. 66.

La commissione è composta, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56, di tre membri, fra i quali un elemento tecnico della materia di consulenza. Ha durata illimitata. Da ultimo, è stata rinnovata con decreto assessoriale Enti locali del 1° marzo 1973.

Nel settore dipendente dalla Direzione regionale della Solidarietà sociale sono operanti le seguenti commissioni:

1) *Commissione per la concessione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori senza pensione* prevista dall'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58 e integrata dalla legge regionale 8 gennaio 1960, n. 1. È stata ricostituita, da ultimo, con decreto assessoriale 8521 del 7 giugno 1966.

La commissione è nominata dall'Assessore per gli Enti locali ed è composta: da un magistrato del Consiglio di giustizia amministrativa che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da funzionari della Regione e da rappresentanti dei patronati d'assistenza riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

2) *Commissione consultiva per la concessione di contributi ad enti morali e opere pie*, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65 e successive modificazioni. La commissione è costituita ai sensi della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56, si compone di tre membri, fra i quali un elemento tecnico della materia di consulenza, ed ha durata illimitata.

La spesa sostenuta nel 1975 per il funzionamento di dette commissioni è stata di lire 2.589.610, di cui lire 2.254.340 in conto competenze e lire 335.270 in conto residui. In bilancio figurava iscritto, al capitolo 13206, lo stanziamento di lire 4 milioni.

Principali questioni emerse nell'esercizio del controllo.

1) *Segretario particolare scelto tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni estranee alla Regione siciliana — Trattamento economico.* L'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 55 dispone che « il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15 deve essere interpretato nel senso che al segretario particolare del Presidente e degli Assessori scelto tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni estranee alla Regione spetta il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza ».

A sua volta, il secondo comma dell'articolo 12 della citata legge regionale n. 15 del 1959 prevede che « soltanto il segre-

tario particolare, sia del Presidente che degli Assessori, può essere scelto tra gli estranei alla Amministrazione. In tale caso, al segretario particolare è attribuito, agli effetti della determinazione delle competenze fondamentali ed accessorie, il coefficiente 402 ».

Richiamandosi a quest'ultima disposizione, appunto, l'Amministrazione aveva ritenuto che al segretario particolare scelto tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni estranee alla Regione, spettasse comunque un trattamento economico non inferiore a quello corrispondente all'ex coefficiente 402, anche quando tale trattamento risultasse superiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Una siffatta soluzione non è stata, però, condivisa in sede di controllo dalla Corte che, al riguardo, ha osservato che l'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 55, con cui è stata interpretata in forma autentica la disposizione del secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 1959, non pone alcuna distinzione fra il caso in cui il trattamento in godimento presso la amministrazione di appartenenza sia superiore a quello in cui sia, invece, inferiore al trattamento corrispondente all'ex coefficiente 402. Sicché è da ritenersi che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 55 del 1974, il trattamento economico spettante al segretario particolare scelto tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni estranee alla Regione, debba essere, in tutti i casi, quello in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se inferiore al coefficiente 402.

L'Amministrazione si è uniformata alla soluzione indicata.

2) *Concessione di contributi ad associazioni di enti locali.* L'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, recante integrazioni e modifiche di norme finanziarie, ha previsto la concessione, per l'anno 1975, di contributi nei limiti di li-

re 60 milioni ad associazioni di enti locali e loro amministratori che si prefiggono lo sviluppo di autonomie locali.

Data la generica formulazione di tale norma, che non contiene alcuna indicazione circa le modalità di concessione dei contributi e di dimostrazione del loro impiego, si sono ritenute applicabili in via analogica le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 66. Conseguentemente, la concessione dei contributi in parola è stata subordinata alla presentazione di un preventivo

della spesa da sostenere da parte di ciascuna associazione per il proseguimento delle proprie finalità e l'importo dei contributi stessi è stato determinato nella misura dell'80 per cento della spesa preventivamente dimostrata. Con richiamo allo stesso articolo 4 della legge n. 66 del 1953, si è anche prevista la concessione a titolo di acconto del 50 per cento del contributo determinato in via preventiva, con riserva di procedere al pagamento del saldo ad avvenuta dimostrazione delle spese effettivamente sostenute.

CAPITOLO IV

ASSESSORATO REGIONALE DELLE FINANZE CONSIDERAZIONI GENERALI E ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

CONSIDERAZIONI GENERALI.

All'Assessorato delle finanze in base all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione centrale della Regione, spettano le previsioni dell'entrata, afferenti sia le imposte che i redditi patrimoniali. Queste previsioni sono risultate piuttosto approssimative: molte iscrizioni in bilancio sono state fatte in corso di esercizio dopo che si sono accertate nuove o maggiori entrate e in corrispondenza con le nuove necessità di spesa che di volta in volta si sono andate presentando.

Gli interventi più consistenti sul demanio della Regione si sono avuti riguardo al bacino idrotermominerale di Sciacca tra le cui opere sono stati compresi anche impianti di interesse turistico (alberghi, teatro e impianti sportivi).

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI PREVISIONE.

I capitoli 14304 e 14314 riguardano l'uno spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mobili e suppellettili per gli uffici centrali e periferici; l'al-

tro spese per l'arredamento e l'acquisto di attrezzature occorrenti per gli immobili demaniali e patrimoniali della Regione.

Poiché i più importanti immobili demaniali sono sedi di uffici regionali, le spese per l'arredamento e l'attrezzatura degli uffici stessi può essere quindi indifferentemente imputata sia all'uno che all'altro capitolo.

Per quanto attiene all'entrata, la maggior parte delle tasse e l'imposta di soggiorno sono previste in capitoli del titolo II, riguardante le entrate extratributarie.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

La gestione della spesa si sostanzia nell'acquisto di beni e servizi nell'interesse di tutta l'amministrazione regionale, nell'organizzazione dei servizi connessi con le operazioni tributarie e nella cura del demanio.

Attività contrattuale del provveditorato della Regione.

Nell'uso dei modi di scelta del contraente per acquisti e forniture, occorre contemperare due diverse esigenze: la ra-

pidità degli acquisti, che nella attuale condizione di instabilità dei prezzi si traduce anche in economia di denaro, e il rispetto delle regole di contabilità generale poste per evitare arbitri e costituzioni di privilegi.

A tale scopo, com'è noto, le norme di contabilità prevedono vari sistemi tra cui quello della trattativa privata, il quale se, da un lato, assicura la rapidità degli acquisti può sempre garantire l'amministrazione contro gli eventuali inconvenienti su indicati. Pertanto, utile ed opportuna è da ravvisarsi la determinazione presa al riguardo dall'Assessorato di istituire una commissione unica col compito di individuare, attraverso ricerche di mercato, i contraenti più idonei e i prodotti finanziariamente più idonei per i vari acquisti.

Sulla necessità, congruità e insindacabilità della motivazione del ricorso alla trattativa privata sono stati peraltro ribaditi in sede di controllo, nell'esame di vari provvedimenti adottati dalla Amministrazione, i principi già esposti nella relazione dell'esercizio finanziario 1974.

I contratti di alienazione di beni dell'Amministrazione, invece, normalmente, non hanno alcun motivo di essere stipulati a trattativa privata e in un caso particolare non si è ritenuto sufficiente, per il ricorso a tale sistema di contrattazione, il motivo che il contraente scelto dall'Amministrazione deteneva il bene (casa di abitazione) ad altro titolo.

Per quanto riguarda il regime tributario dei contratti, si è ritenuto che le fatture dei fornitori di beni dell'Amministrazione e quelle dei prestatori di opere, se assoggettati all'IVA, debbono essere accompagnate dalla dichiarazione di avere assolto l'imposta sul valore aggiunto, con l'indicazione degli estremi di trascrizione della fattura sul registro IVA.

E ciò in quanto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687 ha, sì, abrogato l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633 il quale poneva ai funzionari amministrativi il di-

vieto di accettare fatture di cui non fosse stata comprovata la comunicazione allo ufficio IVA, ma lasciando inalterato l'obbligo del contribuente di registrare le fatture ai fini della prova del pagamento dell'imposta, stabilito dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972.

Ne consegue che siffatta prova è necessaria non soltanto per il controllo dell'assolvimento dell'imposta, ma anche per il controllo della legittimità del pagamento del prezzo da parte dell'Amministrazione, dato che nel prezzo è sempre compreso l'importo dell'IVA, che sta a carico dell'acquirente.

AUTOPARCO REGIONALE.

La sua consistenza al 31 dicembre è identica a quella dell'anno precedente; 77 sono le autovetture marcianti, 15 quelle fuori uso (di cui nove già alienate).

Per la gestione sono state complessivamente spese lire 92,450 milioni così suddivisi:

a) spese di esercizio 76,665 milioni di cui 67,500 milioni per carburante; i restanti 9,165 milioni riguardano spese di esercizio non esattamente identificabili;

b) le spese per manutenzione auto sono state 13,850 milioni per lavori eseguiti da officine private.

Lavori pubblici interessanti il demanio. — I lavori in argomento sono in genere d'importo limitato avendo per lo più ad oggetto la manutenzione degli immobili, sicché è frequentissima la pratica della loro esecuzione mediante cottimo fiduciario.

La legislazione attuale consente tale sistema, anzi lo prescrive, per i lavori di importo non superiore ai 30 milioni.

Per impedire però che i contratti di appalto vengano artificiosamente frazionati allo scopo di farli rientrare nel limite utile per il cottimo ed evitare in tal

modo la gara, l'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8 ha opportunamente stabilito che il cosiddetto contratto di cottimo venga accompagnato dalla dichiarazione che i lavori oggetto del cottimo non costituiscono stralcio o lotto di opera.

I lavori di manutenzione di alloggi popolari di proprietà della Regione, come anche la gestione degli alloggi e come fu a suo tempo per la costruzione, sono affidati a due società, BONEDIL e IGOCAP, le quali a loro volta usano provvedere all'esecuzione dei lavori non direttamente ma affidandoli a terzi mediante cottimo fiduciario.

Quando nella manutenzione dei detti alloggi si dà la necessità di lavori per l'impianto di beni mobili, come ascensori, caldaie, i lavori medesimi sono soggetti alla normale revisione prezzi prevista per l'esecuzione di opere pubbliche, e alla progettazione dei lavori medesimi si provvede mediante il rimborso previsto per le spese tecniche (articolo 11 legge regionale 25 luglio 1969 n. 23).

Ciò è stato ritenuto ammissibile in quanto la legge non fa distinzione ai fini in parola tra lavori diretti a costruire un'opera pubblica nuova e lavori diretti a dotare di attrezzature un'opera già esistente.

CAPITOLO V

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO
CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

CONSIDERAZIONI GENERALI.

Anche nel corso dell'esercizio 1975 si è verificato il fenomeno, già evidenziato nelle relazioni degli anni precedenti, della estrema variabilità degli stanziamenti di spesa in gestione all'Assessorato regionale industria e commercio.

Le previsioni originarie sono risultate del tutto inadeguate rispetto alle esigenze verificatesi nel corso dell'esercizio per cui, in seguito alle numerose variazioni apportate, gli stanziamenti definitivi sia della parte in conto capitale sia del Fondo di solidarietà nazionale sono stati di gran lunga superiori rispetto a quelli iniziali.

Trattandosi di un fenomeno ricorrente ed escludendone quindi il carattere della eccezionalità, appare evidente la mancanza nell'Amministrazione di un preciso disegno programmatico; pur avendo la certezza, sulla base della esperienza degli anni precedenti, che nel corso dell'esercizio si verificheranno delle esigenze cui sarà necessario far fronte con un notevole impegno finanziario, l'Amministrazione continua a non tenerne conto in sede di approvazione del bilancio di previsione.

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI PREVISIONE.

Le spese dell'Assessorato industria e commercio, secondo la classificazione funzionale, risultano raggruppate nella sezione V — azioni e interventi nel campo economico — e nella VI — oneri non ripartibili.

Tra le rubriche attraverso le quali la spesa viene contraddistinta secondo la classificazione amministrativa, assume particolare rilievo la rubrica n. 4 « Industria » comprendente gli interventi diretti, nonché quelli in favore degli Enti pubblici regionali operanti nel settore (in particolare ESPI, IRFIS) e la partecipazione al fondo di dotazione dell'EMS. Nel corso dell'esercizio tale rubrica è stata inclusa anche nel Fondo di solidarietà nazionale con una previsione di spesa di 69.840 milioni.

Nella rubrica n. 5 « Miniere » sono stati compresi invece gli interventi in favore dell'EMS.

Nella rubrica n. 9 « Revisione dei prezzi, programmazione, progettazione e collaudo delle opere », sono iscritti per memoria i capitoli 15991, 25902 e 2431 per il pagamento dell'IVA sui corrispettivi

dei contratti, in corso al 31 dicembre 1972 e per i quali il relativo impegno di spesa sia stato assunto entro tale data.

Ora a parte la considerazione che l'oggetto dei capitoli 25902 e 2431 non ha attinenza con quelli della rubrica, questa ultima andrebbe peraltro eliminata dal bilancio in quanto l'Amministrazione non svolgendo attività contrattuale per forniture di beni e servizi, non può avere occasione di fronteggiare spese per i motivi suindicati.

Per memoria sono iscritti: il capitolo 25310 relativo a contributi in conto capitale per la realizzazione in Sicilia di iniziative industriali e il capitolo 2381 del FSN relativo a spese per il completamento della diga sul fiume Morello; per entrambi non è stata effettuata nell'esercizio alcuna assegnazione di fondi.

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE.

Secondo le previsioni del bilancio approvato gli stanziamenti di spesa ammontano nel complesso a 2.643,250 milioni per la parte corrente e a 35.589,500 milioni per la parte in conto capitale.

In particolare: nella parte corrente 1.753,700 milioni per retribuzioni al personale e 889,500 milioni per altre spese; nella parte in conto capitale 22.834,500 milioni nella rubrica industria, 3.600 milioni nella rubrica miniere, 2.405 milioni nella rubrica commercio, 3.600 milioni nella rubrica artigianato e 250 milioni nella rubrica pesca.

Nel fondo di solidarietà nazionale era prevista la spesa di 2.201 milioni nella rubrica miniere.

Le suddette previsioni sono state profondamente modificate nel corso dell'esercizio specie per effetto dell'emanazione di nuove leggi riguardanti i settori dell'industria, delle miniere e della pesca.

Nella parte corrente è stato aumentato di 100 milioni il capitolo 15851 (fondo destinato alla propaganda di pro-

dotti siciliani); sono stati istituiti il capitolo 15502 con uno stanziamento di 100 milioni per finanziare programmi poliennali di studi e ricerche.

Nella parte in conto capitale nella rubrica industria, sono stati istituiti nuovi capitoli (25319, 25320, 25321, 25322, 25366, 25367) con una previsione di spesa per complessivi 7.065 milioni; lo stanziamento del capitolo 25351 è stato portato da 1.200 milioni a 6.233 milioni; così per il capitolo 25353 che da 4.400 milioni è passato a 20.670 milioni di stanziamento; il capitolo 25361 con lo stanziamento di 2.000 milioni è stato soppresso nel corso dell'esercizio e successivamente ripristinato a seguito della legge regionale n. 91 intervenuta nel dicembre 1975.

Nella rubrica miniere sono stati istituiti 5 nuovi capitoli (25405, 25408, 25409, 25410, 25411) con una spesa complessiva di lire 26.381 milioni.

Nella rubrica artigianato lo stanziamento di 2.500 milioni del capitolo 25604, ridotto di un miliardo nel corso dell'esercizio, è stato ripristinato con la legge regionale 29 dicembre 1975, n. 91.

Nella rubrica pesca sono stati istituiti 5 nuovi capitoli (25704, 25705, 25706, 25707, 25751) con una previsione di spesa di complessivi 1.930 milioni.

Riassumendo, nella parte in conto capitale, la previsione complessiva di spesa di 35.589,500 milioni è stata aumentata a 92.268,500 milioni con un incremento di 56.679 milioni; in particolare, lo stanziamento della rubrica « industria » è passato da 22.834,500 milioni a 51.202,500 milioni con una maggiore spesa di 28.368 milioni, quello della rubrica miniere da 3.600 milioni a 29.981 milioni con una maggiore spesa di 26.381 milioni; quello della rubrica pesca da 250 milioni a 2.180 milioni con una maggiore spesa di 1.930 milioni.

Nel fondo di solidarietà nazionale sono stati istituiti sei nuovi capitoli nella rubrica « industria » (2331, 2332, 2333, 2341, 2342, 2343) con una previsione com-

plessiva di spesa di 69.840 milioni; un nuovo capitolo (2382) nella rubrica « opere varie » con uno stanziamento di lire 4.000 milioni; quattro nuovi capitoli nella rubrica « artigianato » (2391, 2392, 2401, 2402) con una previsione di spesa di 12.100 milioni.

Riassumendo, gli stanziamenti definitivi del fondo di solidarietà nazionale sono risultati di 88.141 milioni con una maggiore previsione di spesa di 85.940 milioni rispetto alle previsioni iniziali.

Rispetto al 1974 si è avuta una flessione nel numero e nell'importo dei pagamenti eseguiti a mezzo di aperture di credito.

Complessivamente sono stati emessi 79 ordini di accreditamento per 14.825.876.865 (nel 1974, 17.700 milioni).

I funzionari delegati all'esecuzione delle spese sono stati:

1) il Presidente dell'Ente autonomo portuale di Messina: per due ordini di accreditamento rispettivamente di 4.700 milioni e di 1.490 milioni destinati al completamento del bacino di carenaggio e alla realizzazione di una stazione di degassificazione (legge regionale 6 giugno 1975, n. 45);

2) il consegnatario cassiere per le spese di parte corrente;

3) i Presidenti delle Camere di commercio autorizzati da due diverse disposizioni di legge:

a) per la corresponsione ai pescatori e agli armatori dei contributi previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 56, e dalla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22: sono state disposte tredici aperture di credito sul capitolo 55962/R per un importo di 1.450.920.320;

b) per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti da imprese commerciali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27 e articolo 49 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22: le aperture di credito

disposte sul capitolo 25503/R sono state quattordici per un importo di 298.976.595;

4) i sindaci di diversi comuni per la concessione di contributi ai pescatori danneggiati dagli eventi calamitosi del dicembre 1972 (legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3);

5) il Comandante della 12^a Legione della Guardia di finanza per le spese per la disciplina e la vigilanza della pesca (legge 20 dicembre 1960, n. 50);

6) il Presidente dell'ESPI, ai sensi degli articoli 34, 53 e 54 della legge 21 dicembre 1973, n. 50, per il risanamento della situazione finanziaria dell'ESPI consolidata al 30 novembre 1973.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.

Nel 1975 non è intervenuta nessuna importante modificazione nell'organizzazione dei servizi dell'Assessorato industria e commercio che continua ad essere regolata secondo il disposto della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Vi è soltanto da segnalare la istituzione, con leggi intervenute nel corso dell'anno, di alcuni nuovi organi collegiali.

Ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 giugno 1975, n. 41, è stato istituito presso l'Assessorato industria e commercio il Comitato regionale tecnico dell'artigianato, composto di 10 membri nominati con decreto dell'Assessore industria e commercio, col compito di esprimere parere sui problemi per i quali l'Assessore ritenga di interpellarlo, nonché sulle iniziative volte a tutelare e a sviluppare le attività artigianali della Regione, sulle iniziative per lo studio e la conoscenza dei mercati nazionali ed esteri e su quelle per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana.

Con altra legge del 6 giugno 1975, n. 42 è stata istituita una Commissione, nominata dall'Assessore e composta da un dirigente del Corpo regionale delle miniere, presidente, da un dirigente del-

l'Assessorato al lavoro, da un dirigente dell'EMS e da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle maggiori organizzazioni sindacali operanti nel settore.

Tale Commissione dovrà individuare e ripartire il personale occorrente per la gestione delle miniere di zolfo da lasciare aperte, tenendo conto delle mansioni espletabili da ciascun dipendente, in relazione alle esigenze aziendali, e dell'anzianità di servizio.

Con la legge regionale del 6 giugno 1975, n. 45 è stato istituito un Comitato tecnico di sette membri, col compito di sorvegliare i lavori di completamento del bacino di carenaggio e di impianto di una stazione di degassazione nel porto di Messina.

Il suo parere sui progetti necessari per la realizzazione della suddetta opera costituisce provvedimento di approvazione dei progetti esecutivi.

L'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 ha modificato gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 29 luglio 1957, con la quale era stato istituito il Consiglio regionale della pesca.

In base alle nuove disposizioni il Consiglio è ora costituito da 17 membri, di cui sei in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e associazioni di cooperative.

Presieduto dall'Assessore industria e commercio, il Consiglio regionale della pesca può essere poi integrato dai presidenti delle locali camere di commercio o dai capi degli uffici marittimi tutte le volte che vengano trattati problemi che interessano le rispettive zone di competenza.

Integrato ancora da tre docenti delle facoltà di scienze delle Università siciliane, il Consiglio ha funzioni consultive nel caso in cui vengono trattati argomenti relativi alle ricerche di biologia marina applicata alla pesca (articoli 18 e 19).

Esso viene anche sentito nei procedimenti di erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dagli articoli 3 e 5 della legge.

BENI E SERVIZI STRUMENTALI.

L'Assessorato ha stipulato una convenzione con la tipografia Luxograph per la stampa di 800 copie del fascicolo n. 28 del *Bollettino regionale minerario idrocarburi* e di 1.000 copie del fascicolo n. 16 del *Bollettino regionale minerario* per il prezzo di 4.399.530.

È stata impegnata la somma di 4.300 milioni sul capitolo 15501 per la stampa e la distribuzione del *Bollettino regionale minerario* n. 17 e del *Bollettino regionale minerario idrocarburi* n. 29.

È stata inoltre stipulata una convenzione con l'Editore Flaccovio per la stampa della *Rivista Mineraria Siciliana* — per l'anno 1975 — per il prezzo di 9.400.000 (capitolo 15501).

INDUSTRIA.

La legge 1° marzo 1975, n. 2 ha stabilito provvidenze straordinarie in favore delle aziende operanti nell'ambito del Porto di Palermo e delle organizzazioni dei lavoratori del Porto.

Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 è stata autorizzata l'emissione di due ordini di accreditamento dell'importo di 30 milioni e di 25 milioni in favore della Capitaneria di porto che dovrà provvedere alla liquidazione e al pagamento dei contributi in favore delle organizzazioni dei piloti, degli ormeggiatori, dei battellieri e in favore delle imprese di costruzione e riparazione di natanti del porto di Palermo, le cui attrezzature siano state danneggiate dal fortunale del 25 ottobre 1973.

Si rappresenta l'opportunità che l'Amministrazione fornisca alla Capitaneria i criteri da seguire per l'accertamento dell'entità dei danni, difficilmente riscontrabili dato il lungo periodo di tempo trascorso dal verificarsi dell'evento calamitoso.

L'esigenza che, in mancanza di esplicite disposizioni legislative, l'Amministrazione

zione stabilisca delle direttive di massima per la concessione di contributi in favore dei privati, si appalesa in modo particolare in tutti quei casi in cui la concessione stessa non viene effettuata direttamente dall'Assessorato, ma viene affidata ad altro Ente.

L'articolo 1 della citata legge 1° marzo 1975, n. 2 prevede la concessione di contributi annui sugli interessi dei mutui contratti dall'Amministrazione del deposito franco e della società bacini siciliani operanti nell'area del porto di Palermo, per la ricostruzione dei bacini di carenaggio galleggianti e per il miglioramento e per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature.

Ai sensi del successivo articolo 2 le società interessate avrebbero dovuto presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, apposite documentate istanze all'Assessorato, che avrebbe adottato le proprie determinazioni al riguardo entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Peraltro lo stanziamento di lire 700 milioni all'uopo iscritto al capitolo 25319 non risulta in alcun modo utilizzato.

È stata, invece, integralmente impegnata la somma di 300 milioni iscritta al capitolo 25313 per la concessione di contributi in favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo, per la realizzazione delle finalità indicate negli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 23. In particolare 100 milioni sono stati destinati alla manutenzione ordinaria dei beni e 200 milioni all'acquisto di tre carrelli elevatori.

Un intervento di particolare rilievo è quello previsto dalla legge regionale 16 agosto 1975, n. 58 in favore della società « Bacini di Palermo » per la realizzazione di un bacino di carenaggio in muratura della capacità di 400.000 tonnellate. È stato concesso un contributo di 14 miliardi: una quota di 10 miliardi è stata iscritta al capitolo 2333 del FSN per l'anno 1975; mentre i restanti 4 miliardi faranno carico al bilancio 1976.

La legge regionale 6 giugno 1975, n. 45 ha, invece, previsto la concessione all'Ente autonomo portuale di Messina della somma di 4.700 milioni per il completamento del bacino di carenaggio.

Per la realizzazione di una stazione di degassificazione per navi petroliere è stata autorizzata la concessione di un contributo di lire 13.490 milioni; la prima quota di 1.490 milioni è stata iscritta al capitolo 2332 del FSN; altre due quote di 6.000 milioni ciascuna, faranno carico ai bilanci 1976 e 1977.

Per la erogazione delle suddette somme è prevista la forma dell'accreditamento ma nessuna apertura di credito è stata disposta nell'esercizio.

Un particolare rilievo, nell'ambito dell'attività svolta nel settore industriale, ha assunto la concessione alle imprese, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, di contributi pari all'importo delle prime sette annualità di interessi gravanti sui mutui agevolati per la realizzazione di investimenti fissi. Nel corso dell'esercizio è stata deliberata la concessione di contributi per una spesa complessiva di 4 miliardi 419.632.194.

Non ha, invece, avuto ancora applicazione la disposizione di cui al successivo articolo 50 che stabilisce la concessione di contributi alle imprese industriali per la costruzione e l'attrezzatura di asili nido e mense, per opere di allacciamento alla rete elettrica, idrica, telefonica, telegrafica, viaria, fognante e per impianti di depurazione.

Mentre col decreto assessoriale 21 febbraio 1974, sono state disciplinate le modalità di erogazione dei contributi anzidetti, non è stato emanato un analogo provvedimento per le provvidenze di cui all'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1974, n. 22 che prevede contributi sulle spese di gestione in favore dei concorsi e delle società in partecipazione che si propongono di svolgere determinate attività specificate nella legge stessa.

La disposizione ha lo scopo di favorire la costituzione di forme associative tra piccole e medie imprese industriali e imprese artigiane; la genericità con cui sono indicate le finalità richiederebbe un intervento regolamentare da parte dell'Amministrazione. Nel corso dell'esercizio sono stati concessi due contributi: uno al Consorzio incremento produttività aziendale di Catania dell'importo di 159.101.812 per il primo anno (di 123.752.076 e 88.394.340 per il secondo e terzo anno) l'altro contributo per l'importo di 216.768.204 (168.517.498 e di 120.426.784 rispettivamente per il secondo e terzo anno) a favore del Consorzio Marmi di Trapani.

La registrazione dei relativi provvedimenti da parte della Corte è avvenuta dopo che l'Amministrazione ha fornito una documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dopo una modifica nella composizione del CIPA di Catania, in quanto originariamente l'attività di alcune delle imprese a quest'ultimo aderenti non appariva omogenea rispetto a quella svolta dalla maggioranza delle altre imprese.

Essendosi inoltre osservato in sede di controllo che l'onere finanziario derivante dai due provvedimenti concessivi assorbiva per intero lo stanziamento dei due suddetti provvedimenti (877.048.714), l'Amministrazione ha fatto presente che i fondi residui erano sufficienti per l'accoglimento eventuale delle domande non ancora presentate da altri consorzi fra imprese artigiane e ancora in istruttoria.

Una considerazione che non può essere sottaciuta riguarda la mancanza di qualsiasi impegno circa la continuazione dell'attività dei consorzi in questione dopo la cessazione dell'intervento della Regione.

Una posizione di preminente importanza nel settore è occupata dall'ESPI, l'Ente regionale destinato ad operare mediante la costituzione, la partecipazione, la concentrazione di società per azioni aventi come scopo l'esercizio in Sicilia di attività industriali.

Nel 1975 il Presidente della Regione, con suo decreto del 18 aprile 1975 ha nominato il nuovo Collegio dei revisori dell'ESPI, mentre alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione si era provveduto col decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1974; i predetti Organi andranno a scadere rispettivamente nel 1978 e nel 1979 atteso che per legge gli stessi durano in carica quattro anni.

È da segnalare che il Presidente della Regione non ha ancora provveduto a determinare ai sensi dell'articolo 20 della citata legge regionale n. 50/1973, le indennità spettanti ai componenti dei detti Organi, il che dà luogo ad una situazione anomala, poiché la suddetta legge — innovando rispetto alla precedente disciplina (articolo 19 legge regionale 7 marzo 1967, n. 18) che prevedeva la determinazione dei compensi in parola da parte dell'Assessore regionale all'industria — può ritenersi avere tacitamente abrogato la disposizione precedente e aver quindi tolto efficacia ai provvedimenti adottati al riguardo dall'Assessore, con la conseguenza che la corresponsione degli emolumenti di cui trattasi risulterebbe attualmente priva della necessaria disciplina normativa.

Altra inadempienza da rilevare consiste nella non ancora intervenuta approvazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 11 della più volte citata legge regionale n. 50/1973, del piano quadriennale di investimento, peraltro regolarmente deliberato dal Consiglio di amministrazione fin dal 7 dicembre 1974 e trasmesso alla Presidenza della Regione e agli Assessorati dell'industria e allo sviluppo economico il 12 dicembre dello stesso anno.

La sfavorevole congiuntura economica a carattere nazionale ha ulteriormente aggravato la situazione dell'Ente, ha reso necessario l'intervento finanziario della Regione che, per difendere i livelli dell'occupazione, si è dovuta assumere rilevanti oneri. Con la legge 14 marzo

1975, n. 7 il fondo di dotazione, per il quale in bilancio era stata prevista una partecipazione della Regione per un importo di 4.400 milioni, è stato incrementato della somma di 9.000 milioni, di cui 3.000 milioni per interventi in favore della collegata s.p.a. Geomeccanica.

La legge anzidetta ha contemporaneamente introdotto una forma di controllo da parte dell'Assemblea regionale sull'impiego dei fondi disponendo che l'Assessore, prima di approvare le delibere dell'ESPI riguardanti la utilizzazione del suddetto stanziamento, deve riferirne alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea.

In esecuzione di una delibera della Giunta regionale del 24 aprile 1975, l'Assessore al bilancio con suo decreto n. 21096 del 6 giugno 1975 ha apportato delle variazioni al bilancio incrementando di 1.270 milioni il capitolo 25353 relativo alla partecipazione della Regione al fondo di dotazione dell'ESPI.

Dimostratesi peraltro insufficienti le precedenti assegnazioni con legge regionale 6 giugno 1975, n. 47 il fondo di dotazione è stato incrementato di altri 6.000 milioni per interventi straordinari in favore delle società collegate e l'ESPI, è stato autorizzato a ricorrere ad operazioni di anticipazioni bancarie per un importo non superiore a 2.000 milioni.

Per consentire l'attività produttiva delle società collegate, la legge 16 agosto 1975, n. 59 ha istituito un fondo speciale a gestione separata dell'importo di 39.000 milioni e ha stabilito che l'erogazione dovesse avvenire in due quote di 15.000 e di 24.000 milioni dietro richiesta formulata dall'ESPI con apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione.

Per l'erogazione della quota di 24.000 milioni è stato, altresì, richiesto che il consiglio di amministrazione deliberasse un preciso piano di utilizzazione contenente la destinazione vincolata delle somme.

Circa i controlli, oltre all'approvazione assessoriale delle delibere, previa rela-

zione alla Commissione industria dell'Assemblea, è stabilito che ad utilizzazione avvenuta, e comunque non oltre il 31 gennaio 1976, il Consiglio di amministrazione dovesse adottare una delibera specifica indicante l'effettiva destinazione avvenuta delle somme.

La legge n. 59 ha, altresì, stabilito un ulteriore incremento di 7.000 milioni del fondo di rotazione a gestione separata da utilizzare esclusivamente per le scorte strettamente necessarie al ciclo produttivo delle aziende collegate.

L'onere complessivo di 6.000 milioni, stabilito dalla legge n. 49, è stato fronteggiato con parte delle disponibilità previste dal piano di interventi, approvato con legge 12 maggio 1975, n. 18 e gli stanziamenti incrementativi del fondo di dotazione e del fondo di rotazione sono stati iscritti nei capitoli 2341 e 2342 del FSN.

Rispetto alla previsione originaria di 4.410 milioni, la spesa complessiva sostenuta dalla Regione nell'anno 1975 è stata di 66.670 milioni, di cui 20.670 milioni a carico del bilancio e 46.000 milioni a carico del FSN.

MINIERE.

In base ai principi che hanno ispirato nel 1973 la modifica dello Statuto dell'Ente minerario siciliano, quest'ultimo avrebbe dovuto essere uno strumento di sviluppo economico operante secondo criteri di economicità e avrebbe dovuto trovare attraverso le proprie risorse il rimedio al disavanzo della gestione di bilancio.

Gli interventi finanziari della Regione nell'esercizio 1975 in base alla legge di bilancio avrebbero dovuto essere i seguenti:

— 1.200 milioni sul capitolo 25351 (erroneamente inserito sotto la rubrica Industria) quale partecipazione al fondo di dotazione;

— 3.600 milioni sul capitolo 25406 quale fondo destinato al ripianamento dei disavanzi di gestione relativi agli esercizi dal 1969 al 1972 e delle miniere di zolfo a tutto il 31 dicembre 1970 ed al risanamento delle situazioni finanziarie conseguenti.

Tali previsioni si sono dimostrate però insufficienti, per cui nel corso dell'esercizio, la Regione è dovuta ripetutamente intervenire per evitare la completa paralisi del settore con i conseguenti gravi danni sociali.

Il fondo di dotazione è stato incrementato di 1.610 milioni per interventi straordinari in favore delle collegate Ispea e Sorim (articolo 4 legge regionale 14 marzo 1975, n. 7), di 339 milioni per interventi straordinari in favore delle collegate Solsi, Chisade, Sorim e Trabia (articolo 1 legge regionale 6 giugno 1975, n. 47), di 3.084 milioni per interventi straordinari in favore della collegata società Ispea (legge regionale 6 giugno 1975, n. 48).

Per quest'ultimo intervento la legge ha stabilito che i 3.084 milioni saranno anticipati dall'EMS all'Ispea e dovranno essere restituiti entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti per il risanamento finanziario della Società.

Il fondo di dotazione è stato, infine, aumentato della somma di 7.650 milioni da utilizzare quanto a 5.000 milioni per interventi straordinari diretti a garantire l'attività produttiva della collegata Ispea e quanto a 2.650 milioni per interventi straordinari in favore della collegata Elitaliana, Sorim, Solsi, Trabia, Chisade, Plastionica e Sarcis. Per l'Ispea è stato ripetuto l'obbligo della restituzione entro tre mesi della adozione dei provvedimenti per il risanamento finanziario della Società (articolo 5 legge regionale 16 agosto 1975, n. 59).

Poiché l'onere di 7.650 milioni è stato fronteggiato con parte delle disponibilità risultanti dal piano di interventi approvato con legge regionale 12 maggio 1975,

n. 18, lo stanziamento relativo è stato iscritto in un capitolo 2343 del FSN appositamente istituito.

Complessivamente, rispetto ad una previsione originaria di 1.200 milioni, il fondo di dotazione nel corso dell'esercizio è stato aumentato di 13.883 milioni.

Analogamente a quanto previsto per l'ESPI, il legislatore ha introdotto una forma di controllo da parte dell'Assemblea nel senso che prima di approvare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative all'utilizzazione delle somme, e di cui dovranno indicare la destinazione, l'Assessore all'industria dovrà riferirne alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea.

Numerosi sono stati i fondi a gestione separata istituiti nel corso dell'anno.

La legge 14 marzo 1975, n. 7 ha istituito un fondo a gestione separata di 536 milioni per consentire l'utilizzazione dei 72 lavoratori della miniera Realmonte licenziati dalla s.p.a. Chisade, negli organici delle unità produttive delle società collegate all'EMS, compresa la Sochimisi (cap. 254409).

L'articolo 1 della legge succitata ha incrementato di 6.750 milioni il fondo speciale a gestione separata che era stato istituito con la legge regionale 28 aprile 1972, n. 29 per il proseguimento della gestione delle miniere di zolfo da parte della Sochimisi.

Gli altri fondi sono stati stanziati con la legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, concernente i provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini siciliani e che ha ristrutturato il settore minerario pubblico nel rinnovato intento di assicurare una equilibrata gestione economica.

Stabilito lo scioglimento e la liquidazione della Sochimisi e decisa la chiusura delle miniere assolutamente improduttive, il legislatore ha autorizzato l'EMS a proseguire l'esercizio di determinate miniere attraverso una gestione separata. Il relativo fondo per far fronte agli oneri della gestione dal 1975 al 1978

ammonta a 57.230 milioni di cui 16.686 milioni per l'anno 1975 (capitolo 25409). Le quote saranno anticipate ogni trimestre.

Un altro fondo a gestione separata dell'importo di 14.685 milioni di cui 1.009 milioni per il 1975 (capitolo 25410) è destinato a provvidenze varie in favore del personale che verrà licenziato o sospeso per effetto della ristrutturazione del settore.

Un terzo fondo dell'importo di 7.636 milioni, di cui 1.400 milioni per l'anno 1975, (capitolo 25411) servirà a fronteggiare gli oneri derivanti dall'istituzione di uno speciale servizio, cui saranno trasferiti gli impiegati in eccedenza rispetto ai contingenti fissati dall'articolo 5 della legge.

Limitatamente al 1975 l'istituzione dei suddetti fondi a gestione separata ha comportato per la Regione un onere di 26.381 milioni.

Nell'intento di evitare un'ulteriore lievitazione delle spese, il legislatore con l'articolo 11 della legge succitata, ribadendo il principio che la gestione del settore minerario deve essere improntata a criteri di assoluta economia, ha vietato l'assunzione di personale a qualsiasi titolo, l'installazione di nuovi impianti non strettamente necessari, le spese non strettamente connesse all'attività mineraria.

L'EMS dovrà predisporre programmi annuali di attività che verranno approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e non potrà consentire spese in eccedenza alla disponibilità delle somme stanziare per ciascun anno nel suddetto fondo a gestione separata di 57.230 milioni.

Di particolare rilievo è la norma che stabilisce la personale e solidale responsabilità degli amministratori dell'EMS, oltre che la nullità degli atti, nel caso dovessero essere violate le succitate prescrizioni.

Quanto ai controlli, è stato stabilito il termine di 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la presentazione del rendi-

conto annuale corredato dalla dettagliata relazione del collegio dei revisori; prima di procedere all'approvazione, l'Assessore dovrà riferire alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dell'EMS vennero a suo tempo rinnovati con i decreti presidenziali nn. 54 e 90, rispettivamente del 12 giugno 1974 e 14 settembre 1974; tuttavia, all'inizio dell'anno 1975 il Presidente del Consiglio di amministrazione si è dimesso dalla carica. Non avendo il Governo regionale provveduto alla sua sostituzione, le funzioni relative sono rimaste affidate al Vicepresidente, limitatamente agli affari urgenti e di ordinaria amministrazione, finché nel 1976 è stato nominato da parte del Presidente della Regione, un Commissario straordinario per la durata di sei mesi.

Anche nei confronti dell'EMS sussistono quelle stesse inadempienze di cui si è accennato a proposito dell'ESPI.

COMMERCIO.

In applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 6 che prevedeva il concorso della Regione nel pagamento degli interessi per i prestiti contratti da piccoli commercianti danneggiati dal terremoto del 1968, sono stati concessi 6 contributi per una spesa complessiva di 1.964.160 (capitolo 65585/R).

Come negli anni precedenti l'Amministrazione ha stipulato una convenzione con l'Istituto Commercio Estero di Roma per l'esecuzione di una campagna pubblicitaria da condursi in Italia e all'estero in favore degli agrumi, dei vini ed altri prodotti siciliani di qualità, per una spesa complessiva di 500 milioni. A causa di ritardi amministrativi, è stato utilizzato nel 1975 lo stanziamento del 1974 e solo alla fine dell'esercizio è stato impegnato lo stanziamento del bilancio 1975 che ovviamente non potrà essere utilizzato che nel 1976.

Durante l'anno 1975 l'Amministrazione ha partecipato in Italia a n. 11 Fiere ed Esposizioni con la spesa totale di 47 milioni 893.730.

Per le finalità di cui alla legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 sono state stipulate una convenzione con l'Istituto regionale della Vite e del Vino per l'esecuzione dei controlli da effettuare sui vini siciliani e una convenzione con l'Istituto Nazionale Commercio Estero per l'esecuzione dei controlli sugli agrumi e sui prodotti ortofrutticoli da contrassegnare con il marchio regionale di qualità.

Anche in questi casi è da evidenziare il ritardo con cui sono stati utilizzati i fondi disponibili.

Lo stanziamento di 1.500 milioni sul capitolo 25503 afferente l'esercizio 1975 e destinato alla concessione alle imprese commerciali di un contributo sugli interessi gravanti su mutui, aperture di credito ed anticipazioni è stato ripartito tra le Camere di commercio dell'Isola, nelle seguenti misure:

Agrigento	L. 205.900.710
Caltanissetta	» 30.451.810
Catania	» 269.175.780
Enna	» 173.646.040
Messina	» 46.805.685
Palermo	» 259.857.055
Ragusa	» 85.979.475
Siracusa	» 377.060.580
Trapani	» 51.122.865

Nel corso dell'esercizio sono stati concessi 138 contributi per un importo di 11.471.548, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 18 giugno 1974, n. 22, nella prevista misura del 5 per cento degli interessi gravanti sulle anticipazioni concesse da Istituti e Aziende di credito alle imprese esportatrici di agrumi e ortofrutticoli, per forniture ad importatori nei Paesi della CEE, e per le restituzioni spettanti agli esportatori nei Paesi terzi.

ARTIGIANATO.

La legge regionale 6 giugno 1975, n. 41 ha previsto la concessione di diversi benefici per il potenziamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività artigiane.

Le Camere di commercio sono state incaricate di concedere, previa un'istruttoria affidata alle commissioni provinciali per l'Artigianato, contributi in conto capitale ai titolari di imprese artigiane, nonché alle loro cooperative e consorzi, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali necessari all'azienda, per l'acquisto di macchinari e attrezzature e per l'allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica per uso industriale.

Per tali finalità è stata autorizzata la complessiva spesa di 12.000 milioni da inscrivere per 2.000 milioni nell'esercizio finanziario 1975 e per 5.000 milioni annui negli esercizi 1976 e 1977; nell'anno 1975 tuttavia non è stata disposta alcuna apertura di credito a favore delle Camere di commercio.

Il fondo di 500 milioni destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani, iscritto al capitolo 15851 (sotto la rubrica commercio) è stato incrementato di 100 milioni per la propaganda in Italia e all'Estero dei prodotti dell'artigianato.

Lo stanziamento non è stato utilizzato nell'anno 1975.

Per la concessione dei contributi, previsti dall'articolo 13, per l'arredamento dei centri di vendita dei prodotti dell'artigianato siciliano realizzati in Italia e all'estero dagli organismi consortili tra imprese e cooperative di cui all'articolo 2 della legge n. 41, è stata stanziata sul capitolo 2392 FSN, la somma di 100 milioni che alla chiusura dell'esercizio è rimasta inutilizzata.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 19 giugno 1950, n. 25 convertito, con modificazioni, nella legge regionale 2 ottobre 1950, n. 72, sono stati concessi

contributi per una spesa complessiva di 14.744.000, per l'organizzazione di fiere e mostre a carattere artigiano.

È stata, altresì, impegnata la somma di 13.500.000 per la partecipazione alla Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze.

In favore degli artigiani danneggiati dalle calamità naturali del dicembre 1972-gennaio 1973 sono stati concessi, nel corso dell'esercizio 1975, contributi per un importo complessivo di 69.320.906 sul capitolo 65305.

L'attività più importante del settore dell'artigianato è quella che fa capo alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS). Al riguardo è da rammentare che è stata abrogata la norma che stabiliva il versamento nelle casse regionali di parte degli avanzi di gestione e che tuttora sussiste la carenza di ogni forma di rendicontazione e di controllo esterno della gestione, la quale si svolge, invece, sotto le direttive e il controllo della sola Amministrazione regionale.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 41, il fondo concorso interessi istituito presso la Cassa è stato aumentato per il 1975 di 8.000 milioni (capitolo 2401 FSN) e il fondo di rotazione di 2.000 milioni (capitolo 2402 FSN).

L'articolo 40 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, aveva istituito presso la CRIAS un fondo di 400 milioni da versarsi in ragione di 200 milioni annui per gli esercizi finanziari 1974 e 1975 per la concessione di contributi in favore di istituti e aziende di credito che effettuano in Sicilia operazioni di credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La disposizione non ha avuta concreta applicazione non essendosi ancora completati i previsti adempimenti: direttive del Presidente della Regione, determinazione del Comitato regionale per il credito e il risparmio, stipula di apposite convenzioni della CRIAS con gli Istituti e aziende di credito interessati.

PESCA.

La legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 ha dato una disciplina organica agli interventi in favore del settore, in precedenza destinatario di iniziative non coordinate e assunte in genere in occasione di calamità naturali.

Per far fronte alle varie provvidenze previste dalla succitata legge sono stati istituiti appositi capitoli di spesa per la complessiva somma di 1.930 milioni.

A carico degli stanziamenti disposti non è stata però effettuata nell'anno alcuna spesa.

In base agli articoli 18 e 20 della citata legge n. 5, l'Assessorato è stato autorizzato a finanziare programmi poliennali di studi, ricerche e attività sperimentali per la gestione delle risorse biologiche e per ricerche di biologia marina applicata alla pesca.

Malgrado che la legge sia entrata in vigore nel marzo 1975, alla data del 29 dicembre non era stato ancora completato l'iter procedimentale per la concessione dei finanziamenti, e i programmi di studio, ricerca e sperimentazione si trovano ancora all'esame del Consiglio regionale della pesca e attività marinare.

CAPITOLO VI

ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI CONSIDERAZIONI GENERALI E ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

CONSIDERAZIONI GENERALI.

In applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 19 del 1972 e successive modificazioni, l'Assessorato ha continuato ad essere prevalentemente un erogatore di finanziamenti, mentre gli Enti destinatari hanno curato la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza sia propria che della Regione.

Fra i provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell'esercizio merita di essere segnalata per la sua importanza la legge 17 marzo 1975, n. 8 con la quale sono state dettate nuove norme per l'acceleramento della spesa.

A causa dei continui aumenti dei costi si erano, infatti, verificati nel settore dei lavori pubblici dei gravi inconvenienti, in quanto molte gare di appalto andavano deserte non essendo più remunerativi i prezzi previsti in progetto; inoltre per la maggior parte dei lavori in corso di esecuzione si manifestava la necessità di procedere alla revisione dei prezzi; la stretta creditizia e il maggior costo del denaro mettevano in difficoltà gli appaltatori, che ricevevano gli acconti in relazione alla emissione degli stati di avanzamento.

Onde ovviare a tali inconvenienti e consentire una sollecita realizzazione delle opere, la citata legge n. 8 ha consentito che fino al 30 giugno 1977 possano essere indetti appalti anche in aumento fin dalla prima gara; ha semplificato le procedure per il pagamento degli acconti revisionali; in analogia alla legislazione statale ha previsto la possibilità di concedere anticipazioni agli appaltatori, derogando al principio fin allora seguito secondo cui gli acconti debbono essere corrisposti in relazione all'importo dei lavori già eseguiti.

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI PREVISIONE.

Le spese dell'Assessorato Lavori Pubblici, secondo la classificazione funzionale, risultano aggregate nelle seguenti sezioni:

Sezione 3^a — Azione e interventi nel campo delle abitazioni;

Sezione 4^a — Azione e interventi nel campo sociale;

Sezione 5^a — Azione e interventi nel campo economico;

Sezione 6^a — Oneri non ripartibili.

Secondo la classificazione amministrativa le spese sono distinte nelle seguenti rubriche:

Rubrica 1 — Servizi generali;

Rubrica 2 — Edilizia;

Rubrica 3 — Viabilità;

Rubrica 4 — Opere varie;

Rubrica 6 — Revisione prezzi — Programmazione, progettazione e collaudo delle opere.

In ordine alla rubrica « Opere varie » è da segnalare da un canto, l'esistenza di diversi capitoli attinenti ad opere dello stesso genere, in quanto, in seguito al succedersi nel tempo di leggi autorizzative di spesa, non sono stati incrementati i capitoli già esistenti, ma piuttosto di volta in volta ne sono stati creati dei nuovi; dall'altro la genericità dell'intestazione di alcuni capitoli, quali « opere pubbliche » o « opere pubbliche edili di competenza di pubbliche amministrazioni » o « opere di urbanizzazione primaria » (in cui la espressione urbanizzazione primaria è intesa in senso molto lato).

In quest'ultimo caso si è verificata la conseguenza che su detti capitoli sono state imputate spese che più rettamente avrebbero dovuto trovare imputazione su altri stanziamenti specifici previsti nel bilancio stesso.

Nella relazione precedente si è ampiamente riferito su detta impostazione del bilancio, certamente non conforme al principio della specializzazione.

Va aggiunto che in bilancio esistono numerosi capitoli per memoria, particolarmente nel Fondo di solidarietà nazionale, ma solo in due casi è stato, però, provveduto all'assegnazione di stanziamenti ai capitoli stessi nel corso dell'esercizio e cioè lire 3.500 milioni al capitolo 26152 relativo a contributi nella spesa occorrente per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata

danneggiati in seguito agli eventi calamitosi del dicembre 1972-gennaio/febbraio 1973; lire 7.000 milioni al capitolo 2571 del FSN relativo a contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi ad integrazione di quelli statali per la sistemazione delle strade comunali e provinciali.

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE.

Secondo le previsioni del bilancio approvato, gli stanziamenti di spesa ammontavano nel complesso a lire 4 miliardi 488.770.000 per la parte corrente e a lire 17.809 milioni per la parte in conto capitale.

In particolare risultavano stanziati nella *parte corrente* lire 3.411.170.000 per retribuzioni al personale e lire 1 miliardo 077.600.000 per altre spese; nella *parte in conto capitale*, lire 11.909 milioni nella rubrica « Edilizia », lire 4.250 milioni nella rubrica « Opere varie » e lire 1.650 milioni nella rubrica « Revisione prezzi - programmazione, progettazione e collaudo delle opere ».

Nel Fondo di solidarietà nazionale era prevista la spesa di lire 2.650 milioni nella rubrica per la « Edilizia », lire 12.600 milioni nella rubrica per « Opere varie », lire 6.600 milioni nella rubrica per la viabilità e lire 21.850 milioni in quella per « Revisione prezzi ».

Le suddette previsioni di spesa sono state in larga misura modificate nel corso dell'esercizio in dipendenza di interventi di maggiore entità nei settori dell'edilizia e della viabilità, nonché per l'aumento degli oneri connessi alla revisione dei prezzi.

Nella parte corrente sono stati incrementati di lire 471.600.000 i capitoli di spesa relativi al personale, di lire 15 milioni il capitolo 16265 relativo a spese telefoniche e di lire 31.996.000 il capitolo 16351 relativo a spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori.

Nella parte *in conto capitale* è stato incrementato di lire 1.500 milioni il capitolo 26133; è stato diminuito di lire 904 milioni lo stanziamento del capitolo 26134; sono stati istituiti i seguenti nuovi capitoli: 26135 (lire 5.808 milioni), 26136 (lire 500 milioni), 26137 (lire 200 milioni), 26153 (lire 1.200 milioni), 26223 (lire 100 milioni), 26224 (lire 400 milioni), 26225 (lire 350 milioni); ed è stata assegnata la somma di lire 3.500 milioni al capitolo 26152, iscritto per memoria.

Complessivamente le previsioni di spesa della parte in conto capitale sono aumentate da lire 17.809 milioni a lire 30.502.500.000 con un incremento di lire 12.693.500.000 (e cioè del 71,27 per cento).

Nel *Fondo di solidarietà nazionale* sono stati istituiti nella rubrica per la viabilità i seguenti nuovi capitoli: 2562 (lire 3.500 milioni), 2563 (lire 1.000 milioni), 2564 (lire 15.000 milioni) ed è stata assegnata la somma di lire 7.000 milioni al capitolo 2571, iscritto per memoria; nella rubrica per opere varie sono stati istituiti i seguenti nuovi capitoli: 2589 (lire 3.000 milioni), 2590 (lire 1.000 milioni) e 2591 (lire 1.500 milioni); nella rubrica per la revisione prezzi sono stati istituiti il capitolo 2697 (lire 4.000 milioni) e il capitolo 2698 (lire 13.900 milioni).

Le previsioni originarie di spesa di lire 21.850 milioni sono pertanto aumentate nel corso dell'esercizio a lire 71.750 milioni con un incremento di lire 49.900 milioni (e cioè del 228,37 per cento).

Sulla parte corrente sono state disposte diciannove aperture di credito per un importo di lire 426.570.000, sulla parte in conto capitale 420 aperture di credito per un importo di lire 6.393.287.095 e a carico dei capitoli aggiunti 72 aperture di credito per un importo di lire 2.423.800.020.

Sui capitoli del Fondo solidarietà nazionale sono stati emessi 1.099 ordini di accreditamento per un importo di lire 54.627.006.210.

Il numero delle aperture di credito nel settore è conseguenza, in generale, dell'applicazione della legge n. 19 del 1972 e successive modificazioni, per la quale la funzione dell'Amministrazione regionale resta limitata alla erogazione dei finanziamenti, mentre all'esecuzione delle opere provvedono gli enti locali con l'accredito delle somme relative ai sindaci dei comuni interessati.

Nel richiamare la precedente relazione in ordine alle disposizioni del sistema di pagamento mediante aperture di credito, si rileva la persistenza del fenomeno della emissione di ordini di accreditamento durante l'esercizio suppletivo con la conseguente impossibilità di utilizzazione delle somme nel nuovo esercizio se non dopo l'operazione di trasporto.

Circa l'osservanza degli adempimenti procedurali e contabili è da segnalare il ritardo con cui numerosi funzionari delegati, in special modo sindaci, presentano i rendiconti. Per le aperture di credito relative a fondi per l'esecuzione di opere pubbliche, il termine tassativo per la resa del conto è fissato al 25 febbraio, ma non sempre questo è stato rispettato. La Ragioneria centrale dell'Assessorato è stata pertanto costretta a sollecitare gli adempimenti richiamando l'attenzione di diversi sindaci sulle conseguenze previste dalle vigenti leggi in caso di inosservanza del termine.

Per quanto concerne l'esecuzione delle opere, è da segnalare che la tendenza in corso è quello dell'acceleramento nella realizzazione delle opere stesse e nella chiusura dei rapporti con l'impresa esecutrice, nonostante che anche nel corso del 1975 sia venuto all'esame qualche decreto riguardante l'approvazione di atti di contabilità finale e di collaudo per lavori appaltati fino a 10 anni prima.

In genere si può affermare che i maggiori ritardi sono addebitabili alle sospensioni che spesso si rendono necessarie in corso di esecuzione per l'elaborazione e l'approvazione di perizie suppletive e di variante.

In base alla legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e al relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1965, n. 1) le sospensioni e le proroghe che siano regolarmente disposte o concesse, sono operative ai fini della revisione dei prezzi, nel senso che il maggiore onere conseguente alla protrazione dei termini per dare ultimati i lavori ricade non sull'appaltatore ma sull'amministrazione.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

Considerazioni generali. — Fra i contributi più interessanti e originali forniti dalla Regione siciliana in materia di legislazione riguardante l'appalto di opere pubbliche doveva collocarsi a disciplina della licitazione privata.

Invero, storicamente, il legislatore aveva sempre dimostrato una — peraltro comprensibile — prevenzione nei riguardi di ogni tipo di gara che non fosse l'asta pubblica, e ciò si giustificava con l'esigenza, costantemente avvertita, di consentire la partecipazione alle gare del maggior numero possibile di imprese, di potere usufruire in larga misura dei benefici della concorrenza e di evitare il pericolo, finché possibile, di eventuali collusioni in danno dell'Amministrazione. Alla lunga, però, la soluzione dell'asta non si dimostrò sempre efficace, ed anzi, in conseguenza della creazione di imprese a larga base capitalistica e attraverso coalizioni che tendevano proprio a limitare se non ad annullare gli effetti della concorrenza, essa si dimostrò lacunosa e cominciò ad essere abbandonata anche perché nella prassi amministrativa si era andato sempre più allargando il numero dei casi in cui si riteneva consentito il ricorso alla licitazione privata, che, pur strutturata ancora nelle complesse procedure stabilite nella legge di Contabilità di Stato, cominciò così ad essere il mezzo ordinario di contrattazione.

La Regione siciliana, mediante la legge 18 luglio 1961, n. 10, non solo generalizzò il ricorso alla licitazione privata, ma conferì alla medesima una struttura snella e razionale, tale da potere rispondere efficacemente alle esigenze delle moderne economie, nonché a quelle di correttezza ed imparzialità.

In primo luogo tale legge dispose che alle gare potevano partecipare, oltre alle imprese invitate, anche tutte quelle non invitate purché iscritte nell'Albo per le categorie e gli importi stabiliti.

L'affermazione di questo rilevante principio innovatore rispondeva evidentemente alle esigenze di evitare la possibilità, in relazione ad una gara che sostituiva l'asta pubblica, di eventuali privilegi e favoritismi.

Ma fu da un altro punto di vista che tale legge manifestò in pieno la sua profonda efficacia innovativa e la sua piena validità, al fine di evitare, quanto più possibile, gli inconvenienti e i pericoli dianzi accennati. Infatti, piuttosto che fare ricorso alla busta segreta, anche a costo di rinunciare alla « migliore » offerta, si preferì il sistema della cosiddetta media corretta (che, già tentato in via sperimentale per gli appalti statali in base ad una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, era stata ritenuta inammissibile dal Consiglio di Stato), sistema che, mentre conferiva carattere quasi casuale all'aggiudicazione, rendeva però pressoché impossibili le collusioni, in quanto il prezzo base di aggiudicazione non era contenuto in una busta segreta, ma scaturiva dalle medie di ribasso offerte da tutti i partecipanti, con l'impossibilità quindi di essere conosciuto in anticipo.

La legge prevedeva anche la possibilità, per il caso in cui la prima gara fosse andata deserta (e cioè quando non fossero state presenti almeno due imprese) che, utilizzando lo stesso metodo, opportunamente adattato, si procedesse ad altra licitazione con accettazioni di offerte anche in aumento.

Anche lo Stato con la legge n. 14 del 1973, si è orientato nel senso di attribuire carattere di normalità alla licitazione privata e la Regione, nonostante i suddetti vantaggi della propria legge, si è adeguata a quella statale.

In base alla legislazione vigente i lavori di importo inferiore a lire 30 milioni debbono essere affidati col sistema del cottimo fiduciario e tale norma ha trovato ampia applicazione in quanto l'importo della maggior parte dei progetti presentati dagli Enti locali per il finanziamento è contenuto nei suddetti limiti.

Tuttavia non sono mancati dei casi in cui è stata rilevata la presentazione di numerosi progetti stralcio inferiori a lire 30 milioni, nonché la redazione di diversi progetti per il medesimo oggetto.

Tali provvedimenti non vennero ammessi a registrazione in quanto si rilevò la violazione del principio, ripetutamente affermato nella legge e nel regolamento di contabilità, secondo cui per il medesimo oggetto non possono essere formati più progetti e più contratti e nel caso dei progetti-stralcio si richiese l'attestazione in ordine alla funzionalità dell'opera parzialmente realizzata.

Era, infatti, evidente che attraverso gli artificiosi frazionamenti le amministrazioni locali tendevano ad eludere l'osservanza delle disposizioni che, in relazione agli importi progettuali, stabiliscono tassativamente diverse modalità di affidamento dei lavori e diverse competenze di organi consultivi e di controllo; nella fattispecie si cercava di evitare di affidare i lavori a mezzo della licitazione privata, ricorrendo, invece, al cottimo fiduciario.

Per evitare tali inconvenienti l'articolo 2, ultimo comma, della legge 17 marzo 1975, n. 8 ha stabilito che il legale rappresentante dell'ente appaltante è tenuto ad allegare al progetto dell'opera da appaltarsi per cottimo fiduciario apposita dichiarazione dalla quale risulti

che l'opera medesima non costituisce stralcio o lotto di altra opera.

Un'ultima considerazione di carattere generale riguarda la revisione prezzi.

A causa del continuo aumento dei costi della mano d'opera e dei materiali con la conseguente sopravvenuta inadeguatezza delle previsioni progettuali, si è reso necessario, da un canto l'intervento legislativo per snellire le procedure relative alla concessione di compensi revisionali, dall'altro l'istituzione di due nuovi capitoli di spesa, il 2698 del FSN con uno stanziamento di lire 13.900 milioni per revisione prezzi, e il 2697 con uno stanziamento di lire 4.000 milioni, per il pagamento dell'IVA.

Edilizia. — La rubrica edilizia è collocata in bilancio sia nella sezione III (azioni e interventi nel campo delle abitazioni), sia nella sezione IV (azione e interventi nel campo sociale).

Edilizia abitativa. — Nell'ambito dell'edilizia abitativa occorre distinguere tra opere a carico diretto della Regione, interventi mediante la concessione di contributi in favore di enti privati, e attribuzioni affidate dallo Stato alla Regione per la programmazione degli interventi previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Ai sensi della legge 25 luglio 1969, n. 23 sono a diretto carico della Regione le spese per i servizi pubblici relativi a costruzioni edilizie e popolari in tutto o in parte finanziate con leggi regionali, quelle per il completamento, le riparazioni e la custodia degli alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione.

Per far fronte alle suddette spese sono stati iscritti in bilancio rispettivamente i capitoli 26102, 26103, 26104, i primi per memoria, il terzo con uno stanziamento di lire 20 milioni; nel corso dell'esercizio non è stata disposta alcuna assegnazione di fondi per i capitoli 26102 e 26103.

Nel FSN sono stati invece iscritti il capitolo 2454 (lire 1.000 milioni) per l'esecuzione di opere per i servizi pubblici e il capitolo 2455 (lire 850 milioni) per il completamento e la riparazione degli alloggi popolari a carico dei quali sono stati effettuati pagamenti rispettivamente per lire 161.948.510 e lire 47.616.270; nessun pagamento risulta invece sullo stanziamento del capitolo 26104.

La forma di intervento più rilevante per la soluzione del problema della casa è costituita dalla concessione di contributi in favore degli enti esecutori.

La legge fondamentale in materia è la n. 12 del 1952 che ha subito nel tempo numerose modificazioni e integrazioni.

Destinatari dei contributi in annualità costanti per 25-30 anni sono i comuni, gli IACP, gli enti morali e società (che non fruiscono di contributi statali), gli enti di assistenza senza finalità di lucro e le cooperative edilizie.

Lo stanziamento di bilancio ammonta per il 1975 a lire 5.500 milioni di cui lire 200 milioni rappresentano un nuovo limite di impegno trentacinquennale autorizzato con la legge di bilancio; i pagamenti disposti su tale stanziamento ammontano a lire 353.706.840.

In favore delle cooperative edilizie di abitazione i cui soci rispondono ai requisiti stabiliti dalle vigenti leggi per accedere ai contributi erariali, è prevista la concessione di contributi su mutui contratti per le costruzioni di alloggi a carattere popolare.

Nel corso dell'esercizio lo stanziamento di lire 2.000 milioni iscritto al capitolo 26134, è stato ridotto a lire 1.096 milioni e a suo carico non sono stati disposti pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, era iscritto in bilancio lo stanziamento di lire 1.500 milioni al capitolo 26133 relativo ai contributi integrativi di quelli statali da corrispondere agli istituti di credito nella misura occorrente a consentire la con-

cessione di mutui sino all'intero importo della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione, nonché per ridurre le quote a carico dei mutuatari, per interessi ed ogni altro onere sull'intero importo alla misura del 3 per cento.

Successivamente, la legge 20 dicembre 1975, n. 79, che ha dettato nuove norme per l'incentivazione della attività edilizia delle cooperative, ha autorizzato con l'articolo 16 l'Assessore ai lavori pubblici alla concessione di contributi integrativi di quelli statali, da corrispondere agli istituti mutuandi onde evitare che i mutuatari vengano gravati di interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e spese accessorie, se trattasi di cooperative a proprietà indivisa con divieto di cessione in proprietà degli alloggi, e affinché i mutuatari non vengano gravati dei suddetti oneri in misura superiore al 3 per cento annuo, se trattasi di cooperative a proprietà divisa. Per tali finalità è stato autorizzato per il 1975 il limite venticinquennale di lire 1.500 milioni sul capitolo 26133.

Per l'acquisizione delle aree e per la costruzione di alloggi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, la legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, ha previsto la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative edilizie o loro consorzi; per il 1975 è stato istituito un nuovo capitolo 26136 con uno stanziamento di lire 500 milioni.

Uno stanziamento di lire 200 milioni è stato iscritto nel nuovo capitolo 26137 per la concessione di contributi ai comuni capoluogo di provincia; l'articolo 17 ha, infatti, autorizzato la proroga per due anni dei contratti di affitto degli edifici destinati al ricovero delle famiglie bisognose di cui alla legge 5 aprile 1972, n. 22.

La predetta legge n. 79 non ha trovato pratica applicazione nell'esercizio 1975.

È continuata nel 1975 l'attuazione delle disposizioni della legge 17 aprile 1967, n. 35, che per favorire le costruzioni edilizie ha previsto due diversi tipi di intervento:

1) concessione di contributi del 50 per cento sull'imposta comunale di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di case di civile abitazione (articolo 1);

2) concessione di contributi del 2 per cento sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione o per il primo acquisto di appartamenti di civile abitazione (articolo 4).

Nel corso del 1975 sono stati concessi contributi del primo tipo per un importo complessivo di lire 856.391.085 sul capitolo 66124.

Per quanto riguarda gli interventi di cui al punto 2), sulla rata annuale di 300 milioni ricadente nell'esercizio 1975 e iscritta al capitolo 26127, sono stati disposti pagamenti per lire 190.044.065.

Interventi dello Stato. — Come nell'anno precedente, nel 1975 non hanno avuto attuazione gli interventi previsti dalla legge 1° giugno 1971, n. 291 e articolo 1-*quater* della legge 25 febbraio 1972, n. 13.

A causa forse degli stessi inconvenienti segnalati nella relazione dell'anno precedente, lo stanziamento di lire 1.860 milioni iscritto al capitolo 26151, è rimasto inutilizzato. A fronte di uno stanziamento di lire 3.500 milioni, iscritto al capitolo 26152, per la concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi del dicembre 1972-febbraio 1973, sono stati disposti nel corso dell'esercizio n. 85 ordini in accreditamento per un importo complessivo di lire 653.332.105; i pagamenti sono stati di lire 108.684.955.

Nessun pagamento è stato disposto invece a carico dello stanziamento di lire 1.200 milioni sul capitolo 26153 relativo alla concessione di contributi agli IACP e alle cooperative per la ricostruzione di abitazioni distrutte o abbandonate perché in zone dichiarate inagibili, nonché per il trasferimento degli abitanti colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972-gennaio 1973.

Edilizia di culto, sociale e d'interesse di Enti locali. — Nella categoria IX (opere a diretto carico della Regione) sono compresi i capitoli 26201 e 26202 del bilancio e 2491 e 2492 del FSN. I primi sono iscritti per memoria, i secondi hanno uno stanziamento di 400 milioni ciascuno.

Sul capitolo 2491 relativo all'edilizia di interesse di enti morali e istituzione pubbliche di assistenza e beneficenza sono stati disposti pagamenti per lire 26 milioni 506.910; sul capitolo 2492, relativo invece all'edilizia d'interesse di enti di culto, i pagamenti disposti sono stati di lire 59.599.795.

Per la costruzione di edifici di culto è prevista la concessione di contributi integrativi di quelli concessi dallo Stato ai sensi della legge n. 168 del 18 aprile 1962 e a tale scopo è stato incrementato di lire 39.500.000 lo stanziamento di lire 79.500.000 iscritto sul capitolo 26221. È stato disposto il pagamento della somma di lire 5.162.805 in conto competenza

ATTIVITÀ IN ORDINE A INTERVENTI IN DIPENDENZA DI CALAMITÀ NATURALI.

Nel 1975 è proseguita l'attività riguardante gli interventi di cui alla legge 23 marzo 1973, n. 36, su cui si è già riferito nella parte dedicata all'edilizia, e quella riguardante gli interventi regionali previsti dalla legge 12 febbraio 1973, n. 3.

In attuazione della legge 31 dicembre 1974, n. 64 concernente interventi nelle zone di Messina e Castellammare del

Golfo, danneggiati dall'alluvione, sono stati istituiti i seguenti nuovi capitoli:

— capitolo 2563: lire 1.000 milioni per lavori di riparazione delle strade provinciali site nel territorio di Messina; non sono stati ancora disposti pagamenti;

— capitolo 2589: lire 3.000 milioni per riparazione di acquedotti, servizi igienici, strade comunali interne ed esterne, edifici scolastici nel territorio di Messina: sono stati disposti pagamenti per lire 1.468.187.539;

— capitolo 2590: lire 1.000 milioni per l'esecuzione nel Comune di Messina di opere di arginatura e sistemazione di corsi d'acqua e opere di protezione degli abitati dalle frane: i pagamenti sono stati lire 244.877.325;

— capitolo 2591: lire 1.500 milioni per la costruzione di un canale di gronda e di opere di difesa dell'abitato di Castellammare del Golfo: non sono stati effettuati pagamenti nell'esercizio.

VIABILITÀ.

La maggior parte delle spese relative a tale settore sono comprese nella rubrica 3; altre sono comprese, invece, nella rubrica 4 — « opere varie » — in quanto, oltre ai lavori concernenti le vie urbane, esse concernono anche lavori relativi alle aree pubbliche destinate a verde, ai servizi del sottosuolo, agli impianti di illuminazione.

Il sistema di intervento, per quanto concerne la viabilità interna ed esterna, è quello previsto dalla legge n. 19 del 1972: l'Assessorato si limita al finanziamento del progetto, redatto e approvato dagli enti locali interessati, i quali provvedono agli adempimenti necessari per l'esecuzione dell'opera nonché al pagamento della spesa conseguenziale mediante le aperture di credito disposte a loro favore; all'Assessorato spetta il con-

trollo ispettivo e quello finale attraverso il collaudo dei lavori.

Per quanto concerne la viabilità interna sono iscritti in bilancio i seguenti capitoli:

26251 (per memoria), 2515, 2516, 1518, 2560 del FSN (tutti per memoria) 2520 con uno stanziamento di lire 6.000 milioni. I pagamenti disposti ammontano a lire 2.069.934.563 in conto competenza.

Riguardano invece la viabilità esterna i capitoli 26308 e 2559 (tutti per memoria) e il capitolo 2561, quest'ultimo con uno stanziamento di lire 6.000 milioni, utilizzato per lire 2.421.501.883 a riguardo dei pagamenti disposti.

Un'altra forma d'intervento nella viabilità esterna è costituita dalla concessione alle Amministrazioni comunali e provinciali di contributi integrativi di quelli statali per la sistemazione, ammodernamento e costruzione di strade provinciali e comunali. All'uopo nel FSN sono stati iscritti i capitoli 2571 con uno stanziamento di lire 7.000 milioni e il capitolo 2572 con uno stanziamento di lire 600 milioni. Sul primo sono stati disposti pagamenti per lire 362.713.362 e sul secondo per lire 145.363.651.

Un intervento legislativo si è, invece, reso necessario per assicurare la prosecuzione e il completamento dell'autostrada Messina-Palermo. Sono note le difficoltà in cui è venuto a trovarsi il Consorzio relativo a causa del rilevante aumento del costo della mano d'opera e dei materiali, che ha sconvolto l'originario piano finanziario; sono, altresì, note le difficoltà di reperimento di nuovi finanziamenti, nonché l'elevato costo del denaro. A ciò si aggiunge che, a causa della situazione morfologica dei terreni da attraversare nel tratto Patti-Buonfornello, sarà necessaria l'esecuzione di imponenti opere d'arte, viadotti e gallerie, con un elevatissimo costo chilometrico.

La legge 3 giugno 1975, n. 30 ha autorizzato la spesa di lire 30.000 milioni a

titolo di ulteriore quota di partecipazione della Regione al patrimonio del Consorzio; 15.000 milioni sono destinati al completamento dei tronchi Patti-Rocca di Caprileone e Cefalù-Buonfornello; gli altri 15.000 milioni per la prosecuzione del tronco Rocca di Caprileone-Cefalù. La quota di 15.000 milioni, relativa all'esercizio 1975, è stata iscritta nel nuovo capitolo 2564 del FSN ed è stata già corrisposta all'Ente.

Un ulteriore intervento in favore del Consorzio è stata l'assunzione da parte della Regione della garanzia dei mutui contratti dal Consorzio medesimo sul mercato finanziario fino ad un importo di

40.000 milioni sia per il rimborso dei capitali che per il pagamento degli interessi.

È da segnalare che i 15.000 milioni che la Regione corrisponderà nel 1976 e i 40.000 milioni che il Consorzio reperirà con i mutui sono insufficienti per il completamento del tronco Rocca di Caprileone-Cefalù.

Nel corso dell'esercizio è stato istituito un nuovo capitolo, 2562, con uno stanziamento di lire 3.500 milioni per l'esecuzione delle opere relative al raccordo fra l'autostrada Palermo-Catania e le strade a scorrimento veloce Gela-Catania e Ragusa-Catania.

CAPITOLO VII

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE

CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

Lo stanziamento complessivo in favore dell'Assessorato del lavoro e della cooperazione risultante dal bilancio per l'esercizio finanziario 1975, con esclusione delle spese per il personale, è di 39.969,2 milioni, di cui 21.284,2 milioni per spese correnti e 18.685 milioni per spese in conto capitale.

Lo stanziamento definitivo, a seguito di variazioni di bilancio disposte nel corso dell'esercizio, è risultato di 66.763,8 milioni, con un aumento, rispetto allo stanziamento originario, di 14.194,6 milioni per le spese correnti e di 12.600 milioni per quelle in conto capitale.

Nel complesso, poi, lo stanziamento definitivo supera di 16.883,5 milioni quello corrispondente all'esercizio finanziario 1974.

Le spese effettuate nel corso dell'anno 1975 sono state complessivamente di 72.754,4 milioni, così ripartite (in milioni di lire):

	Spese correnti	Spese conto capitale
Competenza . . .	28.775,7	27.415,3
Residui	2.855,5	13.707,9
Totale	31.631,2	41.123,2

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

L'Assessorato del lavoro e della cooperazione esplica prevalentemente la propria attività nei settori della previdenza ed assistenza sociale, della cooperazione, dell'addestramento professionale e del collocamento della mano d'opera.

L'attività dell'Assessorato verrà esaminata con riferimento alle rubriche comprese negli stati di previsione del bilancio dell'esercizio finanziario 1975.

PREVIDENZA ED ASSISTENZA.

Le spese per la previdenza e per l'assistenza sono previste soltanto nel titolo primo del bilancio, con lo stanziamento di 19.958 milioni. In seguito a

variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'esercizio, lo stanziamento è risultato complessivamente di 30.028 milioni. Le spese effettuate sono state di 25.699,3 milioni sulla competenza e di 2.577 milioni sui residui e quindi in totale, 28.276,3 milioni.

Gli stanziamenti della rubrica in esame riguardano spese, tutte da effettuare mediante trasferimenti, in favore degli artigiani, dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali, dei lavoratori della pesca, dei lavoratori dei bacini minerari zolfiferi siciliani, di patronati ed enti giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e di associazioni cui sono collegati i suddetti patronati.

Gli interventi in favore dei citati patronati, enti ed associazioni, consistono in sussidi straordinari da erogare, anche ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato, per lo svolgimento:

1) delle attività previste nei rispettivi statuti; a questo fine sono previsti due stanziamenti, uno a favore di patronati ed enti (di 493 milioni con il pagamento di 709.000 lire sui residui) e l'altro in favore delle associazioni di lavoratori (di 467 milioni con il pagamento di 65,3 milioni sui residui);

2) dell'assistenza tecnica, legale e tributaria, prestata dai patronati a favore di mezzadri, compartecipanti, affittuari, enfiteuti e piccoli proprietari, coltivatori singoli e associati in cooperative, con lo stanziamento di 506 milioni e con il pagamento di 68,7 milioni sui residui.

I suindicati sussidi straordinari, per i quali è previsto lo stanziamento complessivo di 1.466 milioni, vengono concessi a patronati, enti ed associazioni di lavoratori che sostanzialmente promanano, per la maggior parte, dalle organizzazioni nazionali di lavoratori considerate più rappresentative (quali la CGIL, la CISL, la UIL e la CISNAL) in base

alle richieste accompagnate da una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente e da svolgere in quello in corso al momento della domanda. In pratica questi sussidi vengono erogati in base a dichiarazioni dei beneficiari, senza alcuna penetrante istruttoria amministrativa relativa allo svolgimento delle attività programmate ed ai risultati conseguiti.

Altre previsioni di spesa (con lo stanziamento iniziale di 310 milioni, in seguito aumentato a 340 milioni) concernono contributi a favore di patronati ed Enti giuridicamente riconosciuti per l'istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale, con pagamenti di 253,5 milioni sulla competenza e di 106,5 milioni sui residui.

Gli stanziamenti più consistenti, raggruppati nella rubrica in esame, riguardano gli interventi in favore degli artigiani, dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali, dei lavoratori della pesca e dei lavoratori dei bacini minerari zolfiferi siciliani di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42:

1) *Per gli interventi in favore degli artigiani* è stato iscritto in bilancio lo stanziamento definitivo di 16.003 milioni sul quale sono stati effettuati pagamenti di 15.461 milioni sulla competenza e di 1.087,1 milioni sui residui. Lo stanziamento comprende 4.300 milioni per contributi integrativi alle Casse Mutue che provvedono ad effettuare, nei confronti degli artigiani, l'assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio con pagamenti di 4.085 milioni sulla competenza e di 194,5 milioni sui residui, per un totale di 4.279,5 milioni; 6.540 milioni per contributi alle Casse Mutue di malattia che abbiano deliberato l'estensione della assistenza farmaceutica agli artigiani con il pagamento di 6.213 milioni sulla competenza e di 818,3 milioni sui residui; 5.000 milioni per la corresponsione degli assegni familiari con il pagamento di 5.000 milioni sulla competenza e di 6 milioni sui residui; 163 milioni

per sussidi straordinari ai patronati ed agli Enti riconosciuti a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 che provvedono, nel territorio della Regione, all'assistenza sociale degli artigiani, con pagamenti di 163 milioni sulla competenza e di 68,4 milioni sui residui.

2) *Per gli interventi in favore degli esercenti attività commerciali* sono stati stanziati 6.579 milioni (dei quali pagati 6.178 milioni) comprendenti: 4.000 milioni per l'assistenza farmaceutica, attraverso contributi in favore delle Casse mutue che l'abbiano deliberata, con il pagamento di 3.800 milioni sulla competenza e 450 milioni sui residui; 2.504 milioni per l'assistenza sanitaria, mediante contributi in favore delle Casse mutue di malattia che l'abbiano deliberato, con il pagamento di 2.378 milioni sulle competenze e 78,7 milioni sui residui e 75 milioni per l'assistenza sociale effettuata, nel territorio della Regione, da Enti e Patronati giuridicamente riconosciuti. Quanto a quest'ultimo stanziamento nessun pagamento è stato effettuato né sulla competenza né sui residui.

3) *Per gli interventi in favore dei coltivatori diretti* sono stati stanziati 3.600 milioni per l'assistenza farmaceutica con il pagamento di 2.880 milioni sulla competenza e di 720 sui residui.

4) *Per gli interventi in favore della pesca* sono stati stanziati complessivamente 1.000 milioni, comprendenti 800 milioni per indennità giornaliera da corrispondersi, in caso di malattia o infor-

tunio, ai pescatori effettivamente imbarcati o che risultino non assistiti dalla Cassa marittima meridionale e 200 milioni per indennità giornaliera in favore dei soggetti indicati nell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5. Né sull'uno né sull'altro sono stati effettuati pagamenti.

5) *Per gli interventi in favore dei lavoratori dei bacini minerari zolfiferi siciliani* di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è stato iscritto in bilancio lo stanziamento di 1.020 milioni per il pagamento in favore dei predetti lavoratori che abbiano raggiunto il 50° anno di età e siano stati licenziati in applicazione della medesima legge, di un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, aumentata di uno scatto biennale di anzianità, oltre gli oneri assistenziali e previdenziali posti, dalla stessa legge, a carico della Regione. Tale indennità dovrà essere corrisposta per 14 mensilità. I pagamenti effettuati sono stati di 926 milioni in conto competenza.

ASSISTENZA MEDICA GENERICA.

La spesa effettuata per l'assistenza medica generica in favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali si è quasi quintuplicata nell'ultimo triennio, passando in complesso da 1.415,6 milioni dell'esercizio finanziario 1973 a 6.737 milioni dell'esercizio 1975 e distintamente come segue:

Anni	1973	1974	1975
Competenza	807,9	1.043,2	6.453,8
Residui	607,7	206,9	273,2

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ASSISTENZA FARMACEUTICA.

Le spese per assistenza farmaceutica in favore degli artigiani, dei commer-

	Anni	1973	1974	1975
Competenza		5.560	9.311,9	6.680
Residui		—	—	1.170

b) COOPERAZIONE.

Gli stanziamenti per la cooperazione sono presenti sia tra le spese correnti — dove fanno parte della sezione relativa all'azione e agli interventi nel campo sociale — sia tra le spese in conto capitale o nella sezione relativa all'azione e interventi nel campo economico.

Lo stanziamento globale previsto nel bilancio per il settore della cooperazione ammonta a 13.064 milioni dei quali 559 per spese correnti e 12.505 per spese in conto capitale. Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio hanno aumentato lo stanziamento di 11.700 milioni, di cui 50 milioni per le spese correnti e 11.650 milioni per le spese in conto capitale. Lo stanziamento definitivo è risultato pertanto di 24.764 milioni suddivisi in 609 milioni per spese correnti ed in 24.155 per quelle in conto capitale.

Le spese effettuate sono state complessivamente di 35.149,2 milioni dei quali 21.377,4 milioni sulla competenza e 13.771,8 in conto residui.

Le previsioni di parte corrente riguardano spese per 609 milioni, di cui 15 milioni per acquisto di beni e servizi e 594 per trasferimenti.

Questi ultimi comprendono: 40 milioni per lo svolgimento di corsi per la formazione di dirigenti e funzionari di cooperative con il pagamento di 21,8 milioni sulla competenza e di 6,7 milioni sui residui; 88 milioni per l'organizzazione, il funzionamento e la riorganizzazione di consorzi fra cooperative legalmente co-

stanti e dei coltivatori diretti sono passate in complesso da 5.560 milioni dell'esercizio 1973, a 7.850 milioni dell'esercizio 1975, come segue:

stituite, senza alcun pagamento sulla competenza e col pagamento di 7 milioni in conto residui; 416 milioni per il funzionamento, l'organizzazione e l'attuazione dei compiti istituzionali degli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico, giuridicamente riconosciute ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 con il pagamento di 416 milioni sulla competenza e nessun pagamento sui residui; 50 milioni per contributo annuo sulle spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno due terzi da lavoratori emigranti che rientrano definitivamente in Sicilia, senza alcun pagamento.

Per quanto riguarda il titolo secondo del bilancio, gli stanziamenti riguardanti la cooperazione esauriscono completamente la sezione V relativa all'azione e agli interventi nel campo economico. La previsione di spesa è stata di 24.155 milioni, di cui 5.025 milioni compresi nella categoria dei trasferimenti e 19.130 milioni in quella delle partecipazioni azionarie e conferimenti. Lo stanziamento per trasferimenti comprende 3.050 milioni per favorire l'attrezzatura di cooperative, con pagamenti di 1.723,7 milioni sulla competenza e di 1.180,9 milioni sui residui; 75 milioni per mutui straordinari « una tantum » e contributo per concorso interessi da concedere alle cooperative e loro consorzi aventi sedi ed operanti in Sicilia, che svolgono attività diverse da quelle agricole, vitivinicole e zootecniche, senza

alcun pagamento; 900 milioni per contributi sulle spese di gestione sostenute da cooperative e loro consorzi che svolgono le attività previste negli articoli 27 e 51 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, con pagamenti di 81,6 milioni sulla competenza e di 57,8 milioni sui residui; 500 milioni per contributi in favore delle cooperative aziendali di consumo e loro consorzi per l'approvvigionamento familiare di generi alimentari e di prima necessità, senza alcun pagamento sulla competenza e col pagamento di 44,5 milioni sui residui; 400 milioni per contributi nell'acquisto di attrezzature per la commercializzazione e la vendita di prodotti in favore delle cooperative costituite fra operatori commerciali di cui all'articolo 50 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, senza alcun pagamento sulla competenza e col pagamento di 24,6 milioni sui residui; 100 milioni per contributi per l'acquisto di attrezzi di lavoro con le modalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, in favore delle cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno due terzi da lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia, senza alcun pagamento.

Lo stanziamento rimanente di 19.130 milioni, iscritto nella categoria delle partecipazioni azionarie e dei conferimenti, riguarda interamente contributi in favore dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative - IRCAC - per lo svolgimento dei suoi fini istituzionali. Sulla competenza dell'esercizio sono stati effettuati pagamenti per 19.130 milioni, con imputazione ai residui pagamenti per 12.400 milioni.

c) ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.

Lo stanziamento per l'addestramento professionale è previsto soltanto nel titolo primo del bilancio, con una previsione di 150 milioni, dei quali 90 milioni per contributi a favore di Patronati ed Enti giuridicamente riconosciuti

per l'organizzazione ed il funzionamento di scuole e corsi per assistenti sociali e 60 milioni per contributo annuo a favore del Centro regionale Siciliano radio e telecomunicazione per l'attuazione dei fini istituzionali del centro stesso. Per la realizzazione dell'addestramento professionale sono stati effettuati pagamenti per 121,9 milioni sulla competenza e 38,4 milioni sui residui.

d) VERSAMENTI AL FONDO SICILIANO PER L'ASSISTENZA E IL COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI DISOCCUPATI.

Tra le spese in conto capitale del bilancio per il 1975, nella sezione relativa all'azione e agli interventi nel campo sociale, è indicato lo stanziamento di 6.180 milioni da versare al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per la esecuzione di opere d'interesse comunale, con la previsione di 4.200 milioni; per il funzionamento di corsi professionali e di cantieri di lavoro, con la previsione di 1.580 milioni; per la partecipazione finanziaria della Regione ai cantieri di lavoro promossi o autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la previsione di 400 milioni.

In seguito a variazioni di bilancio, quest'ultimo stanziamento è risultato di 404 milioni, interamente pagati.

GESTIONI FUORI BILANCIO.

Rendiconto del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio 1975.

La più importante gestione fuori bilancio nell'ambito della competenza dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è quella, autorizzata dalla legge, relativa ai versamenti di somme in favore del Fondo siciliano per l'assi-

stenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

Lo stanziamento complessivo in favore del Fondo siciliano per l'esercizio 1975 è di 8.404 milioni, interamente versati al Fondo stesso.

Istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25 il Fondo è amministrato secondo le disposizioni contenute nel decreto interassessoriale 5 gennaio 1952, n. 001/CS.

In particolare, sono a carico del Fondo le spese per l'istituzione ed il funzionamento:

a) di corsi professionali per lavoratori disoccupati;

b) di cantieri scuola di lavoro e di cantieri di rimboschimento;

c) di cantieri scuola di lavoro di cui al decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31.

La gestione del fondo è condotta dall'Assessorato del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con l'Assessorato dei lavori pubblici per le spese di cui alla precedente lettera c), mentre per il funzionamento dei corsi e dei cantieri provvede il solo Assessorato per il lavoro.

Il citato decreto interassessoriale n. 001/CS del 1952 stabilisce che le entrate debbono essere versate in conto corrente speciale intestato al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati da istituire presso un istituto di credito, previa stipula di convenzione da parte dell'Assessorato del lavoro, d'intesa con quello del bilancio.

Le funzioni di riscontro sulla gestione del Fondo sono esercitate da un collegio di revisori costituito da un rappresentante della Corte dei conti, da un funzionario dell'Assessorato per il bilancio e da un funzionario dell'Assessorato per il lavoro.

I revisori sono nominati con decreto dell'Assessore per il lavoro ed esercitano il loro mandato conformemente alle di-

sposizioni del ripetuto decreto interassessoriale n. 001/CS del 1952 e degli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Rendiconti degli esercizi finanziari 1974 e 1975. — La Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale al lavoro ha trasmesso alla Corte il rendiconto del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati relativo all'esercizio finanziario 1974, insieme al decreto interassessoriale di approvazione del rendiconto e alle relazioni del Collegio dei revisori.

Il rendiconto stesso è stato inviato in ossequio alla legge statale 25 novembre 1971, n. 1041 che gli stessi organi regionali hanno riconosciuto immediatamente applicabile in Sicilia.

Dalla documentazione allegata risulta che le previsioni definitive di entrata e di spesa sono state a pareggio di 10.819,3 milioni.

A fronte delle entrate ammontanti a 11.202,5 milioni fra competenza e residui l'accertamento definitivo alla chiusura dell'esercizio finanziario è stato di 12.306 milioni, di cui sono stati versati nella cassa del Fondo 12.062,9 milioni.

Sulle previsioni definitive di spesa, indicate in 10.819,3 milioni sono stati assunti impegni per 8.240,5 milioni, con una economia di 2.578,7 milioni, che, aumentata dei maggiori accertamenti dell'entrata dell'esercizio e delle economie di spesa sui residui (1.856,4 milioni) e diminuita dei minori accertamenti di entrata (per 67,9 milioni) ha determinato una disponibilità, per l'esercizio 1975 di 4.367,3 milioni. I pagamenti effettuati sono stati in totale 5.645,1 milioni, di cui 3.508,3 milioni sulla competenza e 2.141,8 sui residui.

Al 31 dicembre 1974, presso gli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa per conto del Fondo risultavano le seguenti giacenze: Cassa risparmio V.E. 8.227,4 milioni, Banca del Sud 1.956 milioni e Banco di Sicilia 849,4 milioni, in totale 11.032,8 milioni.

La Ragioneria centrale presso l'Assessorato al lavoro ha trasmesso, di recente, il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1975.

INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRANTI.

Gli stanziamenti per gli interventi a favore dei lavoratori emigranti sono stati istituiti con legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 e sono presenti sia tra le spese correnti dove fanno parte della sezione relativa all'azione e agli interventi nel campo sociale, sia tra le spese in conto capitale, nella sezione riguardante l'azione e gli interventi nel campo economico.

Lo stanziamento complessivo di bilancio a favore dei lavoratori emigranti ammonta a 2.505 milioni dei quali 1.755 milioni per spese correnti e 750 milioni per spese in conto capitale. Non è stato effettuato alcun pagamento.

Le previsioni di parte corrente riguardano spese per 1.755 milioni dei quali 355 milioni per acquisto di beni e servizi e 1.400 milioni per trasferimenti. I trasferimenti comprendono 150 milioni per contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti in Sicilia in favore degli emigranti; 800 milioni per contributi straordinari in favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia; 100 milioni per rimborso ai co-

muni delle spese sostenute per il ricovero in istituti di beneficenza dei figli minori degli emigrati nonché degli stessi emigrati rientrati dall'estero dopo cinque anni (articolo 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25); 100 milioni per rimborso ai comuni delle spese sostenute per l'avvio e la permanenza in colonie marine o montane in Sicilia, di figli di lavoratori emigrati all'estero; 200 milioni per borse di studio in favore dei figli di lavoratori emigrati all'estero e agli orfani privi dell'assistenza ENAOLI per la frequenza a corsi di formazione professionale, a scuole di secondo grado e a corsi universitari; 50 milioni per contributo annuo sulle spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro, costituite per almeno due terzi da lavoratori emigrati, che rientrino definitivamente in Sicilia.

Le previsioni di spesa in conto capitale ammontano a 750 milioni, tutti compresi nella categoria dei trasferimenti, dei quali 650 milioni per concorso nel pagamento sui finanziamenti concessi ai lavoratori emigrati che rientrano definitivamente in Sicilia per le finalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25; 100 milioni per contributi per l'acquisto di attrezzi di lavoro con le modalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 in favore delle cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno due terzi dai lavoratori anzidetti.

CAPITOLO VIII

ASSESSORATO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI PREVISIONE.

Lo stanziamento indicato nel bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 risulta (escluse le competenze al personale regionale) di 19.396,6 milioni, di cui 18.010,6 milioni per spese correnti e 480 milioni per quelle in conto capitale. A seguito delle intervenute variazioni di bilancio, lo stanziamento complessivo è stato di 19.410,6 milioni, di cui 18.930,6 milioni per le spese correnti e 480 milioni per quelle in conto capitale.

In percentuale, le spese correnti rappresentano il 97,5 per cento del totale dello stanziamento. L'esiguo stanziamento per spese in conto capitale è destinato alle attrezzature per la refezione scolastica delle colonie climatiche (60 milioni); alle attrezzature delle colonie permanenti costruite dalla Regione in Barcellona Pozzo di Gotto, Marsala e Termini Imerese e al completamento della costruzione degli edifici da adibire a colonie (90 milioni). Infine 250 milioni sono previsti per l'arredamento delle aule e delle palestre degli edifici delle scuole elementari costruiti con finanziamenti pubblici e 20 milioni per contributi in favore dei comuni con popolazione infe-

riore a 20 mila abitanti per l'acquisto di mezzi audiovisivi.

Si deve far notare che anche nel bilancio dell'esercizio 1975 lo stanziamento del capitolo 17825 (contributi integrativi ai patronati scolastici) non risulta determinato con riferimento alla attuale situazione. Infatti, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21 e successive modificazioni, lo stanziamento di tale capitolo dovrebbe essere pari a lire 100 per ogni abitante, per cui, tenuto conto delle risultanze del censimento del 24 ottobre 1971, lo stanziamento avrebbe dovuto essere stabilito in lire 467.901.400 anziché come lo è stato, in lire 472.101.000.

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione della spesa va sottolineato il progressivo aumento degli ordini di accreditamento ai funzionari delegati, cui si accompagna la tendenza del legislatore regionale a derogare alle norme di contabilità generale dello Stato in materia di rendicontazione, al punto che questa, spesso, si riduce alla semplice formalità

della presentazione di una « relazione illustrativa delle spese effettuate ».

La legge 31 dicembre 1974, n. 60, invero, all'articolo 45, nell'autorizzare l'Assessore ad assegnare ai comuni le somme necessarie per la refezione scolastica nelle scuole materne comunali, dispone che alla chiusura dell'anno scolastico i comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessore « il rendiconto delle spese effettuate mediante relazione illustrativa ».

In tal modo si è sottratto alla Corte il controllo sulla legittimità della spesa.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

a) *Scuole materne.* — Lo stanziamento per il funzionamento della scuola materna regionale è stato inizialmente di lire 5.200 milioni ridotto in seguito a lire 3.474 milioni.

I pagamenti effettuati sono stati di lire 3.434 milioni in conto competenze e di lire 490 milioni in conto residui.

Se si tien conto che gli alunni che hanno la possibilità di frequentare la scuola materna regionale sono 19.000 (come si ricava moltiplicando il numero massimo degli alunni di una sezione, che è di 25, per il numero delle sezioni finanziarie, che è di 760) si può individuare, dividendo il totale della spesa sostenuta dall'Amministrazione per il numero massimo degli alunni, la spesa approssimativa per alunno che risulta di circa lire 206.550 cui deve aggiungersi la spesa per la refezione scolastica.

Anche per l'anno scolastico 1975 l'Assessorato regionale per la pubblica istruzione ha finanziato n. 760 sezioni di scuola materna regionale. Tale numero, posto come limite massimo dagli articoli 1 e 18 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51 e confermato dall'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, è rimasto pertanto invariato.

La struttura della scuola materna regionale è stata modificata con la legge 16 agosto 1975, n. 67, che ha stabilito

l'inclusione in apposito ruolo regionale ad esaurimento del personale insegnante e delle assistenti, previo superamento di un corso di studi con colloquio finale, che presenta caratteristiche analoghe a quelle dei corsi previsti con la legge 19 luglio 1974, n. 349, per l'inclusione nei ruoli dello Stato del corrispondente personale della scuola materna statale. Al pagamento delle retribuzioni per il personale si provvede mediante ordini di accreditamento in favore dei Provveditori agli studi dell'Isola, i quali corrispondono mensilmente alle insegnanti ed alle assistenti le competenze loro spettanti. Alle spese di funzionamento si provvede invece con aperture di credito in favore dei sindaci dei comuni.

L'intervento dell'Assessorato regionale per la pubblica istruzione nel settore della scuola materna si esplica anche con l'assegnazione di premi e sussidi in favore di scuole materne non statali, gestite in massima parte da istituti religiosi, con una spesa complessiva di 1.000 milioni e con un contributo medio di circa 900 mila lire per sezione.

b) *Istruzione elementare.* — Nel settore dell'istruzione elementare lo stanziamento più rilevante compreso nel bilancio di previsione per l'esercizio 1975 è quello riguardante gli stipendi per gli insegnanti delle scuole sussidiarie, con una previsione di 2.950 milioni.

Il legislatore regionale, tuttavia, ha costatato la progressiva riduzione delle scuole sussidiarie che sono passate da 1.886, nell'anno scolastico 1966-67, a 273 nell'anno 1973-74, ed ha riconosciuto che attraverso queste scuole non potesse esser raggiunto l'originario obiettivo della lotta all'analfabetismo nelle località particolarmente isolate e non servite dalle scuole statali. Conseguentemente, con legge 3 giugno 1975, n. 38, ha provveduto alla soppressione delle scuole sussidiarie, a partire dal 1° ottobre 1975 ed alla contemporanea istituzione, presso l'Assessorato regionale per la pubblica istruzione,

di un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle sopresse scuole sussidiarie, disponendone la utilizzazione nei doposcuola ed in altre attività scolastiche, amministrative e parascolastiche.

Sempre nell'ambito dell'istruzione elementare, bisogna ricordare lo stanziamento di 1.300 milioni per contributi in favore di scuole elementari parificate.

Nell'anno scolastico 1974-75 sono state parificate 766 classi elementari, con una diminuzione di 37 classi rispetto all'anno scolastico precedente. La spesa complessiva ha invece subito un aumento di 100 milioni e l'onere per ciascuna classe parificata è risultato in media di lire 1.700.000.

All'erogazione dei contributi alle scuole parificate si provvede mediante aperture di credito in favore dei competenti Provveditorati agli studi.

c) *Istituti d'arte, Istituto tecnico femminile di Catania e Scuola magistrale ortofrenica di Catania.* — Le spese per il funzionamento degli Istituti regionali d'arte e dell'Istituto tecnico femminile di Catania sono a totale carico dell'Amministrazione regionale.

Lo stanziamento relativo è stato di lire 1.650 milioni e i pagamenti effettuati sono stati di lire 1.454 milioni in conto competenza e di lire 100 milioni in conto residui.

Il finanziamento per ciascun anno scolastico avviene in due rate semestrali anticipate; la seconda semestralità viene corrisposta previa presentazione, da parte dell'Istituto interessato, del conto consuntivo dell'anno precedente.

Questi istituti sono dotati di personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato per la pubblica istruzione alla cui approvazione vengono sottoposti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Il conto consuntivo viene trasmesso alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.

Tutti gli istituti, ad eccezione di uno solo, hanno presentato il rendiconto del-

l'esercizio finanziario 1974, mentre presenteranno quello relativo all'esercizio 1975 al momento del pagamento da parte dell'Assessorato della seconda semestralità dell'esercizio in corso.

d) *Istituti sovvenzionati.* — Gli stanziamenti disposti con leggi regionali, per contributi e concorsi nelle spese di funzionamento di determinati istituti, sono indicati nella rubrica 9, riguardante l'istruzione artistica secondaria.

Lo stanziamento complessivo di lire 74 milioni è stato interamente erogato in favore dell'istituto tecnico agrario di Caltagirone per 25 milioni, dell'ospizio Ardizzone Giceni di Catania per 40 milioni e dell'istituto musicale pareggiato Arcangelo Corelli di Messina per 9 milioni.

e) *Istruzione universitaria.* — La rubrica intitolata all'istruzione universitaria reca gli stanziamenti, interamente erogati nel corso dell'esercizio, di 8 milioni per contributi alla scuola di perfezionamento di diritto regionale e di lire 415 milioni per contributi in favore della scuola di fisica Ettore Majorana.

La legge regionale 20 dicembre 1975, n. 84 ha prorogato il finanziamento regionale della facoltà di magistero di Palermo per gli anni accademici 1974-75 e 1975-76 al fine di assicurare il mantenimento di nove posti di assistente, con l'onere di 120 milioni iscritti in bilancio; su tale stanziamento non è stato effettuato alcun pagamento.

f) *Accademie e biblioteche.* — Gli interventi previsti in questa rubrica vengono attuati mediante la concessione di contributi alle Sovrintendenze bibliografiche della Sicilia per restauro, acquisto, rilegatura e conservazione di libri e manoscritti, nonché di materiale bibliografico raro e di pregio da parte di biblioteche pubbliche, con lo stanziamento di 5 milioni che può apparire inadeguato alla realizzazione dei molteplici fini enunciati.

A tali fini sono stati effettuati pagamenti per lire 4,8 milioni.

Sono inoltre previste in bilancio assegnazioni a favore di biblioteche non statali, biblioteche popolari e biblioteche aperte al pubblico, per l'acquisto di pubblicazioni, con lo stanziamento di 200 milioni e con il pagamento di lire 52,5 milioni; interventi a favore di accademie ed enti culturali e scientifici, diretti alla promozione di iniziative culturali di interesse regionale, con lo stanziamento di 250 milioni e con il pagamento di lire 62,4 milioni. Per questi ultimi interventi sono stati effettuati pagamenti di lire 62,4 milioni sulla competenza e di lire 39 milioni sui residui.

g) *Antichità e belle arti.* — Questa rubrica presenta lo stanziamento, in un solo capitolo, di 500 milioni per scavi archeologici, conservazione dei monumenti, restauri di opere d'arte mobili e per musei non statali, con impegni assunti per 114,6 milioni e pagamenti di 40,3 milioni sulla competenza e di 300 milioni sui residui.

Altro stanziamento di 1.100 milioni per le antichità e belle arti è previsto dal bilancio del fondo di solidarietà nazionale per opere di carattere straordinario di interesse di Enti di culto e formazione religiosa, di beneficenza e di assistenza relative al restauro ed alla riparazione di edifici destinati all'attuazione delle finalità degli enti medesimi. Gli impegni assunti sono stati di 174 milioni, con pagamenti di 38 milioni in conto competenza e di 360 milioni sui residui.

h) *Assistenza scolastica.* — L'assistenza in favore degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo è stata attuata mediante la somministrazione della refezione scolastica, il finanziamento delle colonie climatiche istituite dall'Assessorato regionale per la pubblica istruzione e la erogazione ai comuni delle somme necessarie per assicurare il trasporto gratuito degli alunni.

Per la *refezione scolastica* lo stanziamento è passato dai 1.400 milioni dell'esercizio 1974 ai 3.000 milioni dell'esercizio 1975.

L'aumento è stato determinato, soprattutto, dall'applicazione della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 55 che ha esteso la refezione scolastica agli alunni delle scuole materne comunali, disponendo l'assegnazione ai comuni interessati di una somma pari a lire 450 per alunno e per 150 giorni.

Anche per il funzionamento *delle colonie climatiche* si è notato l'incremento dello stanziamento che è passato rispetto all'esercizio precedente da 750 milioni a 950 milioni, in conseguenza della istituzione di una nuova colonia permanente.

La gestione della refezione scolastica e delle colonie climatiche è affidata ai patronati scolastici ed ai loro consorzi provinciali; l'erogazione della spesa si effettua mediante aperture di credito a favore dei Provveditori agli studi.

L'intervento dell'Assessorato per assicurare il *trasporto gratuito* degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori costretti a servirsi di un mezzo pubblico di trasporto per raggiungere una scuola statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza è stato attuato ripartendo lo stanziamento di 3.300 milioni tra i comuni di residenza degli alunni, tenendo conto del numero degli aventi diritto e dell'entità della spesa necessaria in relazione ai costi del trasporto, che variano secondo le diverse situazioni locali.

FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE.

Il bilancio del fondo di solidarietà nazionale prevede per la pubblica istruzione il solo stanziamento di 1.100 milioni destinato a spese di carattere straordinario a favore di Enti di culto e formazione religiosa e di Enti di beneficenza e di assistenza, per il restauro e la ripa-

razione di edifici destinati all'attuazione delle finalità degli enti medesimi.

Nel corso dell'esercizio sono stati assunti impegni per 174 milioni, mentre sono stati effettuati pagamenti per 38 milioni sulla competenza e per 360 milioni sui residui, per un totale di 398 milioni.

In conto dei residui sono stati poi emessi ordini di accreditamento per un totale di 8.955,7 milioni per l'attuazione dei programmi di intervento previsti dalle

leggi regionali 27 febbraio 1965, n. 4 e 28 novembre 1970, n. 48 in favore delle Università degli studi di Palermo, Catania e Messina, nonché di centri di addestramento professionale e di scuole ed istituti professionali.

Sulle somme accreditate sono stati effettuati pagamenti per 724 milioni nell'esercizio 1974 e per 157,6 milioni nell'esercizio 1975, per cui sono rimasti inutilizzati 8.798,1 milioni.

CAPITOLO IX

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'

CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE.

Lo stanziamento complessivo del bilancio regionale 1975 per le spese di competenza dell'Assessorato regionale della sanità è di 11.179,3 milioni, dei quali 5.859,3 per spese correnti e 5.320 per spese in conto capitale.

In seguito a variazioni di bilancio disposte nel corso dell'esercizio, lo stanziamento definitivo è risultato di 20.733,5 milioni, suddivisi in 4.574,4 milioni per le spese correnti e 16.159,1 milioni per quelle in conto capitale.

Gli impegni assunti ammontano complessivamente a 9.865,9 milioni, distinti in 2.067,7 milioni per impegni di parte corrente ed in 7.798,2 per quelli in conto capitale. Questi ultimi, poi, riguardano per 2.769,4 milioni la competenza dell'esercizio e per 5.028,8 milioni i residui di esercizi precedenti.

I pagamenti sono stati di 8.843 milioni distinti in 2.387,5 milioni per la parte corrente (dei quali 1.050,3 sulla competenza e 1.337,3 sui residui) e 6.455,4 milioni per le spese in conto capitale (dei quali 774,9 sulla competenza e 5.680,5 sui residui).

ATTIVITA ISTITUZIONALI.

L'attività di programmazione sanitaria ospedaliera e le indagini e studi da effettuare anche a mezzo di convenzioni con enti pubblici sono comprese in un solo capitolo di bilancio con lo stanziamento di 30 milioni, inserito tra le spese correnti, categoria III riguardante l'acquisto di beni e servizi.

Gli interventi che caratterizzano l'azione dell'amministrazione vengono effettuati nei settori dell'igiene pubblica, degli ospedali e delle istituzioni di assistenza sanitaria.

La rubrica igiene pubblica ed ospedali, presente nei due titoli del bilancio 1975, dispone dello stanziamento complessivo di 10.210 milioni, superiore di 1.419 milioni allo stanziamento dell'esercizio precedente. Lo stanziamento è distinto in 4.910 milioni per le spese correnti (1.700 milioni in più rispetto all'esercizio precedente) ed in 5.300 milioni per quelle in conto capitale (461 in meno rispetto all'esercizio 1974).

Gli interventi di parte corrente riguardano principalmente l'assunzione, a carico della Regione, dell'onere del pagamento del 75 per cento delle rette di spe-

dalità dovute dai comuni agli enti ospedalieri per il ricovero dei cittadini iscritti negli elenchi dei poveri. A questo fine era previsto lo stanziamento di 2.000 milioni, che è stato ridotto a 1.400 milioni nel corso dell'esercizio e sono stati effettuati pagamenti di 284,6 milioni sulla competenza e di 421,9 sui residui, per un totale di 706,6 milioni.

In applicazione della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 1, concernente la lotta contro la tubercolosi, l'Assessorato ha continuato ad assumere l'onere del pagamento delle rette di ricovero di bambini predisposti alla t.b.c., presso idonei preventori, con i quali ha stipulato apposite convenzioni. Sullo stanziamento di 850 milioni, sono stati assunti impegni per 528,6 milioni sulla competenza.

Per i suddetti fini sono stati effettuati pagamenti per 825,1 milioni, dei quali 224,5 milioni sulla competenza e 600,6 milioni sui residui.

L'Assessorato, inoltre, concede contributi straordinari ad enti ed associazioni che svolgono attività assistenziali per i minori discinetici da cerebropatia, nonché per la fornitura di attrezzature sanitarie riabilitative e scolastiche. Lo stanziamento è stato di 400 milioni. Nel corso dell'esercizio sono stati assunti impegni per 333,6 milioni e sono stati effettuati pagamenti sulla competenza per 283 milioni.

Di particolare rilievo nel settore igienico-sanitario sono i contributi a province e comuni per interventi di emergenza in caso di inquinamento di acqua potabile, di endemie ed epidemie o di altro intervento igienico-sanitario per la pubblica incolumità, nonché per urgenti interventi per approvvigionamento idrico, per pulizie e disinfezioni straordinarie, compresi i lavori per raccolta o smaltimento di rifiuti solidi.

Sullo stanziamento di 400 milioni, sono stati accreditati contributi ai sindaci ed alle autorità sanitarie provinciali per 422 milioni, dei quali 215,5 milioni sulla competenza, 206,5 sui residui.

Nel bilancio sono stati inoltre stanziati 1.200 milioni per contributi a comuni e loro consorzi per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili-nido. Nel corso dell'esercizio non è stato effettuato alcun impegno, né vi sono stati pagamenti, perché sino al 31 dicembre 1975 non è stata realizzata alcuna costruzione destinata ad asilo-nido.

Altro stanziamento è stato quello di 150 milioni ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, per il rinnovo ed il miglioramento delle attrezzature dei mattatoi comunali. La attività dell'amministrazione in questo settore è stata limitata a pochi interventi.

Le spese in conto capitale della medesima rubrica igiene pubblica ed ospedali, riguardano innanzitutto i contributi per l'accrescimento, il rinnovo ed il miglioramento dell'attrezzatura degli enti ospedalieri nonché per gli adattamenti ed ampliamenti dovuti ad esigenze di funzionalità con lo stanziamento di 2.300 milioni e con pagamenti complessivi di 3.193,7 milioni, distinti in 774,2 sulla competenza ed in 2.419,5 sui residui.

Gli impegni di spesa assunti con decreti nel corso dell'esercizio, per i fini considerati, ammontano a 2.143,4 milioni, dei quali 1.955,2 milioni per acquisto di attrezzature e 188,2 milioni per opere fisse. In quest'ultimo caso, le somme impegnate vengono accreditate, con obbligo di rendiconto, ai legali rappresentanti degli enti interessati, ai sensi della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Il procedimento seguito fa riscontrare tempi particolarmente lunghi tra la data del decreto di concessione del contributo per l'acquisto di attrezzature sanitarie e quella di emissione del mandato di pagamento. Non risulta una chiara attività di programmazione, che dovrebbe svilupparsi da una esauriente e controllata raccolta di dati relativi alle esigenze di attrezzatura sanitaria da parte dei vari enti ospedalieri, per poter poi graduare in base ad essi gli opportuni interventi.

L'utilizzazione dello stanziamento, quale risulta dalla ripartizione degli impegni tra acquisto di attrezzatura sanitaria e realizzazione di opere fisse, mostra che queste rappresentano l'8,78 per cento del totale degli impegni assunti nel corso dell'esercizio che, come già visto, ammontano complessivamente a 2.143,4 milioni.

L'Assessorato concede anche contributi per il miglioramento della attrezzatura degli enti ospedalieri, destinata alla formazione ed al perfezionamento tecnico-professionale e culturale del personale sanitario, con lo stanziamento di 300 milioni, che corrisponde al doppio dello stanziamento previsto, per gli stessi fini, nell'esercizio precedente.

Gli impegni assunti nel corso dell'esercizio ammontano a 329 milioni ed in questa cifra sono compresi impegni per 58,6 milioni che gravano sullo stanziamento del precedente esercizio finanziario.

I pagamenti effettuati sono stati di 181,2 milioni, con imputazione ai residui di precedenti esercizi.

Anche per questi interventi sono stati riscontrati tempi lunghi tra le date di richiesta, di concessione e di pagamento del contributo.

Sono previsti, infine, contributi straordinari per l'ampliamento, il restauro ed il rinnovo di locali adibiti a mattatoi comunali, con lo stanziamento di 400 milioni.

FONDO NAZIONALE OSPEDALIERO.

Lo Stato ha versato alla Regione siciliana, nel corso dell'esercizio 1975, 2.369,3 milioni per la concessione di contributi agli enti ospedalieri che non possono rinnovare l'attrezzatura, con la quota del 4 per cento della retta giornaliera di degenza, ai sensi delle leggi 12 febbraio 1968, n. 132 e 8 luglio 1971, n. 304.

Su queste somme l'Assessorato ha assunto impegni per 355,4 milioni, mentre nel corso dell'esercizio, per le medesime finalità, ha disposto impegni per la som-

ma complessiva, comprendente anche quella già indicata, di 4.354,7 milioni.

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati pagamenti per 3.043,6 milioni, con imputazione ai residui di precedenti esercizi.

È opportuno far notare che, per gli stessi fini, lo Stato negli anni precedenti e sino al 31 dicembre 1974 ha versato alla Regione siciliana 14.333,9 milioni, sui quali la Regione, entro la medesima data, ha disposto impegni di spesa in favore di Enti ospedalieri per 4.465,7 milioni e pagamenti per 752,8 milioni.

Con l'attività svolta nel 1975, i versamenti dello Stato ammontano complessivamente a 16.703,2 milioni, sui quali la Regione ha assunto impegni per 8.820,4 milioni e disposto pagamenti per 3.796,4 milioni.

Questi dati evidenziano ritardi nel rinnovo delle attrezzature degli enti ospedalieri.

ASILI-NIDO.

La legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 ha previsto la realizzazione e la gestione, nel quinquennio 1972-76, di almeno 3.800 asili-nido, attraverso l'assegnazione alle regioni di fondi speciali.

Lo stanziamento esistente a tal fine nel capitolo 28222 in conto competenza è di 8.789,7 milioni, ai quali bisogna aggiungere 1.141,7 milioni costituenti residui del precedente esercizio col risultato quindi di una disponibilità complessiva di 9.931,4 milioni.

Se si tien conto dei 4.600 milioni disponibili nel capitolo aggiunto 6801 del Fondo di solidarietà nazionale per i medesimi fini, si ottiene la disponibilità totale di 14.531,4.

Alla chiusura dell'esercizio 1975 risulta finanziata la costruzione di appena otto asilo-nido, per la spesa complessiva preventivata in 640 milioni, pari ad 80 milioni per ciascun asilo.

Sui due capitoli di spesa sopra citati sono stati disposti accreditamenti per 1.512.966 lire.

La Regione siciliana, con propria legge 5 luglio 1974, n. 17, ha disposto la concessione di contributi a comuni e loro consorzi, ad integrazione di quelli statali, per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido, ed a tal fine nel bilancio dell'esercizio 1975 è previsto il capitolo 28204 con lo stanziamento di 2.300 milioni, sul quale non è stato effettuato alcun impegno di spesa.

INFEZIONE COLERICA.

La legge regionale 5 ottobre 1973, n. 35 ha disposto lo stanziamento di 5.400 milioni per far fronte alla situazione verificatasi in conseguenza dell'infezione colerica, manifestatasi in altre regioni alla fine dell'agosto del 1973.

I 5.400 milioni avrebbero dovuto essere utilizzati immediatamente, per prevenire con efficacia l'infezione, mentre nell'esercizio 1973 sono stati spesi appena 715,5 milioni, e soltanto negli esercizi successivi, durante i quali non si è avuta notizia ufficiale di casi di colera, sono stati effettuati i pagamenti più consistenti, per 2.715,9 milioni nell'esercizio 1974 e per 1.190,7 milioni nell'esercizio 1975. Complessivamente, alla fine dell'esercizio, i pagamenti effettuati ammontano a 4.604 milioni, per cui è rimasta inutilizzata la somma di lire 796 milioni.

La maggior parte dello stanziamento è stata accreditata ai comuni per interventi di profilassi, pulizie e disinfezioni — compresa la derattizzazione — per la manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognanti, per l'acquisto ed il noleggio delle relative attrezzature.

Un esempio della lentezza nell'impiego dei fondi può desumersi dalla considerazione che nello stanziamento di 5.400 milioni sono compresi 300 milioni, previsti dall'articolo 3 della legge per acquisto di disinfettanti, dei quali sono stati spesi soltanto 13,5 milioni nell'esercizio 1973 e 208,9 milioni nel 1975, per un totale di 222,4 milioni; sono compresi altresì 400 milioni per acquisto di attrezzature e

materiale igienico-sanitario, utilizzati quasi per intero (399,8 milioni) soltanto nell'esercizio 1975.

GESTIONE FUORI BILANCIO.

La sola gestione fuori bilancio, individuabile nell'ambito dell'Assessorato per la sanità, riguarda il Centro regionale di rianimazione per gli scopi previsti dalla legge regionale istitutiva del 12 aprile 1967, n. 42.

L'attività del Centro regionale è disciplinata dal regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione il 31 marzo 1970 ed approvato dall'Assessorato con decreto del 7 aprile 1970.

Per il funzionamento è previsto in bilancio lo stanziamento di 60 milioni.

Dopo il perfezionamento della convenzione, stipulata nel 1974, con l'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa del Centro, è stato effettuato il pagamento delle spese di funzionamento previste per gli anni 1973 e 1974.

I relativi rendiconti non sono stati ancora inviati alla Corte dei conti.

FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE.

Il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1975 non presenta stanziamenti utilizzabili dall'Assessorato alla sanità.

Il conto dei residui, invece, presenta la disponibilità di 7.362,8 milioni sul capitolo 2841 e su di esso sono stati effettuati pagamenti per 216,2 milioni, per l'esecuzione di opere, infrastrutture, impianti ed attrezzature fisse per il completamento di ospedali, preventori ed ambulatori, nonché per la copertura di maggiori oneri derivanti dall'adeguamento dei progetti di opere comprese nei precedenti programmi.

Per lo stesso fine, ma per opere ancora da realizzare, è stata accreditata la somma complessiva di 376,2 milioni in favore dei legali rappresentanti degli enti interessati. L'ammontare dei residui esi-

stenti nel capitolo considerato in relazione alle spese effettuate nell'esercizio ed agli accreditamenti disposti, rende manifesti i ritardi nella realizzazione delle infrastrutture e nel completamento degli ospedali.

FONDO REGIONALE OSPEDALIERO.

La competenza in materia di assistenza ospedaliera è stata trasferita dallo Stato alle Regioni dal 31 dicembre 1974, ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386.

La Regione siciliana, con legge 3 giugno 1975, n. 27, ha istituito il « fondo regionale per l'assistenza ospedaliera », alimentato dalla quota dell'omonimo fondo nazionale assegnata annualmente alla Regione stessa.

Il bilancio riguardante questo fondo regionale fa parte del bilancio regionale, ma ha struttura autonoma in quanto ne costituisce l'appendice numero tre.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale n. 27, del 1975, la Regione, in attuazione della citata legge n. 386 del 1974, ha assicurato agli aventi diritto l'assistenza ospedaliera utilizzando le quote del fondo nazionale ospedaliero mensilmente ricevute dallo Stato. Alla gestione ha provveduto la Presidenza della Regione che ha ripartito, tra gli ospedali dell'Isola, le somme ricevute dallo Stato, ammontanti a lire 46.989,9 milioni.

La ripetuta legge regionale n. 27 del 1975 ha attribuito la gestione del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ad un comitato interassessoriale composto dagli Assessori per la sanità, che lo presiede, del lavoro e del bilancio.

L'attività dell'Amministrazione in materia è stata diretta a ripartire tra gli enti ospedalieri la somma di 89.459,8 milioni, inferiore di 133,5 milioni rispetto a quella di 89.593,3 assegnata dallo Stato, per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera.

Per il ricovero presso le cliniche universitarie e le case di cura private, sono state spese lire 7.791 milioni, rispetto ai

25.677,6 milioni assegnati dallo Stato, con l'inutilizzazione di 17.886,6 milioni.

Relativamente ai ricoveri presso le cliniche universitarie e le case di cura private, va segnalata l'esistenza di diverse convenzioni tra gli istituti sanitari e gli enti mutualistici, in base alle quali avvengono i ricoveri e le liquidazioni delle spese, dal momento che l'Assessorato non ha provveduto a stipulare le nuove convenzioni, come previsto dall'articolo 18 della legge statale n. 386 del 1974 e dall'articolo 12 della legge regionale n. 27 del 1975, direttamente con le case di cura.

Tra le inadempienze dell'Amministrazione va segnalata pure la mancata costituzione degli uffici preposti all'attuazione dei compiti tecnico-amministrativi e contabili derivanti dall'applicazione della legge di riforma sanitaria. Questi uffici avrebbero dovuto essere costituiti ai sensi dell'articolo 26 della citata legge regionale, con personale comandato dagli enti mutualistici e dagli altri enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria. La mancata istituzione di detti uffici non ha consentito l'utilizzazione della disponibilità di 3.666,6 milioni esistente sul capitolo 1306 per l'assistenza ospedaliera in forma indiretta, con comprensibile disagio dei cittadini che, avendovi diritto, non hanno potuto ottenere il rimborso delle quote loro spettanti.

Ugualmente inutilizzate sono state le somme di 458,3 milioni disponibili sul capitolo 1302 per spese in favore del personale degli uffici che avrebbero dovuto essere costituiti; 549,9 milioni disponibili sul capitolo 1304 per l'assistenza ospedaliera all'estero a favore degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro; 229,1 milioni disponibili sul capitolo 1305 per rimborsi alle casse marittime degli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera dei marittimi all'estero.

Per la gestione del fondo, l'Amministrazione ha speso 6,4 milioni sullo stanziamento di 39,4 milioni indicato al capitolo 1307.

CAPITOLO X

ASSESSORATO REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

CONSIDERAZIONI GENERALI ED ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE

CONSIDERAZIONI GENERALI.

Non essendo intervenuta alcuna disposizione legislativa innovativa, non sono da segnalare fenomeni globali e caratteristici di particolare importanza e novità.

Le spese dell'Assessorato sviluppo economico, secondo la classificazione funzionale, risultano distinte nelle reguenti sezioni:

Sezione 5^a - Azione e interventi nel campo economico;

Sezione 2^a - Istruzione e cultura;

Sezione 4^a - Azione e interventi nel campo sociale;

Sezione 6^a - Oneri non ripartibili.

Secondo la classificazione amministrativa le spese sono aggregate in varie rubriche. Tra queste sono da segnalare due rubriche distinte col n. 3, una nella parte in conto capitale intestata « opere varie » e l'altra nel Fondo di solidarietà nazionale, intestata « Sviluppo industriale », entrambe riguardanti in prevalenza spese per interventi nelle zone industriali. Non esistono le rubriche 4 e 5, ma quella n. 6 intestata « revisione prezzi, programma-

zione, progettazione e collaudo delle opere » comprendente soltanto voci di spesa relative alla revisione prezzi e all'IVA.

Nella parte corrente vi sono due capitoli per memoria: il 18660 per spese relative a lavori conseguenti a violazioni edilizie e il 18752 per residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 1923, n. 2440 e reclamati dai debitori. Nel corso dell'esercizio in questo ultimo capitolo, è stata iscritta la somma complessiva di lire 26.916.000. Nella parte in conto capitale esistono il capitolo 28952 per revisione prezzi, in cui è stata iscritta la somma di lire 579.500.000, e il capitolo 28953 relativo al pagamento dell'IVA.

I capitoli del Fondo di solidarietà nazionale sono per memoria: nel corso dell'esercizio essi non hanno avuto assegnazione di fondi.

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE.

Secondo le previsioni del bilancio approvato, il totale della spesa corrente ammontava a lire 1.412.400.000 di cui lire 1.231.900.000 per retribuzioni al personale

e lire 180.500.000 per acquisto di beni e servizi e per spese di liti.

Per la parte in conto capitale era prevista la spesa complessiva di lire 2.690 milioni.

Nel corso dell'esercizio la spesa corrente limitatamente alle categorie III e VIII, è stata aumentata a lire 602.606.000 con un incremento di lire 422.106.000.

In particolare sono stati incrementati:

— di lire 1 milione il capitolo 18611 relativo a rimborso e spese di trasporto per missioni al personale dell'Assessorato;

— di lire 50 milioni il capitolo 18657 relativo a spese per la programmazione economica;

— di lire 345.090.000 il capitolo 18751 relativo a spese per liti. La maggior parte di quest'ultimo stanziamento è stata destinata al pagamento di indennità di espropriazione, occupazione temporanea, risarcimento dei danni ed interessi legali in favore della ditta Pallme König, in esecuzione di una sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo;

— di lire 26.916.000 il capitolo 18752 riguardante residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e reclamati dai creditori.

Le previsioni di spesa in conto capitale sono state aumentate da lire 2.690 milioni a lire 4.252.500.000.

La maggiore spesa di lire 1.562.500.000 è suddivisa tra i seguenti capitoli:

— lo stanziamento del capitolo 28601, relativo a spese per lo sviluppo delle ricerche di fisica nucleare presso il Centro di fisica nucleare presso le tre Università siciliane, è stato incrementato di lire 150 milioni;

— è stato istituito il capitolo 28603 con uno stanziamento di lire 500 milioni per lo sviluppo delle ricerche di Fisica;

— lo stanziamento del capitolo 28721 concernente i contributi per la compilazione dei piani regolatori comunali, è stato incrementato di lire 315 milioni;

— è stato iscritto lo stanziamento di lire 597.500.000 per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.

Nel Fondo di solidarietà nazionale sono stati istituiti due nuovi capitoli, il 2897 e il 2898, rispettivamente per il pagamento dell'IVA e per gli oneri revisionali, con una previsione di spesa complessiva di lire 1.000 milioni.

Dal raffronto con gli analoghi dati dell'esercizio 1974 risulta che la spesa corrente è aumentata da lire 1.317.782.000 a lire 1.727.506.000 con un incremento di lire 409.724.000.

La spesa in conto capitale da lire 2.690 milioni dell'esercizio 1974 è passata nel 1975 a lire 4.252.500.000 con un incremento di lire 1.562.500.000.

Nel corso dell'esercizio sono stati emessi in conto competenza ordini di accreditamento per complessive lire 3 milioni 410.150 e in conto residui per lire 1.413.765.070.

BENI E SERVIZI STRUMENTALI.

L'Assessorato ha sede nell'edificio locato per il canone annuo di lire 60 milioni il cui onere fa carico all'Amministrazione delle finanze.

Per quanto concerne l'acquisto di beni e servizi l'Amministrazione si serve del Provveditorato regionale, oltre ad utilizzare gli stanziamenti iscritti in bilancio sotto la categoria III.

Per la manutenzione, riparazione e adattamento dei locali, per spese postali e telegrafiche, per acquisti di libri e riviste, per spese telefoniche (capitoli 18653, 18654, 18655 e 18661) sono stati complessivamente disposti pagamenti per lire 23.627.700 a fronte di stanziamenti per lire 27.300.000.

ISTRUZIONE E CULTURA.

Con la legge 5 agosto 1957, n. 50, è stato attribuito all'Assessorato l'incarico di provvedere all'assegnazione dei fondi per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche di fisica nucleare pura ed applicata che vengono condotte in Sicilia presso il Centro siciliano di fisica nucleare e presso le Università di Palermo, di Catania e di Messina.

Il suo compito è limitato all'erogazione dei contributi sulla base di un piano redatto dal Comitato regionale per la ricerca nucleare. Per effetto del ritardo nella redazione di detto piano si è avuto uno sfasamento e nel decorso esercizio sono stati accreditati i fondi relativi al 1974.

La legge regionale 12 maggio 1975, n. 19 ha esteso le provvidenze alla ricerca di fisica relativa alla struttura della materia, ha modificato la composizione del Comitato regionale, ha aumentato l'importo dello stanziamento annuale disponendo anche uno stanziamento straordinario triennale di lire 500 milioni, ha stabilito che sulla base del piano redatto dal Comitato i fondi saranno accreditati ai Rettori delle Università e al Direttore del Centro siciliano di fisica nucleare e di strutture della materia nella misura dell'80 per cento entro tre mesi dall'approvazione del bilancio regionale e per il restante 20 per cento a presentazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente.

Le previsioni temporali della nuova legge sono state però disattese in quanto nel 1975 il Comitato non ha provveduto alla redazione del piano.

L'Assessorato aveva decretato l'assunzione dell'impegno di lire 250 milioni sul capitolo 28601 e di lire 500 milioni sul capitolo 28603, ma in sede di controllo non sono stati ammessi a registrazione i relativi provvedimenti in quanto gli impegni venivano assunti globalmente, mancando ancora il titolo necessario.

È prevedibile che anche nel 1976 non saranno rispettate le disposizioni legislative e che, per il ritardo nell'approvazione del programma di spesa, l'Assessorato non potrà provvedere all'accreditamento dell'80 per cento dei fondi entro i tre mesi dall'approvazione del bilancio regionale.

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE.

Come rilevato nella precedente relazione il piano di sviluppo economico approntato dall'Assessorato per il periodo 1973-1977, non ha trovato ancora pratica utilizzazione.

Nel corso del 1975 l'attività in materia è stata limitata al conferimento di incarichi di studio ad estranei all'Amministrazione con impiego dei fondi stanziati sul capitolo 18657.

Nel richiamare le considerazioni formulate negli anni precedenti circa la scarsa utilità di tali indagini e studi, si riafferma la necessità di un intervento del legislatore regionale per regolare l'attività in questione.

Peraltro in mancanza di una normativa regionale in materia dovrebbero essere seguiti i criteri indicati nell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, riguardante il conferimento di incarichi da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica; in particolare è necessario che si tratti di problemi attinenti alla programmazione il cui studio e la cui soluzione richiedono una particolare competenza tecnica e che coloro ai quali gli incarichi stessi sono affidati siano notoriamente riconosciuti esperti nella materia.

Sono stati approvati diversi contratti di vendita ad operatori privati di lotti di terreno nelle varie zone industriali; i contratti sono stati stipulati alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e dalla legge regionale 5 luglio 1966, n. 16, con le finalità di incrementare nuovi insediamenti

industriali. I suddetti contratti riguardano: tre lotti per complessivi mq. 33.140 (lire 4.971.000) nella ZIR di Caltanissetta, tre lotti per complessivi mq. 12.839 (lire 8.987.770) nella ZIR di Catania, mq. 8.230 per lire 1.248.000 nella ZIR di Ragusa. È stata, invece, revocata la vendita di otto lotti di terreno, in quanto gli acquirenti non avevano costruito gli stabilimenti industriali entro i termini contrattuali. Per effetto di tali revoche, l'Amministrazione ha incamerato lire 11.212.630 pari alla metà dei prezzi di vendita già versati.

La legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, ha autorizzato, con l'articolo 36, l'Assessore per lo sviluppo economico a concedere ai Consorzi industriali costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1957, n. 634 e della legge regionale 17 febbraio 1965, n. 1, finanziamenti per la realizzazione, a favore delle aziende che avessero i requisiti di cui all'articolo 28 della legge stessa, di strutture riguardanti servizi comuni e sociali all'interno del territorio consortile.

Per tali finalità venne autorizzata la spesa di lire 500 milioni annui per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1976.

Con decreto n. 228/74 del 17 dicembre 1974 l'Assessorato ha approvato il progetto esecutivo redatto da un libero professionista per la realizzazione di un asilo-nido, scuola materna ed elementare nel Consorzio area di sviluppo industriale di Catania concedendo un contributo di lire 500 milioni.

Il provvedimento non è stato ammesso a registrazione rilevandosi, fra l'altro, la mancanza della deliberazione consortile contenente la necessaria indicazione circa la finalità delle opere da realizzare, le aziende destinatarie, i soggetti o gli enti assuntori dell'onere sia della gestione che dei finanziamenti integrativi nel caso in cui il contributo fosse risultato insufficiente per la costruzione del complesso.

Con decreto n. 254/75 del 31 dicembre 1975 l'Assessorato ha deliberato la concessione di un altro contributo di lire 500 milioni al Consorzio ASI di Ca-

tania per la realizzazione di servizi comuni e sociali utilizzando gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'esercizio 1975.

Anche questo decreto non è stato ammesso a registrazione rilevandosi l'assoluta genericità del provvedimento: a fronte di un progetto di massima prodotto dal Consorzio per un importo di lire 5.857 milioni veniva concesso il contributo di lire 500 milioni per la realizzazione di opere non individuate.

In mancanza di un progetto stralcio la concessione appariva intempestiva in quanto non era possibile alcun giudizio in ordine alla utilità e funzionalità delle opere.

URBANISTICA.

In tale settore l'Assessorato ha la gestione di due capitoli:

1) capitolo 28701 relativo alle spese per la redazione di piani particolareggiati e per la rielaborazione dei piani comprensoriali di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e successive modificazioni. Nel corso dell'esercizio a carico dello stanziamento di competenza, di lire 420.000.000, non sono stati effettuati pagamenti;

2) capitolo 28721 relativo ai contributi per la compilazione e la realizzazione dei piani regolatori comunali e dei piani particolareggiati, programmi di fabbricazione e piani della legge 18 aprile 1972, n. 167 e legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nel corso dell'esercizio lo stanziamento di lire 1.000 milioni è stato aumentato di lire 315 milioni.

Sono stati concessi contributi per la redazione dei previsti strumenti urbanistici a n. 25 comuni dell'Isola per la complessiva spesa di lire 368.935.146.

In base all'articolo 2 della legge 5 novembre 1973, n. 38 i comuni, forniti di

strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, avrebbero dovuto provvedere entro due anni alla nomina dei progettisti per la compilazione dei piani particolareggiati; in caso di inadempienza l'Assessorato avrebbe provveduto d'ufficio.

Tale intervento è stato effettuato nei confronti di 25 comuni con una previsione di spesa di lire 396.779.000.

PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI LICATA E PALMA DI MONTECHIARO.

Come riferito nella precedente relazione le provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro erano articolate in due diverse fasi di attuazione.

Nella prima fase l'Amministrazione regionale, in attesa del perfezionamento di un piano intercomunale di sviluppo assumeva a proprio carico l'ammortamento dei mutui contratti fino alla data del 23 marzo 1966 per la esecuzione di opere pubbliche. La legge autorizzò il limite

massimo trentacinquennale d'impegno annuo di 160 milioni per ciascuno degli esercizi 1964-65-66 (lire 480 milioni). Successivamente, dopo l'approvazione da parte dell'Assessorato del predetto piano di sviluppo, da redigersi da apposito Comitato, ne veniva prevista la realizzazione con un finanziamento di lire 2.000 milioni.

Il suddetto piano intercomunale, a distanza di 10 anni, non è stato ancora redatto e approvato, ed essendosi nel frattempo esauriti i fondi stanziati nel capitolo 28701 destinato all'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere di cui alla prima fase, l'Assessorato è venuto nella determinazione di attingere allo stanziamento di 2.000 milioni per consentire la completa realizzazione delle opere della prima fase già iniziate.

Nel corso dell'esercizio è stato pertanto assunto l'impegno sul capitolo 68901 di lire 562.378.905 per la realizzazione della strada di interesse turistico che collega la provinciale alla SS. n. 115 e di lire 141.368.540 per la costruzione di un poliambulatorio e reparto maternità nel comune di Palma di Montechiaro.

CAPITOLO XI

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Le manifestazioni turistiche e la propaganda turistica si svolgono seguendo criteri di programmazione alquanto sommaria e talvolta procedendo per singole iniziative, non coordinate, su sollecitazioni di altri enti o associazioni, che vengono incaricati della organizzazione e dell'attuazione delle iniziative medesime.

La rendicontazione dei fondi occorsi per lo svolgimento di tali attività da parte degli enti concessionari è generalmente incompleta e desta spesso perplessità sulla effettiva utilità della spesa in ordine ai fini voluti dalla legge.

I contributi per l'incremento del turismo sociale e giovanile previsti dalla legge 12 aprile 1967, n. 46 a favore di Enti vari vengono concessi senza la garanzia di un adeguato controllo sulla effettiva realizzazione dei programmi e delle iniziative sovvenzionate.

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI PREVISIONE.

Le spese che rappresentano i tipici investimenti turistici, perché destinate per definizione all'incremento del movimento dei forestieri, sono collocate in bilancio alla parte corrente.

Si tratta dei capitoli 19554, 19555, 19556. Il primo concerne le spese per manifestazioni di richiamo turistico sul piano nazionale e internazionale, il secondo per le manifestazioni di richiamo turistico aventi contenuto artistico-culturale, il terzo per le spese di propaganda.

I capitoli relativi alle spese per manifestazioni sono due soli, mentre l'esigenza della «specificazione» richiederebbe almeno un numero di capitoli corrispondenti alle quattro categorie nelle quali le manifestazioni stesse sono classificate nell'articolo 30 della legge 12 giugno 1967, n. 46.

Meglio ancora se i capitoli fossero cinque, tenuto conto che la spesa destinata alle manifestazioni di cui alla lettera d) del citato articolo va riservata per la metà al teatro drammatico siciliano.

Insufficiente si presenta la specificazione del capitolo 19554 «Spese per manifestazioni di richiamo turistico sul piano internazionale e nazionale».

L'attività di richiamo internazionale, invero, per la sua importanza economica richiede un impegno e una organizzazione ben diversa da quella che si rivolge alla clientela nazionale. La confusione

della spesa in unico capitolo consente all'Amministrazione di evitare questo impegno e di utilizzare il fondo quasi esclusivamente per le manifestazioni di carattere nazionale restando trascurato il richiamo a turisti stranieri, con l'unica eccezione, forse, per la mostra del cinema di Taormina.

Nelle manifestazioni sovvenzionate sotto tale titolo sovente non vi è dunque che il nome di internazionale, dato che per lo più si tratta di gare sportive alle quali partecipa soltanto qualche concorrente straniero.

Per quanto concerne le attività sportive, che abbiano possibilità di attrarre forestieri nella regione, queste pure dovrebbero trovare distinta collocazione in bilancio in un capitolo distinto, soprattutto per il motivo che queste spese sono erogate a favore di enti organizzatori i quali ricevono contributi su altro capitolo. Quindi un capitolo a sé per le manifestazioni sportive interessanti il turismo, unito al capitolo proprio riguardante le società sportive, mostrerebbe l'ammontare complessivo della somma che la Regione destina allo sport.

Manca inoltre un capitolo di spesa per le manifestazioni folcloristiche e un capitolo per la propaganda delle manifestazioni turistiche, propaganda che è lo strumento essenziale per l'incremento del movimento dei forestieri.

Infine, i capitoli sopraddetti sono inseriti nella categoria III della parte corrente, come acquisto di beni e servizi.

Oltre tale considerazione occorre ancora dire che le spese relative non sono effettuate dall'Amministrazione, ma da enti o persone le più disparate (comuni, associazioni sportive, enti ecclesiastici) e pertanto costituiscono le tipiche spese trasferite a soggetti diversi dalla Regione e che si sostituiscono ad essa nell'acquisizione di beni o nell'espletamento di servizi di interesse pubblico. Ed atteso il loro carattere di spese incrementative, esse andrebbero più propriamente collocate nella categoria XII e cioè fra i tra-

sferimenti di parte capitale, collocazione questa che offrirebbe altresì il vantaggio di calcolare più esattamente le spese gestite direttamente dall'Amministrazione e le spese gestite attraverso altri soggetti.

Le spese per manifestazioni turistiche vanno assumendo sempre maggiori dimensioni tanto che nelle previsioni del 1976 risultano addirittura quasi raddoppiate rispetto al 1975 raggiungendo l'ammontare di 1.500 milioni.

Le spese per la propaganda diretta ad incrementare il movimento turistico verso la Regione siciliana (capitolo 19556) sono invece (a differenza di quelle per manifestazioni) sostanzialmente articolate attraverso un piano di propaganda formulato annualmente, nel quale lo stanziamento viene ripartito — in modo piuttosto sommario — in iniziative varie.

Le più importanti di queste iniziative vengono anch'esse delegate ad altri soggetti (ENIT, enti del turismo, associazioni fra aziende turistiche), manifestandosi quindi anche in questa materia il fenomeno dei « trasferimenti ».

Va infine rilevato che vari capitoli contengono stanziamenti di ammontare superiore a quelli originariamente previsti nelle relative leggi di autorizzazione della spesa; per alcuni l'aumento è stato apportato direttamente con la loro iscrizione sui capitoli interessati, mentre per altri si è provveduto mediante apposite norme inserite nel testo della legge di bilancio.

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE.

L'andamento della gestione si è di poco discostato da quelli degli esercizi precedenti. Le variazioni di bilancio più importanti si sono avute per capitoli di nuova istituzione dipendenti da nuove leggi (tale lo stanziamento di 170 milioni per le associazioni concertistiche e quello di 3 miliardi e 600 milioni per anticipazioni di contributi statali alle imprese concessionarie di autolinee).

Anche i contributi regionali alle imprese concessionarie di pubblici trasporti sono aumentati in corso di esercizio da 3.000 milioni a 6.200 milioni.

Variazione consistente è stata quella riguardante i contributi agli enti provinciali per il turismo, alle aziende di cura, soggiorno e turismo e alle associazioni pro-loco; il loro ammontare è passato da 997 milioni a 1.430 milioni.

La gestione di competenza ha lasciato notevoli residui sui capitoli riguardanti la propaganda turistica (due terzi circa dello stanziamento), e sul Fondo di solidarietà nazionale, per opere pubbliche riguardanti il turismo, il teatro e lo sport.

Da notare che per l'esercizio 1975 tutti i capitoli di spesa del Fondo di solidarietà assegnati all'assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, sono stati iscritti per memoria, per cui la loro gestione si è limitata alle spese in conto residui.

GESTIONI FUORI BILANCIO.

Le gestioni fuori bilancio esistenti nell'ambito dell'Amministrazione per il settore del turismo sono le seguenti:

1) Fondo di rotazione a gestione separata presso l'IRFIS destinato al finanziamento di iniziative turistiche alberghiere.

Il fondo, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è stato costituito con una dotazione iniziale di 5 miliardi e mezzo e ad esso affluiscono:

- a) proventi dell'imposta di soggiorno;
- b) uno stanziamento di 100 milioni l'anno iscritto sul capitolo 29302;
- c) i rientri provenienti dalle operazioni di finanziamento effettuate mediante mutui.

Di questo fondo non è mai stato dato il rendiconto alla Corte, rendiconto che a norma della legge 25 novembre 1971, n. 1041, dovrebbe essere peraltro allegato al rendiconto generale della Regione.

2) Fondo di rotazione per il credito turistico, istituito presso l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti dall'articolo 42 della citata legge regionale 46.

È destinato a finanziare alcuni enti turistici (ACI, CAI, ENAL, TCI, CA Siciliano) ed anche gli enti turistici delle organizzazioni sindacali che concedono prestiti in favore dei lavoratori residenti in Sicilia, per viaggi turistici.

Venne costituito nel 1968 con una somma di 100 milioni ed è stato alimentato, oltre che dai presumibili rientri, da una somma di 26 milioni iscritta nel bilancio 1975 (capitolo 29372) senza alcuna legge di autorizzazione di spesa.

Anche il rendiconto di questa gestione non è mai stato presentato alla Corte.

FUNZIONARI DELEGATI.

Ordini di accreditamento sono emessi dall'Assessorato in favore dei rappresentanti degli enti esecutori di opere pubbliche, per lo più sindaci, oppure in favore dei capi degli uffici tecnici degli enti medesimi quando agli uffici stessi sia stata affidata la direzione dei lavori.

Anche le spese riguardanti manifestazioni vengono accreditate ai presidenti degli enti organizzatori quali funzionari delegati, mentre quelle per la propaganda turistica all'estero, sono accreditate al Presidente dell'ENIT — ente nazionale italiano per il turismo — il quale inserisce nei propri piani di propaganda le voci e le iniziative riguardanti la Sicilia.

Il coordinamento con l'ENIT si rivela apprezzabile perché la Regione fruisce in tal modo non solo degli effetti della propaganda particolare effettuata per il territorio siciliano, ma anche del beneficio indiretto derivante dalla divulgazione delle

attrattive turistiche generali del Paese, divulgazione compiuta dall'ENIT con mezzi ben più cospicui.

I concessionari di linee di trasporto extraurbane, quali esercenti un pubblico servizio, sono stati costituiti funzionari delegati per il pagamento dell'assegno perequativo ai dipendenti: assegno che è a carico della Regione, in attesa di essere rimborsato dallo Stato, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1975, n. 4. L'articolo 3, terzo comma della legge prescrive infatti che le somme sono erogate ai dipendenti per il tramite delle imprese.

Non si è potuto consentire invece, per i principi generali vigenti nella materia, l'accreditamento di fondi a rappresentanti di enti o organismi che non abbiano carattere pubblico.

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione, si è avuto modo di osservare:

a) sono frequenti sia l'omissione che la tardiva presentazione dei rendiconti, passibili entrambe della sanzione stabilita dall'articolo 337 del regolamento di contabilità di Stato;

b) poca cura è posta dall'Amministrazione nella compilazione dei frontespizi, necessari per l'individuazione della partita di spesa cui il rendiconto si riferisce, e nella attestazione delle revisioni compiute da parte dei funzionari competenti (direttore regionale, capo dell'ufficio contabilità, direttore capo della ragioneria, dei quali spesso mancano persino le firme);

c) è risultata carente la documentazione delle spese sostenute;

d) l'obbligo della rendicontazione per spese di propaganda all'estero è attribuito dall'Amministrazione non al funzionario delegato (Presidente o direttore generale dell'ENIT), ma al funzionario dell'ENIT che opera nello Stato estero in cui le spese sono erogate (delegato ENIT).

Pur ammessa la possibilità di questa sub-rendicontazione, è stato prescritto al-

l'assessorato che la imputazione, la firma e la responsabilità del rendiconto devono far capo al funzionario cui è intestato l'ordine di accreditamento.

In tema di manifestazioni turistiche, accade il più delle volte che l'assessorato, usando della scelta discrezionale consentitagli dall'articolo 31 — primo comma — della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, invece che finanziare totalmente la manifestazione, la pone solo parzialmente a carico del bilancio della Regione, concedendo un contributo che è poi integrato dal concessionario con ulteriori fondi, propri o di altra provenienza.

Il funzionario dell'ente, in questi casi, dà il rendiconto della somma accreditagli dall'assessorato ma ciò, pur se risponde all'esatta osservanza della legge, non appare idoneo a soddisfare adeguatamente le esigenze connesse alla misura e alla finalità dell'intervento.

In primo luogo è infatti da osservare che nella sua attività di contribuzione l'Amministrazione deve essere messa in grado di stabilire la congruità del suo intervento, ed il giudizio al riguardo non può che essere fondato sulla esatta conoscenza di tutte le poste finanziarie, sia di entrata che di uscita, afferenti la manifestazione turistica sovvenzionata.

Vero è che l'accreditamento di questi dati deve essere fatto ordinariamente in via preventiva, al momento della concessione del contributo; ma è anche necessario che il rendiconto presenti analiticamente i movimenti di danaro occorsi per la realizzazione, e ciò sia per lo scopo di verificare la rispondenza tra il preventivo ed il consuntivo della manifestazione, e sia perché l'esame completo delle operazioni di gestione è il solo mezzo che l'Amministrazione ha per formarsi un giudizio sulla congruità e opportunità dell'intervento già disposto e trarne eventualmente elementi di orientamento per casi successivi.

In secondo luogo, allorché trattasi di spettacoli a pagamento, non vi sarebbe modo di conoscere la destinazione dei

proventi della vendita dei biglietti, se non in base ad un completo consuntivo finanziario dell'iniziativa.

In sede di controllo si è pertanto ritenuto che i rendiconti delle somme accreditate per manifestazioni finanziate non a totale carico della Regione, ma con il sistema dei contributi, debbano essere accompagnati dal consuntivo generale delle entrate e delle spese, idoneamente documentate.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.

Lavori pubblici. — I lavori eseguiti nel settore hanno riguardato in genere opere per strade panoramiche o colleganti località turistiche, teatri, scavi archeologici, impianti sportivi, porticcioli turistici, impianti di illuminazione pubblica in località turistiche, complessi turistici termali.

I decreti di finanziamento di queste opere, che poi sono eseguite dai comuni o da altri enti ai sensi della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, distinguono una somma per l'importo dei lavori a base d'asta ed altre somme a disposizione dell'Amministrazione.

Tra queste figurano le cosiddette « spese tecniche », che sono quelle per la progettazione, la direzione dei lavori e per « amministrazione ».

Queste somme sono messe a disposizione degli enti che eseguono opere pubbliche ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, che recita: « Allorché non si provveda all'esecuzione delle opere a mezzo di concessionari, il rimborso a favore degli enti esecutori delle spese di progettazione, direzione e amministrazione, va stabilito in misura non superiore al 6 per cento dell'importo del progetto ».

In via generale codesti enti esecutori (comuni, per lo più) usano affidare la progettazione delle opere a liberi professionisti sulla base dell'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e la direzione dei lavori ai propri uffici

tecnici, sostenendo quindi spese tecniche soltanto per la parte relativa alla progettazione.

La Regione, inoltre, allo stesso titolo, include nell'importo dei progetti una somma da ripartire alla presentazione del rendiconto finale fra tutti i componenti degli organi degli uffici tecnici degli enti locali interessati (articolo 21, penultimo comma, della legge regionale 31 gennaio 1972, n. 19). La misura di questo compenso è dell'1 per cento dell'importo del progetto.

Poiché ai sensi dell'articolo 20 della successiva legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 questa aliquota è ridotta della metà quando l'ufficio tecnico provvede o alla sola progettazione o alla sola direzione dell'opera, è sorta questione se, nel caso che l'ente esecutore sostenga, per onorari ad un libero professionista, la sola spesa di progettazione e non anche quella per direzione dei lavori, anche l'aliquota massima del 6 per cento prevista per il rimborso di spese tecniche dall'articolo 11 della legge n. 23 citata non dovesse subire una corrispondente riduzione.

Portata la questione dinanzi alla Sezione del controllo, questa ha ritenuto che il rimborso in misura non superiore al 6 per cento non è condizionato dal fatto che l'ente esecutore si serva per tali incumbenti di professionisti esterni anziché del proprio apparato burocratico.

Si tratta invero di un rimborso di spese da effettuarsi in modo forfettario, qualunque siano i mezzi cui faccia ricorso l'ente esecutore per adempiere alla serie di prestazioni affidategli.

La legge, ha argomentato la Sezione, è partita dal presupposto che l'ente esecutore, sia che si avvalga del proprio apparato tecnico-amministrativo, sia che si serva dell'opera di liberi professionisti, va incontro ad un onere, che nell'un caso si concreta in retribuzioni materiali, spese d'ufficio, ecc., nell'altro in onorari professionali.

Ne consegue, in definitiva, che l'ente esecutore, sia che provveda interamente

con i propri mezzi, sia che faccia interamente ricorso a liberi professionisti, sia che segua la linea intermedia, nel senso cioè di riservare alcune prestazioni ai propri uffici e di affidarne altre ad estranei, ha sempre titolo ad ottenere un rimborso forfettario, che la Regione in base a sua valutazione discrezionale può stabilire nella misura massima del 6 per cento o in misura inferiore.

Non sono stati ammessi a registrazione decreti che finanziavano, sotto la specie di « progetti-stralcio », soltanto la fase iniziale dell'esecuzione di un'opera, quando il risultato dei lavori eseguiti sarebbe stato un manufatto murario mancante delle strutture idonee a rendere funzionante l'impianto a cui l'opera era destinata.

Si è ritenuto che in tali casi non può configurarsi l'esecuzione di opere di pubblica utilità, e che una iniziativa siffatta creerebbe di per sé le premesse per giustificare successive perizie suppletive, dando così luogo anche ad un frazionamento artificioso del contratto di appalto.

Un problema nuovo si è presentato per la esecuzione di un'opera pubblica con materiali prefabbricati (cemento pre-compresso e pannelli multitubolari).

La progettazione di manufatti di questo genere è opera dello stesso costruttore e venditore.

E poiché i manufatti sono fabbricati in serie su scala industriale, e risultano di tipo standard, si è ritenuto in sede di controllo di un provvedimento dell'Amministrazione relativo alla costruzione di una piscina che la progettazione dell'opera non è una creazione autonoma ed originale al pari di un progetto edilizio, e che quindi non può essere oggetto di un distinto contratto di opera, quale è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile. L'attività di progettazione invece in tale ipotesi è incorporata nello stesso bene che è oggetto di compra-vendita cioè il manufatto finale acquistato dall'Amministrazione.

Si è ritenuto ancora che il contratto con cui l'opera è connessa non ha natura né di fornitura né di appalto ma di compra-vendita: non della prima in quanto si tratta di prestazione singola e non periodica, e non del secondo perché oggetto della prestazione non è come nell'appalto il compimento di un'opera, ma l'acquisto di un bene già compiuto.

Da tali considerazioni si è tratta la conseguenza che il progetto di un prefabbricato presentato da un'impresa, anche se contiene la descrizione analitica dei prezzi che compongono l'opera, è in realtà un semplice preventivo di spesa e ad esso non si applicano le regole riguardanti la qualità professionale del compilatore e le tariffe professionali.

Manifestazioni turistiche. — Sotto questo titolo si intendono comprese le iniziative attuate da enti o associazioni con lo scopo di richiamare forestieri in Sicilia o consistenti in manifestazioni le più varie quali: spettacoli, mostre, gare sportive, incontro di gruppi di varia provenienza, ecc.

Dette manifestazioni per essere ammesse al contributo della Regione debbono per legge essere incluse in un calendario predisposto entro il 30 giugno dell'anno precedente alle date del loro svolgimento e debbono essere coordinate con le iniziative dell'ENIT e degli altri enti locali che si occupano di turismo (enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, associazioni pro-loco, comuni e province, queste ultime ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32).

In realtà però le manifestazioni che l'Assessorato delibera di finanziare vengono inserite in una molteplicità di elenchi, dei quali solo il primo è compilato entro la data stabilita dalla legge, e gli altri successivamente, perfino nel giugno dell'anno in cui esse debbono svolgersi. Non viene fissato inoltre alcun calendario delle attività indicate negli elenchi

e nessun coordinamento risulta operato con l'ENIT, come è previsto dall'articolo 34 della legge regionale 12 giugno 1967, n. 46 né con i programmi che sono tenute a presentare all'Assessorato le Province ai sensi dell'articolo 9 della legge 32 citata.

Ne risulta una serie di interventi finanziari della Regione spesso modesti, deliberati a più riprese e perciò praticamente non programmati, a favore di iniziative le quali, essendo state fissate dall'Amministrazione senza una data precisa e senza un congruo anticipo, non possono essere conosciute oltre l'ambito strettamente locale e pertanto non possono assolvere alla funzione di richiamo turistico ad esse assegnato dalla legge.

Se a ciò si aggiunge che solo una piccola parte delle sovvenzioni fornite agli organizzatori viene destinata alla propaganda delle attività in programma, restando tutto il resto assorbito da compensi per prestazioni personali di carattere artistico, sportivo, tecnico ed anche di mero carattere amministrativo, si può concludere che queste spese (1.500 milioni nel bilancio 1976) possono apparire di scarsa utilità al turismo siciliano.

Propaganda turistica. — Il piano di propaganda, predisposto ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è stato oggetto di osservazioni: per la genericità delle voci in esso incluse, le quali risultano concentrate proprio là dove la legge le ha volute distinte; per l'assenza di alcune previsioni il cui inserimento è previsto dalla legge medesima; per la duplicazione con altre iniziative come le « manifestazioni promozionali » e le mostre d'arte che l'assessorato

usa allestire nei propri locali. Si tratta, per questi due ultimi casi, di attività che vanno incluse nel calendario delle manifestazioni innanzi descritto.

In particolare, la legge aveva opportunamente indicato un mezzo specifico di propaganda, e cioè l'incentivazione dei piani di propaganda degli agenti di viaggio, i quali sono gli operatori più qualificati per la individuazione e la sollecitazione della clientela turistica.

Il programma che ogni anno l'Assessore propone, invece, destina genericamente una somma — di appena 40 milioni, di fronte all'importanza che la legge attribuisce a questo tipo di attività — a generici operatori turistici, senza precisarne la qualificazione **economica** o professionale.

Gli interventi effettuati a questo titolo durante l'anno, inoltre, si sono per lo più limitati a sovvenzioni di piccola entità, per la pubblicità intrapresa da alcune agenzie per singoli esercizi alberghieri esistenti in Sicilia.

A tal proposito la sezione del controllo ha ribadito che l'incentivazione deve riferirsi a « piani di propaganda » predisposti dagli agenti di viaggio, cioè a programmi che devono indicare le modalità con cui ci si propone di svolgere l'attività propagandistica.

E sulla base di tale esigenza si è conseguentemente ritenuta inammissibile la concessione di un contributo che, in un caso particolare, l'Amministrazione deliberava a favore di una agenzia per un'iniziativa di pubblicità turistica già attuata; senza cioè che un piano di propaganda al riguardo fosse stato precedentemente sottoposto all'assessorato ed incluso nel piano organico regionale.

CAPITOLO XII

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA

La previsione iniziale dell'entrata e della spesa dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975, indica entrate e spese, a pareggio, per lire 5.860 milioni. Rispetto all'esercizio precedente, si è avuto un aumento di 3.604,5 milioni.

Le previsioni finali, invece, presentano entrate e spese a pareggio, per 6.749,2 milioni, con un aumento, tanto delle entrate che delle spese rispetto alle previsioni iniziali, di 889,2 milioni.

1. - ENTRATE.

Nel bilancio dell'esercizio 1974, le previsioni dell'entrata risultavano concentrate nella parte corrente; nel bilancio dell'esercizio 1975, invece, figurano entrate correnti per lire 2.860 milioni ed entrate in conto capitale per 3.889,2 milioni. Nel corso dell'esercizio, le entrate sono state di 6.517,9 milioni, suddivise in 2.657 milioni per la parte corrente ed in 3.860,9 milioni per quella in conto capitale.

Le entrate rimaste da riscuotere ammontano a 220,8 milioni, dei quali 201,8 milioni di parte corrente e 18,9 milioni in conto capitale.

Le entrate correnti riguardano:

a) la vendita di beni e servizi, con la previsione di 47 milioni e con la riscossione di 38,8 milioni. Si segnala che per questa categoria di entrate, con il precedente rendiconto, erano stati accertati residui per 58,5 milioni che, al termine dell'esercizio, sono rimasti da riscuotere;

b) il contributo della Regione a pareggio del bilancio, per 2.500 milioni, interamente riscossi;

c) i redditi dell'Azienda, con la previsione di 305 milioni, con la riscossione di 106 milioni e con residui accertati per 201,3 milioni. Tra i redditi dell'Azienda, figurano gli interessi attivi sul conto corrente del servizio di cassa, con la previsione di 200 milioni, con la riscossione di lire 317.283 e con residui accertati per 199,6 milioni;

d) entrate diverse, con la previsione di 8 milioni, con la riscossione di 12,1 milioni e con residui accertati per lire 505.000.

La previsione delle entrate in conto capitale è costituita da 3.889,2 milioni che debbono essere versati dall'Assesso-

rato regionale all'agricoltura e foreste. Rispetto a tale previsione, l'Azienda ha riscosso 3.860,9 milioni ed ha accertato residui per 18,9 milioni.

La quota più consistente delle entrate in conto capitale è rappresentata da 3.000 milioni, interamente versati all'Azienda dal citato Assessorato, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1974, n. 62, per interventi straordinari nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Azienda stessa.

Per quanto riguarda la gestione dei residui, si segnala che la quota più consistente di essi, risultante dal precedente rendiconto, è rappresentata da 715,7 milioni, che avrebbero dovuto essere versati dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'acquisto e l'espropriazione di terreni per l'ampliamento del demanio forestale, rimasti interamente da riscuotere al termine dell'esercizio.

2. SPESE.

Le spese previste in bilancio ammontano a 6.749,2 milioni, di cui 4.044,2 milioni per la parte in conto capitale.

a) *Spese correnti.* — Le spese correnti sono previste in bilancio per 2.705 milioni, di cui sono stati pagati 1.016,1 milioni e sono rimasti da pagare, al termine dell'esercizio, 1.830,1 milioni, con una maggiore spesa di 141,3 milioni.

Bisogna dir subito, però, che questa maggiore spesa sulla competenza non consegue a spese effettuate o ad impegni assunti oltre il limite dello stanziamento previsto in bilancio. Si tratta, invece, di una maggiore spesa, evidenziata nel rendiconto generale per consentire l'iscrizione, in apposito capitolo, dell'avanzo della gestione da versare alla Regione.

Il procedimento seguito, però, per la determinazione dell'avanzo e per la sua indicazione nel rendiconto, induce a qualche perplessità, perché non consente una limpida lettura del consuntivo. Invero,

questo contiene, tra i residui di un capitolo determinato che non presenta stanziamento alcuno, l'accertamento di una somma, classificata come maggiore spesa, costituente avanzo della gestione e, correlativamente, evidenza, nel quadro riassuntivo, una maggiore spesa rispetto alle previsioni che sostanzialmente (in caso di avanzo di gestione, come si è verificato nell'esercizio 1975) rappresenta la quota necessaria per consentire il pareggio del rendiconto.

In altri termini, questa maggiore spesa rappresenta il pagamento dell'avanzo della gestione e consente il pareggio del rendiconto.

Tuttavia, non chiarendo il significato di queste operazioni, il rischio è quello di far considerare artificioso il rendiconto, anche quando esso, pur rispecchiando fedelmente i dati della gestione, li presenta in maniera tale da non consentire la loro immediata comprensione.

È quindi necessario che la determinazione dell'avanzo (o del disavanzo) venga effettuata in maniera chiara, ineccepibile e senza dar luogo a dubbi.

Una soluzione del problema potrebbe essere quella di predisporre il consuntivo in maniera che esso rispecchi fedelmente i fatti contabili verificatisi ed evidenze, nel quadro riassuntivo dell'entrata e della spesa, l'avanzo (o il disavanzo) della gestione, dopo l'esecuzione delle operazioni comparative, per tener conto delle maggiori o minori entrate delle minori spese rispetto alle previsioni.

Il rendiconto dovrebbe arrestarsi alla indicazione di questo dato.

Le spese correnti sono inferiori di 155 milioni rispetto alle entrate correnti. È da considerare, però, che la spesa per stipendi ed altri assegni al personale amministrativo e tecnico, ai sottufficiali e guardie forestali in servizio presso l'azienda, grava su appositi capitoli di spesa del bilancio regionale, ad eccezione delle indennità e rimborsi spese per missioni.

Le spese correnti, per circa il 96 per cento sono concentrate nella categoria II, relativa all'acquisto di beni e servizi, e riguardano principalmente:

— la coltivazione ed il governo delle foreste, con la previsione di 794,4 milioni ed il pagamento di 35,6 milioni sulla competenza e di 334,6 milioni sui residui;

— la lotta antincendi, con la previsione di 800 milioni ed il pagamento di 636,8 milioni sulla competenza e di 275,2 milioni sui residui;

— l'esercizio e la manutenzione dei vivai, con lo stanziamento di 250 milioni ed il pagamento di 93,7 milioni sulla competenza e di 144,9 milioni sui residui;

— l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici, con lo stanziamento di 300 milioni ed il pagamento di 96,2 milioni sulla competenza e di 355,4 milioni sui residui;

— la manutenzione di immobili, strade, ponti, chiudende, sorgenti ed acquedotti, con lo stanziamento di 250 milioni ed il pagamento di 15,2 milioni sulla competenza e di 30,5 milioni sui residui.

Nella categoria III, che riguarda i trasferimenti, risulta scritto per memoria il capitolo di spesa relativo al versamento, da effettuare in favore della Regione, dell'avanzo effettivo della gestione. Questo versamento, riguarda la somma corrispondente all'avanzo della gestione dell'esercizio precedente e si effettua sul conto dei residui.

Nel corso dell'esercizio, l'Azienda ha versato alla Regione 260,3 milioni, costituenti l'avanzo della gestione dell'esercizio finanziario 1974.

Dal rendiconto, risulta inoltre determinato in 291,6 milioni l'avanzo finanziario della gestione dell'Azienda per l'esercizio 1975, classificato come maggiore spesa, che dovrà esser versato alla Regione nel corso dell'esercizio 1976.

b) *Spese in conto capitale.* — Le spese in conto capitale sono previste in bilancio per 4.044,2 milioni, di cui risultano pagati 1.036,6 milioni e rimasti da pagare 3.007,6 milioni.

Gli stanziamenti sono concentrati nella categoria VIII, denominata costituzione di capitoli fissi, ed in prevalenza consentono la utilizzazione della somma di 3.000 milioni, assegnata all'Azienda con la legge regionale 29 dicembre 1974, n. 62, a carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

Gli interventi più significativi riguardano:

— le opere per il completamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento di zone particolarmente idonee alla creazione di parchi regionali, con lo stanziamento di 859 milioni ed il pagamento di 140,6 milioni sulla competenza e di 200,9 milioni sui residui;

— le spese per la tutela dell'equilibrio ecologico, con particolare riferimento alla flora ed alla fauna nelle zone boschive demaniali, con lo stanziamento di 50 milioni, senza alcun pagamento;

— la costruzione e riparazione straordinaria di strade e di stradelle principali e secondarie di servizio, con lo stanziamento di 500 milioni e con pagamenti di 57,7 milioni sulla competenza;

— la costruzione e riparazione di fabbricati, con lo stanziamento di 700 milioni ed il pagamento di 22,2 milioni sulla competenza;

— la costruzione e riparazione di opere di captazione e ricerca di acque sorgive e sotterranee, di impianti di condutture idriche, con lo stanziamento di 100 milioni, senza alcun pagamento;

— la ricostruzione di boschi deteriorati, rimboschimenti e piccole opere di bonifica connesse, risarcimenti, cure colturali e recinzioni, con lo stanziamento di 1.450 milioni ed il pagamento di 730,4

milioni sulla competenza. Riguardo a questi ultimi interventi, per avere un quadro completo dell'attività dell'Azienda, bisogna considerare anche le spese effettuate sui residui, accertati complessivamente in 2.285,9 milioni a carico di corrispondenti capitoli anche aggiunti, individuati con i numeri 6002 e 2005. Su detti residui sono stati effettuati pagamenti per 1.057,7 milioni.

Altri interventi, per i quali non è stato effettuato alcun pagamento nel cor-

so dell'esercizio, riguardano opere di miglioramento dei pascoli di proprietà dell'azienda, con lo stanziamento di 100 milioni, ed opere per l'impianto e l'ampliamento di vivai forestali, con lo stanziamento di 150 milioni.

IL PRESIDENTE

F.to **Ciro Pagliara**

IL RELATORE ESTENSORE

F.to **Gerlando Morreale**